

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## XVI LEGISLATURA

---

n. 196

### RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 16 gennaio al 14 marzo 2013)

#### INDICE

ALBERTI CASELLATI: su un progetto di ricerca per la cura della sclerosi multipla (4-08859) (risp. CARDINALE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i> )	Pag. 6601	PASSERA, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i>	6622
ALLEGRI: sui collegamenti ferroviari tra Viterbo e Roma (4-08662) (risp. PASSERA, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i> )	6606	BETTAMIO: sull'attività del settore visti delle sedi del Ministero degli affari esteri in Cina (4-08878) (risp. DE MISTURA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	6628
ANDRIA: su un servizio televisivo relativo alla struttura sanitaria "Villa Silvia" a Salerno (4-07512) (risp. VARI, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i> )	6610	BEVILACQUA: sull' <i>escalation</i> criminale verificatasi a Vibo Valentia e provincia (4-06702) (risp. DE STEFANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	6630
BELISARIO: sulla manutenzione della strada statale 407 Basentana (4-07783) (risp. PASSERA, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i> )	6613	BOLDRINI: sulla ricongiunzione onerosa delle posizioni assicurative e pensionistiche (4-08667) (risp. FORNERO, <i>ministro del lavoro e politiche sociali</i> )	6632
sulla manutenzione della strada statale 407 Basentana (4-08115) (risp. PASSERA, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i> )	6615	BOSONE ed altri: sull'associazione "PDL - al servizio degli Italiani" (4-05084) (risp. FORNERO, <i>ministro del lavoro e politiche sociali</i> )	6640
sulla chiusura del servizio di assistenza ai clienti della stazione ferroviaria centrale di Potenza (4-08405) (risp. PASSERA, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i> )	6619	BURGARETTA APARO: sui fondi destinati alle Forze dell'ordine (4-04742) (risp. DE STEFANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	6642
BELISARIO, BUGNANO: sulla figura dell'ausiliario della viabilità (4-08659) (risp.		BUTTI: sui problemi interferenziali tra le reti Lte e del digitale terrestre (4-08240) (risp.	

VARI, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i> )	6644	GIOVANARDI: sulla presunta illegittimità di un provvedimento della Prefettura di Modena (4-08933) (risp. DE STEFANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	6678
sulla normativa che disciplina l'accesso della professione di autotrasportatore di merci (4-08640) (risp. PASSERA, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i> )	6646	GIULIANO: sulla riduzione dei collegamenti ferroviari sulle direttrici Roma-Napoli e Benevento-Caserta-Roma (4-08514) (risp. PASSERA, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i> )	6681
CARDIELLO: sull'opera di cementificazione in atto a Torchiara (Salerno) (4-04614) (risp. ORNAGHI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i> )	6651	LADU, DELOGU: sull'aumento delle tariffe di trasporto merci sulle tratte di collegamento con la Sardegna da parte di Tirrenia SpA (4-08302) (risp. PASSERA, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i> )	6682
CARLINO: sul precariato degli insegnanti (4-08294) (risp. PROFUMO, <i>ministro dell'istruzione, università e ricerca</i> )	6654	LANNUTTI: sulla cartellonistica stradale (4-06600) (risp. DE STEFANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	6688
CARLONI: sulla concessione del visto ad un bambino di Gerusalemme est per motivi sanitari (4-08899) (risp. DE MISTURA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	6657	sulla riorganizzazione aziendale di Alenia Aermacchi SpA (4-06562) (risp. MARTONE, <i>vice ministro del lavoro e politiche sociali</i> )	6684
DELLA SETA, FERRANTE: sulla copertura assicurativa degli infortuni <i>in itinere</i> in bicicletta lungo il tragitto casa-lavoro (4-06684) (risp. MARTONE, <i>vice ministro del lavoro e politiche sociali</i> )	6659	sull'atterraggio di un elicottero privato sulla spiaggia di Santa Severa (Roma) (4-08014) (risp. PASSERA, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i> )	6690
DI GIACOMO: sulle autorizzazioni alle perforazioni sottomarine per la ricerca di idrocarburi (4-08181) (risp. CLINI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i> )	6661	sull'effettuazione di una fermata straordinaria di un treno Frecciarossa (4-08582) (risp. PASSERA, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i> )	6692
DIVINA: sul completamento della A31 Valdastico nord (4-08695) (risp. PASSERA, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i> )	6665	sull'utilizzo obbligatorio di pneumatici invernali (4-08837) (risp. PASSERA, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i> )	6694
FERRANTE: sulla pubblicità del contratto di programma di gestione degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino (4-08598) (risp. PASSERA, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i> )	6671	LANNUTTI, CARLINO: sulla ricongiunzione onerosa delle posizioni assicurative e pensionistiche (4-05907) (risp. FORNERO, <i>ministro del lavoro e politiche sociali</i> )	6633
FERRANTE ed altri: sull'attività dell'Agenzia capitolina per le tossicodipendenze del Comune di Roma (4-07002) (risp. RICCARDI, <i>ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione</i> )	6667	sulla ricongiunzione onerosa delle posizioni assicurative e pensionistiche (4-07851) (risp. FORNERO, <i>ministro del lavoro e politiche sociali</i> )	6636
FLERES: sulla riorganizzazione del servizio dei Nuclei sommozzatori dei Vigili del fuoco (4-08688) (risp. FERRARA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	6673	MARCUCCI: sulla carenza di organico presso la biblioteca Nazionale centrale di Firenze (4-06707) (risp. ORNAGHI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i> )	6696
GALLONE: sulla soppressione dell'ufficio postale di Lizzola (Bergamo) (4-08109) (risp. VARI, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i> )	6675	PEDICA: sulla presenza di italiani nelle mense dei poveri (4-07476) (risp. RICCARDI, <i>ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione</i> )	6697

sull'assegnazione di un volontario dei Vigili del fuoco alle opere di ristrutturazione di un bar nella sede del Dipartimento a Roma (4-08354) (risp. FERRARA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	6700	RUSSO: sulla realizzazione di strutture mobili per gli stabilimenti balneari a Capalbio (Grosseto) (4-07290) (risp. ORNAGHI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i> )	6733
PERDUCA ed altri: sui dati relativi al consumo di stupefacenti in Italia (4-07802) (risp. RICCARDI, <i>ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione</i> )	6704	SAIA ed altri: sulla figura dell'ausiliario della viabilità (4-08613) (risp. PASSERA, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i> )	6624
PETERLINI: sulla normativa applicabile alle prestazioni di lavoro accessorio (4-07969) (risp. FORNERO, <i>ministro del lavoro e politiche sociali</i> )	6707	SALTAMARTINI, DELOGU: sul sistema tariffario dei collegamenti aerei con la Sardegna (4-07936) (risp. PASSERA, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i> )	6735
PIGNEDOLI, FERRANTE: sui sacchetti biodegradabili per l'asporto merci (4-08111) (risp. CLINI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i> )	6709	SARO: sulla gestione del centro culturale di Resia (Udine) (4-08788) (risp. DE MISTURRA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	6737
PINZGER: sulla proroga del termine per l'adeguamento della valutazione dei rischi sul lavoro alla base di procedure straordinarie (4-07447) (risp. FORNERO, <i>ministro del lavoro e politiche sociali</i> )	6711	SOLIANI: sulla vendita all'asta di alcuni oggetti appartenuti al maestro Toscanini (4-08742) (risp. ORNAGHI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i> )	6739
PISCITELLI: sulla chiusura di 14 uffici postali in provincia di Macerata (4-07949) (risp. VARI, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i> )	6714	SOLIANI ed altri: sul fenomeno della violenza sulle donne (4-07005) (risp. FORNERO, <i>ministro del lavoro e politiche sociali</i> )	6741
PONTONE: sulla figura dell'ausiliario della viabilità (4-08732) (risp. PASSERA, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i> )	6623	VACCARI: sulla definizione del contratto di programma tra Save SpA ed Enac (4-07553) (risp. PASSERA, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i> )	6745
su iniziative di contrasto allo sfruttamento dell'accattonaggio, specie minorile (4-08816) (risp. DE STEFANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	6716	VALDITARA: sullo svolgimento di prove selettive per l'inserimento degli insegnanti nei tirocini formativi attivi (TFA) (4-07372) (risp. PROFUMO, <i>ministro dell'istruzione, università e ricerca</i> )	6747
PORETTI, PERDUCA: sul superamento dei limiti di concentrazione di particolato nell'aria, specie a Treviso (4-06703) (risp. CLINI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i> )	6718	VITA: sulla promozione della cultura coreutica (4-08257) (risp. ORNAGHI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i> )	6748
RANUCCI: sui collegamenti tra la penisola e le isole pontine (4-08696) (risp. PASSERA, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i> )	6725	VIZZINI: sulla crisi del gruppo Lucchini di Piombino (4-06383) (risp. DE VINCENTI, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i> )	6753
RIZZI: sul randagismo, specie nel Sud (4-08178) (risp. CARDINALE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i> )	6727	ZANOLETTI: sulla realizzazione dell'autostrada Asti-Cuneo (4-08379) (risp. PASSERA, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i> )	6757
sul sequestro del canile di Poggio Sannita (Isernia) (4-08676) (risp. CARDINALE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i> )	6729		



ALBERTI CASELLATI. - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la sclerosi multipla (SM) è una malattia caratterizzata da componente infiammatoria cronica demielinizzante del sistema nervoso centrale (SNC), a decorso progressivo, e rappresenta la seconda causa di disabilità neurologica nel giovane adulto.

per la SM non esiste una cura definitiva. Attualmente vi sono molti trattamenti farmacologici disponibili soprattutto nella sua forma recidivante-remittente. L'effetto di tali trattamenti è di ridurre moderatamente il rischio di ricadute e la progressione di malattia a due anni di *follow-up*. Non ci sono verifiche sperimentali/cliniche, statisticamente ed epidemiologicamente validate, che il decorso della malattia venga modificato in modo sostanziale a lungo termine;

da alcuni anni il professor Paolo Zamboni dell'Università di Ferrara ha ipotizzato che la SM sia correlata ad una anomalia di flusso, denominata insufficienza venosa cronica cerebrospinale (CCSVI), ovvero una stenosi e/o altre malformazioni delle vene giugulari del collo e/o della vena Azygos del torace, che ostacolerebbero il corretto defluire del sangue dal cervello e dal midollo spinale: pertanto, facendo un intervento che permetta di dilatare queste stenosi, si avrebbe un miglioramento del quadro clinico del paziente;

al momento non esiste uno studio controllato, randomizzato, policentrico, a doppio cieco che abbia confermato la tesi del professor Zamboni, anche se molti lavori scientifici, pubblicati nelle riviste mediche più prestigiose da parte di singoli gruppi di studio delle varie università del mondo, confermerebbero tale ipotesi e in ogni caso indurrebbero a fare studi più approfonditi;

i risultati degli studi disponibili in letteratura sono contrastanti, con una prevalenza di CCSVI nei pazienti con SM compresa in un *range* tra lo 0 per cento e il 100 per cento. Queste differenze possono essere attribuite a svariati motivi tra cui la metodologia adottata, la diversa accuratezza dei *test* diagnostici, incluse le apparecchiature utilizzate, l'esperienza degli esaminatori, il *setting* degli studi;

in particolare in una recente meta-analisi condotta dall'università di Toronto in Canada, riguardante 466 studi esaminati (la meta-analisi è un metodo statistico che integra i risultati provenienti da più studi clinici, mirando ad ottenere un unico indice quantitativo di stima che permetta di trarre conclusioni più forti di quelle tratte sulla base di ogni singolo studio) è stata

riscontrata una forte associazione tra CCSVI e SM: 13 volte più frequente nei pazienti affetti da SM che non nei sani. Questa meta-analisi ha convinto il Governo canadese a finanziare uno studio interventistico sulla CCSVI, a conferma del fatto della possibile forte associazione CCSVI-SM;

premessi, inoltre, che:

il Ministero della salute, con nota del 27 ottobre 2010 in materia di "sclerosi multipla e insufficienza cerebro spinale cronica", ritenendo condivisibile detta iniziativa di ricerca sul metodo Zamboni, reputava che il trattamento correttivo endovascolare in pazienti con SM potesse continuare in centri accreditati a livello regionale per il trattamento delle patologie vascolari;

la regione Veneto, con deliberazione n. 1618 del 25 ottobre 2011, stabiliva di integrare le strutture di riferimento deputate alla diagnosi e al trattamento correttivo endovascolare della CCSVI in pazienti con SM con l'Azienda Unità locale socio-sanitaria (ULSS) 16 di Padova, la quale, a sua volta, individuava il gruppo di lavoro e il referente dello stesso;

il protocollo di studio sperimentale interventistico di detto gruppo di lavoro, costituito da professionisti con carattere di scientificità e capacità riconosciute, presentato al Comitato etico provinciale di Padova, è stato approvato, accolto e autorizzato con delibera del Direttore generale n. 88 del 20 febbraio 2012;

successivamente, con deliberazione del Direttore generale n. 878 del 15 novembre 2012, è stata stipulata una convenzione tra l'Azienda ULSS 16 di Padova e l'Azienda ospedaliera universitaria Sant'Anna di Ferrara per il finanziamento del progetto di studio, denominato Brave Dreams;

tutto, quindi, era pronto per avviare la sperimentazione sul metodo Zamboni presso la Unità sanitaria locale (USL) di Padova;

premessi, infine, che:

il Comitato con funzioni di valutazione e monitoraggio sulle sperimentazioni (*Steering Committee*) ha deciso di escludere il centro di Padova dalle strutture idonee alla sperimentazione del metodo Zamboni nell'ambito dello studio Brave Dreams;

l'Azienda ospedaliera universitaria di Ferrara, in qualità di ente promotore dello studio, il 5 dicembre 2012, comunicava al coordinatore del Gruppo di lavoro che detta esclusione avveniva per violazione di quanto disposto nel paragrafo 14 del Protocollo dello studio ovvero per l'avvenuta divulgazione di risultati al di fuori dell'Ufficio stampa dello stesso ente promotore;

in realtà, a quanto risulta all'interrogante, il coordinatore del Gruppo di studio ha comunicato ai *media* la semplice indicazione della struttura e dell'*équipe* che avrebbe coordinato la sperimentazione a Padova. Sperimentazione che ancora non era iniziata, i cui pazienti non erano stati

ancora reclutati, in relazione alla quale, quindi, il coordinatore non aveva né avrebbe potuto avere alcun risultato, tanto meno da comunicare;

considerato che:

all'interrogante pare che la indicazione relativa alla struttura e all'*équipe* di studio, resa pubblica tra l'altro con delibera del Direttore generale dell'ULSS 16, sia differente rispetto alla divulgazione di risultati di studio quale enunciata nel Protocollo citato;

detta esclusione, giunta alla vigilia dell'avvio della ricerca, priva i pazienti, che attendevano con ansia e speranza, di una possibilità di cura e di successo della stessa;

considerato, inoltre, che sarebbe importante e opportuno che la ricerca e la sperimentazione del metodo Zamboni proseguissero nell'interesse dei pazienti, evitando che gli stessi siano costretti a rivolgersi a strutture situate in altre regioni o al di fuori del Servizio sanitario nazionale, o addirittura all'estero,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e, in caso affermativo, se e in quali modi di propria competenza intenda intervenire al fine di promuovere un accertamento sulle modalità attraverso le quali l'ULSS 16 di Padova è stata esclusa dal progetto di sperimentazione Brave Dreams per la verifica del metodo Zamboni, nonché la valutazione dell'eventuale anomalia decisionale, per consentirne il reinserimento e la conseguente tutela dei pazienti malati di SM.

(4-08859)

(17 dicembre 2012)

RISPOSTA. - Come è noto, il Ministero ha incaricato sin dal 2010 il Consiglio superiore di sanità (CSS) di approfondire la questione, ed ha seguito in ogni fase i lavori.

Le tappe fondamentali del lavoro effettuato dal CSS sono le seguenti:

è stato costituito un gruppo di lavoro sul tema, che ha individuato gli ambiti di approfondimento più significativi, in termini sia clinici che di ordine socio-sanitario per l'eventuale accesso alla cura; il gruppo ha quindi esaminato l'ipotesi medica di riconducibilità della sclerosi multipla (SM) a una condizione di insufficienza venosa cerebro-spinale cronica (CCSVI); ha individuato l'orientamento della comunità scientifica nazionale e internazionale in merito a tale ipotesi e all'inquadramento nosologico e clinico-diagnostico della CCSVI come patologia a sé stante, con eventuale indicazione terapeutica di disostruzione della stenosi del sistema venoso extracranico, qualora il quadro clinico lo giustifichi; ha valutato se procedere, allo

stato attuale delle conoscenze e dei risultati disponibili, per verificare l'associazione tra CCSVT e SM, incentivando "studi clinici multicentrici e multidisciplinari";

è stato audito il professor Zamboni; lo stesso ha dichiarato che il trattamento endovascolare della CCSVI nella SM è ancora prematuro;

è stato espresso un primo parere nella seduta dell'8 giugno 2010 in merito alla nuova terapia endovascolare per la sclerosi multipla e sono state condivise le considerazioni conclusive e le proposte del gruppo di lavoro. Facendo seguito all'audizione del professor Zamboni e in considerazione del fatto che molti dati oggi presenti nella letteratura scientifica e accettati dalla comunità dei ricercatori non sono in accordo con l'ipotesi di correlazione tra CCSVI e SM, il CSS ha concluso che "ad oggi l'efficacia di qualsiasi procedura terapeutica vascolare non è sicuramente dimostrata ed è, quindi, da posporre all'acquisizione di dati scientifici che provino una sicura associazione tra CCSVI e SM";

sono state ascoltate in audizione, il 13 luglio 2010, le delegazioni delle principali associazioni di malati di SM;

sulla base dei lavori del CSS, il 27 ottobre 2010 il Ministero ha inviato agli Assessori regionali per la sanità una nota nella quale, tra l'altro, era specificato quanto segue: «Si ritiene che, nel rispetto dei principi etici, deontologici e professionali che devono sempre guidare medici e scienziati verso scelte ponderate e responsabili a tutela dei malati, il trattamento "correttivo endovascolare" della CCSVI in pazienti con SM, già utilizzato da alcuni clinici, possa continuare: a) in Centri accreditati a livello regionale per il trattamento delle patologie vascolari; b) con la garanzia di una procedura di accertamento diagnostico della presunta patologia effettuata nel rispetto di protocolli diagnostici appropriati e validati dalla comunità scientifica internazionale; c) ricorrendo alla procedura emodinamica correttiva solo in presenza di una patologia accettata che condizioni negativamente un fisiologico equilibrio emodinamico; d) effettuando la procedura emodinamica correttiva seguendo criteri e metodologie scientificamente codificati e condivisi; e) verificando rigorosamente i risultati terapeutici e funzionali con studi clinici controllati. Si segnala che l'attuale sistema sanitario garantisce, in regime ospedaliero, sotto la responsabilità del medico, l'erogazione di terapie atte a diagnosticare, monitorare e, se indicato, correggere terapeutamente anomalie dell'apparato vascolare artero-venoso giudicate patologiche. Allo scopo si può far riferimento, per la codifica della prestazione, al sistema di classificazione vigente ICD-)-CM codice 3950 angioplastica o aterectomia di altro/i vaso/i non coronarico/i»;

il 19 gennaio 2011 sono state audite le società scientifiche competenti;

il 25 febbraio 2011 è stato espresso il parere relativo all'esistenza della CCSVI come entità nosologica; in esso, il CSS ha argomentato: «che, ad oggi, la CCSVI non possa essere riconosciuta come entità nosologica; che, ad oggi, non sia dimostrata la sua correlazione epidemiologica con la



SM e, pertanto, l'intervento di correzione vascolare non può essere indicato nei pazienti affetti da tale patologia; che sia necessaria, invece, un'indicazione clinica chiara e netta, indipendentemente dalla presenza o meno di SM, per l'erogazione di misure atte a diagnosticare, monitorare e correggere anomalie dell'apparato vascolare venoso, qualora indicato, a causa di condizioni patologiche ad esse sicuramente riferibili».

Il CSS ha ritenuto, inoltre, necessario precisare «che eventuali procedure di correzione di patologia venosa in pazienti con SM siano effettuate solo ed esclusivamente nell'ambito di studi clinici controllati e randomizzati, approvati da Comitati Etici, con un protocollo che preveda: una dichiarazione sul conflitto di interessi, le modalità di selezione o di esclusione dei pazienti, le indagini diagnostiche, le modalità metodologiche di esecuzione dei diversi esami e procedure, gli *end-point* primari e secondari, il monitoraggio degli eventi avversi, le modalità e la cadenza del *follow-up* ed infine le caratteristiche dell'analisi statistica»;

inoltre, con la nota circolare prot. 18444 del 23 luglio 2012, trasmessa per conoscenza alla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, il Ministero ha fornito indicazioni ai direttori generali degli Assessorati alla sanità delle Regioni circa gli elementi conoscitivi e valutativi della correlazione tra SM e CCSVI.

Essa, confermando i contenuti del parere del CSS, ha fornito ulteriori indicazioni, sulla scorta del recente parere formulato dalla U.S. Food and drug administration, sulla necessità di fornire una corretta informazione circa il trattamento della CCSVI ai pazienti con SM, alle loro famiglie, ai *caregiver*, ai neurologi, ai ricercatori, a tutte le altre figure di professionisti coinvolte nella cura della SM e ai comitati etici. In particolare, la nota ha ripreso il comunicato della FDA in cui si pone l'accento sulle insufficienti evidenze e sui conseguenti rischi di sicurezza ed efficacia connessi al trattamento, elencando le raccomandazioni da fornire alle persone con SM.

Per quanto attiene alla specifica questione relativa all'azienda sanitaria n. 16 di Padova, di seguito si riportano le motivazioni rese dalla Prefettura di Padova, in ordine all'esclusione della struttura come partecipante allo studio "Brave dreams".

In particolare, la Prefettura ha comunicato che la Giunta regionale del Veneto, con proprie deliberazioni (n. 123 dell'8 febbraio 2011, n. 1082 del 26 luglio 2011 e n. 1618 dell'11 ottobre 2011), ha individuato le strutture regionali di riferimento per la diagnostica ed il trattamento correttivo endovascolare della CCSVI in pazienti con SM.

L'azienda n. 16 di Padova, inserita dalla Regione Veneto tra le strutture regionali di riferimento, ha recepito le indicazioni regionali istituendo con proprio atto deliberativo (deliberazione del direttore generale n. 981 del 1° dicembre 2011) il gruppo di studio multidisciplinare.

Al gruppo di lavoro fu affidato il compito di elaborare un protocollo per la diagnosi e la terapia dell'insufficienza venosa cronica cerebrospinale, da sottoporre al comitato etico provinciale.

Veniva pertanto presentata domanda di autorizzazione a partecipare allo Studio randomizzato multicentrico per la valutazione dell'efficacia e della sicurezza dell'intervento di disostruzione delle vene extracraniche nel trattamento della sclerosi multipla ("Brave dreams"), il cui ente promotore è presso l'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara.

Il comitato etico provinciale dell'azienda n. 16 di Padova, nella riunione del 25 gennaio 2012, esprimeva parere favorevole all'esecuzione dello studio (autorizzato con deliberazione del direttore generale n. 88 del 20 febbraio 2012) e nella seduta del 7 giugno 2012 recepiva la bozza di convenzione giuridico-economica che avrebbe regolamentato i rapporti tra l'ente promotore dell'azienda di Ferrara e l'ente sperimentatore della Asl n. 16 di Padova. Pertanto, con deliberazione del direttore generale n. 878 del 15 novembre 2012 veniva autorizzato l'avvio dello studio.

In data 5 dicembre, però, perveniva al direttore generale dell'azienda n. 16 una comunicazione con cui il legale rappresentante dell'ente promotore rendeva nota la decisione dello "steering committee" dello studio "Brave dreams" di escludere l'ente di Padova come partecipante.

L'esclusione, motivata da inappropriata divulgazione dei risultati conseguiti, rispetto alle disposizioni contenute nel protocollo dello studio, ha impedito di fatto l'avvio dello studio stesso, sulla base della convenzione giuridico-economica tra l'ente promotore e l'ente sperimentatore.

Il Ministero non ha ulteriori indicazioni in ordine alle decisioni assunte e a possibili risultati clinici e non può interloquire in alcun modo nelle decisioni dello "steering committee".

Pertanto, allo stato attuale ed in attesa di ulteriori determinazioni, non è in corso la sperimentazione secondo il protocollo "Brave dreams".

Alla luce delle valutazioni acquisite per il tramite della Prefettura di Padova il Ministero, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, ritiene di non dover avviare ulteriori specifiche iniziative.

*Il Sottosegretario di Stato per la salute*

CARDINALE

(28 febbraio 2013)

---

ALLEGRI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -  
Premesso che:

la città di Viterbo, pur disponendo di tre linee ferroviarie (via Orte, via Cesano FM3, e via Civitacastellana), risulta essere mal collegata con il suo naturale centro economico ovvero la città di Roma;

i tempi medi di percorrenza per raggiungere la capitale sono di 2 ore, ma in alcuni casi (via Civitacastellana) superano le 2 ore e mezza per compiere un tragitto di soli 80 chilometri;

non vi è giorno in cui non si registrano ritardi sulle tratte, in particolare in quelle gestite da Trenitalia (FM3), specie nelle ore di maggior utilizzo;

le cause più frequenti di tali ritardi, comunicate ai passeggeri, sono: la presenza di foglie, durante l'autunno, che farebbero slittare le ruote (episodio confermato dall'amministratore delegato di Trenitalia Moretti nella puntata di "Radioanchio" su RadioRai1 del 12 dicembre 2008);

la presenza di ghiaccio, d'inverno, anch'essa causa di slittamento in alcuni tratti in salita;

la rottura degli impianti di chiusura dei passaggi a livello lungo il percorso;

la rottura dei treni stessi, dovuta probabilmente alla scarsissima manutenzione;

l'isolamento di Viterbo posto in essere da Trenitalia si acuirà ancora di più a seguito della paventata cancellazione dell'unico collegamento "veloce" con Roma (via Cesano, la FM3), dei treni 7581 (nella mattina, ore 6.22) e 7580 (di sera, ore 17.46);

detti collegamenti sarebbero sostituiti da convogli "semidiretti", con conseguente ulteriore aumento dei tempi di percorrenza aggravati dagli innumerevoli e continui ritardi;

i tempi di percorrenza degli unici due "diretti" si sono progressivamente dilatati passando da 70 minuti di 10 anni fa un'ora e 35 minuti del 2012;

Moretti, nell'intervento in un'altra puntata di Radioanchio, del 7 dicembre 2007, aveva sostenuto che la tratta FM3 Roma-Viterbo era di scarso interesse rispetto alle esigenze urbane di Roma;

è evidente che i collegamenti tra città, peraltro della stessa regione, sono fondamentali per lo sviluppo delle stesse, specie in un momento di crisi economica come quello attuale. Inoltre favorire l'uso del treno è positivo per l'ambiente e per la riduzione dei problemi di traffico nella capitale;

le amministrazioni locali lamentano il mancato potenziamento dei collegamenti fra Roma e Viterbo;

il numero dei pendolari che quotidianamente utilizzano la tratta per recarsi a Roma per lavoro o studio è notevolmente cresciuto negli anni,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda porre in essere presso Trenitalia al fine di garantire collegamenti veloci tra il

capoluogo di provincia, Viterbo, e il capoluogo di regione nonché capitale d'Italia, Roma;

quali iniziative nell'ambito delle proprie competenze intenda assumere al fine di evitare che i treni diretti 7581 e 7580 della FM3 siano cancellati.

(4-08662)

(14 novembre 2012)

RISPOSTA. - Occorre preliminarmente far presente che, secondo la normativa vigente, la programmazione e gestione dei servizi regionali sono di competenza delle singole Regioni, nel caso specifico della Regione Lazio, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da specifici contratti di servizio; nell'ambito di questi ultimi sono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili dalle Regioni stesse, nonché i relativi *standard* qualitativi e i meccanismi di penalità da applicare nei casi di eventuale difformità dai parametri contrattualmente stabiliti.

Nel caso in esame, sulla base delle informazioni assunte presso Ferrovie dello Stato, si fa presente che la linea FR3 Roma-Cesano-Viterbo ha un'estensione complessiva di 91 chilometri, di cui solamente 31 a doppio binario da Roma Tuscolana a Cesano. Tale collegamento ha registrato negli ultimi anni indici di frequentazione in notevole crescita, raggiungendo nel trascorso 2012 circa 70.000 viaggiatori al giorno, contro i 52.000 registrati nel 2005 (con un aumento pari al 35 per cento). L'elevata domanda di trasporto della direttrice è caratterizzata da una concentrazione del traffico che si sviluppa prevalentemente nell'area metropolitana della capitale (oltre il 90 per cento), soprattutto a seguito dell'incremento delle fermate (tra cui Valle Aurelia, stazione di interscambio con la linea A della metropolitana) attuato in concomitanza del raddoppio della tratta tra Roma Ostiense e Cesano e dell'elettrificazione della linea.

Pertanto, proprio al fine di agevolare la mobilità dei viaggiatori, nel corso degli ultimi anni il servizio di trasporto sulla direttrice è stato riorganizzato attraverso l'adozione di un duplice modello di offerta, che attualmente prevede: un servizio metropolitano e capillare tra Cesano e Roma Ostiense, con una frequenza media di un treno ogni 15 minuti e rinforzi nelle fasce orarie di maggior traffico pendolare; un servizio regionale, organizzato con un collegamento ogni ora da Viterbo a Roma Ostiense e da Bracciano a Roma Ostiense (con velocità diversificate per i servizi capillari e per i servizi veloci).

In particolare, in ordine alle problematiche circa i tempi di percorrenza dei collegamenti, Ferrovie dello Stato ha fatto presente che i treni in circolazione sulla relazione Viterbo-Cesano-Roma si attestano mediamente

intorno a un'ora e 50 minuti circa, con punte minime di un'ora e 34 minuti e massime di 2 ore e 13 minuti in relazione al numero delle fermate.

Inoltre, la stessa società ha evidenziato che la regolarità del servizio sulla direttrice Roma-Viterbo e viceversa, in situazioni di traffico perturbato (quali le avverse condizioni meteorologiche come quelle verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2012, ovvero le interruzioni causate da furti di rame lungo la linea elettrica, eccetera), risente particolarmente delle caratteristiche infrastrutturali della tratta Cesano-Viterbo (60 chilometri a binario unico, pendenze elevate, attraversamento di numerosi passaggi a livello e di zone boschive, con conseguente presenza di fogliame sulla massicciata, eccetera).

Per quanto concerne, poi, i timori circa la cancellazione di alcuni treni diretti della FM3, Ferrovie dello Stato ha comunicato che nessuna modifica d'offerta ha interessato i treni regionali veloci 7581 (Viterbo porta Fiorentina ore 6.22 - Roma Ostiense ore 7.56) e 7580 (Roma Ostiense ore 17.46 - Viterbo porta Fiorentina ore 19.24)

Infine, nell'ambito delle iniziative finanziarie in atto da parte del Governo proprio al fine di migliorare il trasporto ferroviario regionale, si fa presente che l'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel sostituire l'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 e relativa legge di conversione, ha previsto, a decorrere dal 2013, l'istituzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, che ha la precipua finalità di realizzare la razionalizzazione e l'efficientamento del settore del trasporto pubblico locale.

Il comma 3 dell'16-*bis* stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse stanziati sul Fondo. Il comma 6 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, si provvede alla ripartizione, a titolo di anticipazione, tra le Regioni a statuto ordinario, del 60 per cento dello stanziamento del Fondo.

Ad oggi, il decreto è in corso di emanazione essendo stata sancita la prescritta intesa nella seduta della Conferenza unificata del 7 febbraio 2013; con la formalizzazione della stessa, nelle more dell'adozione del decreto, si potrà procedere all'emanazione del decreto interministeriale previsto dal comma 6 dell'articolo 16-*bis*.

Si fa presente, inoltre, che a decorrere dal 2013, in applicazione dello stesso articolo 16-*bis*, le Regioni saranno tenute ad effettuare una riprogrammazione dei servizi volta a razionalizzarne la gestione mediante: un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente

incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; la definizione di livelli occupazionali appropriati; la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

Il raggiungimento di questi obiettivi sarà oggetto di verifica costante da parte del Ministero anche attraverso l'Osservatorio nazionale per le politiche del trasporto pubblico locale, istituito con l'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al quale, in applicazione della disposizione di legge, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale dovranno trasmettere i dati economici e sul trasporto utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore.

L'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi, da parte delle singole Regioni, comporterà una progressiva riduzione delle risorse statali destinate alle stesse.

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PASSERA

(22 febbraio 2013)

---

ANDRIA. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

lunedì 14 maggio 2012, e in replica il giorno successivo, la trasmissione televisiva "Striscia la notizia", in onda su Canale 5, emittente del Gruppo Mediaset, ha mandato in onda un servizio in parte registrato presso la struttura di Villa Silvia, un centro di riabilitazione che opera da oltre 70 anni nel salernitano, in territorio del Comune di Roccapiemonte;

secondo quanto riferito all'interrogante, alcune delle immagini trasmesse nel suddetto servizio non sarebbero state riprese direttamente dalla *troupe* di Canale 5, bensì da altri soggetti che le avrebbero consegnate a detta *troupe* solo dopo averle manipolate strumentalmente;

villa Silvia, nata nel 1938, e l'istituto Montesano, che dal 2007 la affianca, rappresentano una vera eccellenza nel delicato settore in cui operano meritoriamente e in cui si distinguono per la qualità dell'assistenza socio-sanitaria, le terapie innovative, il *comfort* dell'ospitalità, il valore aggiunto espresso dalla stragrande maggioranza del personale medico e paramedico, delle operatrici sociali e degli operatori a ogni livello impegnati in entrambe le citate strutture;

considerato che:

profondamente diversa è l'immagine che il servizio televisivo in questione fornisce di tale prestigiosa struttura, gettando profondo discredito

su uno dei presidi sanitari più importanti e stimati della Campania e mettendone, in tal modo, in discussione l'affidabilità;

per effetto delle notizie diffuse dalla trasmissione televisiva, una comprensibile preoccupazione e una sorta di psicosi si è diffusa nella pubblica opinione locale, e in particolare tra le famiglie degli assistiti - molti dei quali cerebrolesi- che oggi dubitano della qualità dei servizi offerti da una struttura nella quale fino ad ieri riponevano assoluta fiducia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno disporre, con la massima sollecitudine, una verifica tesa ad accertare la fondatezza delle notizie diffuse nel corso della trasmissione televisiva "Striscia la notizia" in ordine alla struttura sanitaria Villa Silvia e se il servizio si sia svolto nel pieno rispetto degli elementari principi di corretta informazione e di deontologia professionale;

se e quali iniziative intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di ristabilire gli esatti termini della questione, evitando così che episodi del genere abbiano a ripetersi.

(4-07512)

(22 maggio 2012)

RISPOSTA. - Si fa riferimento all'atto di sindacato ispettivo riguardante il rispetto dei principi di corretta informazione e di deontologia professionale in un servizio televisivo sulla struttura sanitaria "Villa Silvia", sita a Roccapiemonte (Salerno), trasmesso dal programma "Striscia la notizia", in onda su Canale 5.

Preliminarmente, si rappresenta che il Ministero, come, nella specie, espressamente ribadito dalla competente direzione generale, non è legittimato a svolgere attività di controllo sui programmi che vengono trasmessi dalle emittenti televisive private, se non con riguardo ad alcuni specifici aspetti, quali ad esempio quelli che attengono a violazioni delle norme poste a tutela dei minori.

Infatti, la funzione tutoria, poteri di controllo/vigilanza e sanzionatori, in materia di servizi *media* audiovisivi è conferita dall'art. 1, comma 6, lett. *b*), della legge 31 luglio 1997, n. 249, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

In merito, va tuttavia, precisato che la questione, in quanto attinente alla presunta scorrettezza di un servizio giornalistico, investe le modalità d'esercizio dell'attività d'informazione, che trovano specifico riferimento normativo primario nell'art. 7, comma 2, lett. *a*), del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, per il quale "La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comun-

que, garantisce: a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni".

Peraltro, l'Autorità garante ha sottolineato che tale disposizione, pur dovendosi annoverare tra i principi generali in materia di informazione, costituisce precetto privo di presidio sanzionatorio, pertanto non sembra consentire di per sé un intervento diretto dell'Autorità sul contenuto o sulla fondatezza di notizie diffuse, elementi che implicano l'osservanza di regole di deontologia professionale.

In proposito, è stato evidenziato che in materia di informazione e di etica professionale dell'attività di comunicazione è istituito l'ordine professionale dei giornalisti che ha competenza di garanzia del corretto esercizio dell'attività professionale di informazione.

È opportuno, tuttavia, rappresentare che l'ordinamento appresta uno specifico strumento di tutela dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che si ritengono lesi da una notizia resa attraverso i mezzi di comunicazione radiofonica e televisiva, da far valere dinanzi all'Autorità, legittimandone sia pure in via potenziale un intervento in concreto. Si tratta dell'istituto riparatorio della rettifica, attivabile secondo l'*iter* procedurale disciplinato dall'art. 32-*quinquies* del decreto legislativo n. 177 del 2005.

Come specificato al comma 2 della norma richiamata, il soggetto di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni, contrari a verità deve preliminarmente richiedere "al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, incluse la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, all'emittente radiofonica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali" in condizioni paritarie rispetto alle notizie pubblicate.

Qualora la domanda di rettifica non riceva accoglimento, l'interessato può presentare all'Autorità un'istanza corredata degli elementi atti ad identificare con precisione le notizie di cui si chiede la rettifica stessa (ad esempio indicare il programma televisivo e il giorno e l'ora in cui le notizie sono state diffuse) con allegata la documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rettifica alla concessionaria privata e/o pubblica e il mancato accoglimento della stessa, al fine di dare avvio al relativo procedimento di rettifica. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa dall'emittente televisiva entro le 24 ore successive alla pronuncia medesima (art. 32-*quinquies*, comma 4).

L'eventuale mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo comporta l'avvio di un vero e proprio procedimento sanzionatorio ai sensi della delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS e successive modifiche ed integrazioni, il cui presidio sanzionatorio è rinvenibile nella disposizione normativa contenuta nell'art. 51, comma 1, lett. h), e comma 2, lett. e), del decreto legislativo n. 177 del 2005.



Dal canto suo, il Ministero, pur consapevole che l'autonomia editoriale costituisce il principio fondamentale della responsabilità giornalistica e del dovere di informazione, vigilerà nell'ambito delle proprie competenze, affinché vengano assicurate l'attendibilità e la completezza dell'informazione.

*Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*

VARI

(31 gennaio 2013)

---

BELISARIO. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la strada statale 407 Basentana si sviluppa interamente in Basilicata e rappresenta un'arteria stradale fondamentale per la viabilità regionale, in quanto mette in collegamento il Tirreno e lo Jonio, congiungendo l'A3 Salerno-Reggio Calabria alla strada statale 106 Jonica. Il tracciato ha un'estensione di 100 chilometri e si presenta a due carreggiate, con due corsie per ogni senso di marcia. L'arteria si sviluppa su un percorso caratterizzato da curve molto pericolose e ciò incide fortemente sui livelli di sicurezza e la velocità di marcia: il limite di velocità massimo consentito è di 110 chilometri orari su brevissimi tratti; molto frequente è il limite di velocità di 90 chilometri orari; in provincia di Matera, in corrispondenza di alcune curve e svincoli, è posto il limite di 80 chilometri orari; in provincia di Potenza al limite di 90 chilometri orari si alterna il limite di 70 chilometri orari;

numerose sono le interruzioni che, di volta in volta, per cause differenti - si tratti di lavori in corso o di eventi franosi -, ormai da anni impediscono il normale attraversamento dell'arteria;

il 1° marzo 2011 la statale 407 Basentana è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, al chilometro 37,530 nel Comune di Calciano, in Provincia di Matera, a causa del cedimento di una pila del viadotto 'Calciano 2' che ha provocato l'abbassamento dell'impalcato di circa 2 metri. Successivamente, le campate del viadotto sono state abbattute e il 26 marzo 2011 è divenuta nuovamente percorribile in entrambe le direzioni ma solo attraverso un cambio di carreggiata. Dal marzo 2011, dunque, la "Basentana" è priva di viadotto e non si hanno notizie sulla ricostruzione dello stesso viadotto abbattuto;

sempre sulla strada statale 407, la galleria di Ferrandina è in manutenzione da mesi e non si riesce a capire a che punto si trovi lo stato di avanzamento dei lavori. All'altezza della citata galleria, in direzione di Potenza, vi è una deviazione sulla strada parallela alla statale 407, che versa in

pessimo stato, con un manto stradale totalmente dissestato, a cui si aggiungono vere e proprie voragini suscettibili di generare gravi incidenti;

non si può tralasciare, inoltre, che tale arteria è già stata più volte teatro di numerosi incidenti, anche mortali, e che più volte è stata segnalata all'Anas la necessità di intervenire per la manutenzione della strada;

considerato che:

il 29 maggio 2012, in risposta all'atto di sindacato ispettivo 5-05939, presentato presso la Camera dei deputati, relativo al viadotto della strada statale 407 Basentana nei pressi di Calciano, il Sottosegretario allo sviluppo economico, Massimo Vari, ha dichiarato che «si sono concluse le attività di progettazione esecutiva per il ripristino strutturale degli elementi, danneggiati dall'alluvione del marzo 2011, del viadotto "Calciano II" (pila 3, campate 13 e 14), lungo la strada statale n. 407 "Basentana". L'intervento consiste nella ricostruzione "ex novo" della pila e delle due campate, demolite per evitare ulteriori crolli, con possibili danni alle altre strutture del viadotto. L'importo complessivo dell'intervento è di circa un milione di euro e verrà finanziato con fondi Anas dedicati ai lavori di manutenzione straordinaria»;

per quanto attiene, invece, al ritardo nei tempi di ripristino, il Sottosegretario ha riferito che l'Anas «ha evidenziato che il pubblico ministero della Procura di Matera, titolare del procedimento di verifica delle cause che hanno provocato il cedimento strutturale del viadotto, ha autorizzato le indagini geognostiche, sui terreni di sedime, solo nel novembre 2011; fino a tale data, infatti, l'accesso all'area era stato interdetto dall'autorità giudiziaria, che aveva consentito di eseguire esclusivamente le opere di demolizione degli elementi strutturali compromessi»;

dall'allegato al testo della risposta all'atto citato, contenente un cronoprogramma dei lavori di ripristino degli elementi danneggiati del viadotto Calciano II, emerge chiaramente che, se non vi saranno ritardi ed ostacoli di alcun tipo, occorrerà più di un anno dalla data di finanziamento della commessa per poter riaprire il viadotto della strada Basentana;

anche sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano si riscontra ormai da anni una serie infinita di lavori in corso, di ponti in ristrutturazione, di cambi di carreggiata;

alla luce di quanto riportato, appare evidente che la situazione in cui versa la strada statale Basentana, l'unica arteria che collega la Regione Basilicata alla rete viaria nazionale, ripropone in tutta evidenza il tema del rafforzamento del sistema viario della Regione lucana,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo relativamente a quanto riferito in premessa e se non intenda procedere all'attuazione di un piano di recupero di efficienza e competitività territoriale della Regione Basilicata, che passa anche attraverso la manutenzione, la realizzazione ed il

completamento definitivo di opere infrastrutturali di primaria importanza per lo sviluppo del territorio lucano;

se e quali iniziative intenda adottare il Governo nei confronti dell'Anas, affinché effettui un monitoraggio costante ed una manutenzione effettiva dell'arteria di cui in premessa;

se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, intenda favorire il sollecito *iter* di finanziamento della commessa per la ricostruzione del viadotto Calciano II, considerato che la chiusura di tale struttura ha già causato ai cittadini lucani notevoli disagi.

(4-07783)

(26 giugno 2012)

BELISARIO. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

come già rilevato nell'atto di sindacato ispettivo 4-07783 a firma dell'interrogante, la strada statale 407 Basentana, che si sviluppa interamente in Basilicata e rappresenta un'arteria stradale fondamentale per la viabilità regionale, è attraversata da un numero molto elevato di interruzioni alla viabilità, siano esse dovute ad eventi accidentali o a lavori in corso;

a conferma di quanto sopra basta accedere al sito dell'Anas SpA, che per il giorno 7 agosto 2012 restituisce il quadro desolante dell'intera viabilità lucana, nonché, nello specifico, della statale 407. A causa di un crollo, il tratto della Basentana che va dal chilometro 37.100 al chilometro 37.500, in direzione nord, è chiuso ormai dal mese di marzo 2011, con conseguente deviazione sulla carreggiata opposta a doppio senso di marcia. Sullo stesso tratto vi sono, inoltre, lavori in corso anche in direzione sud, al bivio per Calciano, che, a causa di uno scambio di carreggiata, generano notevoli rallentamenti della viabilità. Sempre a causa di lavori in corso, si assiste ad un restringimento della carreggiata, a far data dall'ottobre 2010, dal chilometro 3.400 al chilometro 4.150 all'altezza della stazione di Vaglio Basilicata/innesto strada statale 7 Appia, in entrambe le direzioni. Sempre alla stazione di Vaglio Basilicata/innesto statale 7 Appia, in direzione nord - Metaponto dal 14 gennaio 2011, a causa di una frana, è chiusa la rampa di uscita che consente l'innesto alla ex strada statale 7;

continue aperture di cantieri si verificano anche in altri tratti dell'arteria, come quelli che hanno causato la chiusura della Basentana dal chilometro 65.400 al chilometro 64.300, tra Ferrandina/innesto statale 7 Racc via Appia, in direzione nord, nonché, sullo stesso tratto, al chilometro 65.400, il restringimento di carreggiata, all'altezza della galleria "Alvaro", in direzione sud, dove è stato creato un tracciato alternativo che è un vero e proprio percorso di guerra;

alla disastrosa situazione viaria aggravata da lavori, deviazioni, rallentamenti e chiusure di tratti della Basentana che la rendono difficilmente percorribile, si aggiunga la presenza di un manto stradale per lo più sempre disconnesso, caratterizzato da frequenti avvallamenti, la scarsa illuminazione delle gallerie e degli svincoli, nonché l'assenza di segnaletica in grado di indirizzare gli automobilisti verso gli innumerevoli percorsi alternativi e la mancata cura della vegetazione;

appare evidente che la situazione in cui versa la statale Basentana, l'unica arteria che collega la Basilicata alla rete viaria nazionale, ripropone in tutta evidenza il tema del rafforzamento del sistema viario della regione lucana, nonché la necessità che il Ministro in indirizzo vigili maggiormente affinché l'Anas intervenga efficacemente ed in tempi certi per la manutenzione della strada ed il definitivo ripristino dei tratti chiusi al traffico ormai da troppo tempo,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Governo intenda adottare nei confronti dell'Anas, affinché effettui un monitoraggio costante ed una manutenzione effettiva dell'arteria stradale;

se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, intenda intervenire presso l'Anas, al fine di fornire un quadro dettagliato e certo su quali siano i tempi di chiusura di tutti i cantieri che insistono sulla strada statale 407.

(4-08115)

(7 agosto 2012)

RISPOSTA.<sup>(\*)</sup> - Si risponde congiuntamente alle interrogazioni 4-07783 e 4-08115.

In ordine al viadotto "Calciano II" sulla strada statale 407 Basentana, Anas ha provveduto ad effettuare tutte le necessarie valutazioni tecniche conseguenti al crollo della pila n. 13. La società ha comunicato che non sono emerse criticità tali da compromettere la stabilità del viadotto, in particolare delle pile, dei pulvini e degli impalcati.

Al riguardo, Anas ha avviato le seguenti attività:

l'intervento di manutenzione straordinaria dei pali di fondazione delle 6 campate in destra idraulica e adeguamento della protezione spondale dell'argine in prossimità del plinto della pila n. 13, per la sola carreggiata in esercizio (direzione Potenza). Tale intervento è già stato consegnato e risulta

---

<sup>(\*)</sup> Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

in corso di esecuzione. La conclusione dei lavori è prevista entro il mese di febbraio 2013;

la ricostruzione della pila n. 13 e delle campate n. 13 e n. 14. Anas ha pubblicato l'appalto per questo intervento il 16 novembre 2012 e, ad oggi, è in corso di espletamento la relativa procedura di gara. Il tempo previsto per il termine dell'esecuzione delle opere è di 240 giorni dalla consegna dei lavori;

il progetto, già redatto, di manutenzione straordinaria dei pali di fondazione delle 5 campate in destra idraulica per la sola carreggiata in direzione di Metaponto. L'intervento verrà inserito nel contratto di programma di manutenzione straordinaria Anas 2012.

Anas ha, inoltre, provveduto ad inserire negli interventi previsti nel piano per il Sud la progettazione del risanamento strutturale e di protezione idraulica delle pile in alveo dell'intero viadotto, per un importo complessivo di oltre 3,2 milioni di euro.

In attesa della completa realizzazione di tali interventi, Anas ha comunicato che al fine di garantire la transitabilità del viadotto in sicurezza, in particolare a seguito di eventi meteorologici significativi, propri tecnici effettuano periodicamente sopralluoghi mirati all'individuazione di eventuali fenomeni erosivi nelle fondazioni delle pile. Inoltre, si segnala che in caso di allerta è stata concordata con la Protezione civile della Basilicata e con la Prefettura di Matera una procedura di chiusura immediata al transito del viadotto.

Per quanto concerne, invece, il raccordo autostradale 5 "Sicignano-Potenza", che si innesta sulla statale 407, si ricorda che lungo tracciato, che si sviluppa prevalentemente ad una quota altimetrica superiore ai 500 metri sul livello del mare, sono presenti 39 viadotti per un'estesa totale di 20,151 chilometri e 10 gallerie lunghe complessivamente 5,762 chilometri.

Anas ha fatto presente che, durante la stagione invernale, alcuni tratti del raccordo, essendo soggetti a frequente innevamento, vengono trattati con preparati salini al fine di evitare la formazione di ghiaccio sul manto stradale per garantire la viabilità in sicurezza.

Dal 2008 al giugno 2012 il raccordo è stato oggetto di attività volte alla progettazione, al ripristino strutturale e al consolidamento di alcuni viadotti, per un importo complessivo di circa 10,48 milioni di euro.

Anas ha comunicato che attualmente sono in corso di esecuzione i seguenti interventi:

<b>viadotti</b>	<b>tipologia di intervento</b>	<b>ultimazione dei lavori</b>
ponete Serrata campata 5 e Petruzzella II	ripristino strutturale	27 aprile 2013

Marmo torre I e II	ripristino strutturale	26 giugno 2014
--------------------	------------------------	----------------

Per ciò che concerne il parziale ripristino strutturale dei viadotti Santa Venere I e II, Le Carre I e II, La Rossa e Chialandrea, la società ha comunicato che i relativi lavori sono stati completati e che la strada è stata riaperta al transito in data 7 dicembre 2012.

Per completezza d'informazione si riportano di seguito gli interventi facenti parte dell'adeguamento strutturale e messa in sicurezza dell'itinerario Basentano (compreso raccordo autostradale Sicignano-Potenza) ed innalzamento dell'accessibilità alla città capoluogo di regione, di cui alla delibera CIPE n. 62 del 2011 (piano nazionale per il Sud).

<b>viadotti</b>	<b>tipologia di intervento</b>	<b>strada di riferimento</b>
Centomani I e II e Tora I e II	ripristino strutturale	raccordo autostradale Sicignano-Potenza
Carpineto I e II	ripristino strutturale	raccordo autostradale Sicignano-Potenza
Franco	ripristino strutturale	raccordo autostradale Sicignano-Potenza
Platano	ripristino strutturale	raccordo autostradale Sicignano-Potenza
Pietrastretta (carreggiata direzione Potenza)	ripristino strutturale	raccordo autostradale Sicignano-Potenza
Santa Venere I e II e Le Carre I e II	ripristino strutturale	raccordo autostradale Sicignano-Potenza
Basento	ripristino strutturale	strada statale 407 Basentana
Calciano 2	ripristino strutturale e opere di protezione idraulica	strada statale 407 Basentana

L'articolo 11 della delibera stabilisce che "l'attuazione dei suesposti interventi prioritari nazionali e regionali avverrà attraverso appositi contratti istituzionali di sviluppo".

In merito, per quanto riguarda la Regione Basilicata, Anas ha comunicato che sono in corso di definizione le procedure per l'intesa Stato-Regione-Anas necessarie al perfezionamento dell'*iter* amministrativo volto a dare attuazione al piano.

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PASSERA

(30 gennaio 2013)

---

BELISARIO. - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

si apprende da un articolo de "Il Quotidiano della Basilicata" del 3 ottobre 2012, che Trenitalia è intenzionata a chiudere l'unico servizio di assistenza ai clienti che ha sede presso la stazione centrale di Potenza;

a tale scelta decisamente inopportuna si è già opposta la Regione Basilicata nella persona dell'assessore alle Infrastrutture, Agatino Mancusi, il quale, come riportato nell'articolo precedentemente citato, ha affermato che: «Trenitalia deve escludere dal Piano di razionalizzazione la sua chiusura. La chiusura di tale presidio inciderebbe ulteriormente sulla qualità del servizio offerto e accentuerebbe il processo di spoliazione in atto»;

tale ultima richiesta è stata già inoltrata al direttore della divisione passeggeri e all'amministratore delegato di Trenitalia, rispettivamente Gianfranco Battisti e Vincenzo Soprano;

risulta all'interrogante che la razionalizzazione del servizio che la divisione passeggeri di Trenitalia intende porre in essere comporterà la chiusura totale del servizio di assistenza clienti, oggi operativo dalle ore 7 alle ore 21. L'intenzione di giungere alla chiusura del Presidio assistenza di Potenza, a partire dal 1° novembre 2012, è stata chiaramente manifestata da Trenitalia in una lettera di convocazione del 27 settembre 2012, con cui le organizzazioni sindacali sono state chiamate a partecipare all'incontro che si terrà il giorno 11 ottobre 2012;

la soppressione del servizio avrà notevoli impatti sul trasporto ferroviario regionale, considerato che la chiusura del presidio avrà inevitabili effetti sulla gestione del trasporto dei disabili e sull'informazione alla clientela. La cancellazione del servizio inciderà altresì sull'utenza in partenza dal capoluogo alla volta di altre regioni italiane e in direzione opposta, contribuendo così all'isolamento in cui versa la regione Basilicata, considerato anche che le strutture operative di Trenitalia sul territorio sono ridotte al minimo con gravi conseguenze sulla qualità del servizio ferroviario;

appare quantomeno contraddittoria la scelta di Trenitalia, se letta alla luce delle affermazioni contenute nella Carta dei Servizi Passeggeri per

il 2012, in cui tra gli obiettivi la stessa Trenitalia pone il costante miglioramento degli *standard* di qualità dei servizi offerti alla clientela, nonché l'impegno a facilitare la mobilità dei viaggiatori con disabilità ed a mobilità ridotta;

oltre ad accentuare i limiti infrastrutturali e le carenze della rete - dalla Ferrandina-Matera alla Potenza-Foggia - le scelte poste in essere nell'ultimo anno dai vertici di Trenitalia, nonché dall'intero gruppo Ferrovie dello Stato, hanno avuto un impatto drammatico anche sull'economia e sui livelli occupazionali della popolazione lucana, se si considera la decisione di chiudere lo stabilimento Officine Grandi Riparazioni di San Nicola di Melfi, la perdita del Reparto territoriale movimento di Potenza della società Rete ferroviaria italiana, la chiusura della linea Rocchetta S.A. - Gioia del Colle, la chiusura della gestione merci di Potenza. Tali ultime chiusure avrebbero provocato - secondo stime delle organizzazioni sindacali - la perdita di oltre 100 posti di lavoro,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della situazione descritta in premessa e se non ritenga opportuno convocare urgentemente un tavolo istituzionale di discussione con la Regione, i vertici delle Ferrovie dello Stato, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni dei consumatori al fine di tutelare i servizi e l'economia del territorio;

se intenda promuovere, nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio nazionale sul trasporto pubblico, l'adozione dei necessari provvedimenti di competenza, così da far fronte alla situazione di emergenza in cui versa il settore del trasporto ferroviario regionale lucano e garantire a tutti i cittadini un uguale esercizio del diritto alla mobilità.

(4-08405)

(11 ottobre 2012)

RISPOSTA. - Si premette che la problematica relativa ai disagi per la chiusura del servizio assistenza ai clienti che ha sede presso la stazione centrale di Potenza rientra nell'ambito delle competenze di programmazione ed amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasferite alle Regioni ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997; i rapporti tra le singole Regioni e Trenitalia sono disciplinati da specifici contratti di servizio.

In merito a quanto segnalato sono state chieste informazioni a Ferrovie dello Stato che ha riferito quanto segue.

Il presidio di assistenza della stazione di Potenza centrale presenta costi estremamente elevati a fronte di un inconsistente volume di attività; infatti, il presidio, nel quale operano 4 addetti a copertura dei turni previsti,



nel corso del 2012 ha effettuato solo 5 interventi di assistenza per le due coppie di treni di media-lunga percorrenza che servono il capoluogo lucano.

Ciò considerato, la struttura è stata inserita in un più ampio programma di riorganizzazione dei servizi di vendita e assistenza della divisione passeggeri nazionale/internazionale di Trenitalia, attualmente oggetto di un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali nazionali.

Ferrovie dello Stato ha peraltro fatto presente che l'attività di informazione ai viaggiatori nella stazione di Potenza centrale viene svolta già ora dalla locale biglietteria, mentre l'organizzazione dei servizi per gli utenti disabili è di competenza di Rete ferroviaria italiana, che vi provvede attraverso proprie specifiche strutture, le sale blu.

Altresì, ha sottolineato che il contratto di servizio sottoscritto con la Regione Basilicata prevede la possibilità, per la stessa Regione, di scegliere e acquistare tutti i servizi accessori ritenuti utili nelle stazioni del territorio, tra cui, ove valutato come necessario, anche quello di assistenza.

Si evidenzia che proprio al fine di migliorare il trasporto ferroviario regionale l'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel sostituire l'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 e relativa legge di conversione, ha previsto, a decorrere dal 2013, l'istituzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, che ha la precipua finalità di realizzare la razionalizzazione e l'efficientamento del settore del trasporto pubblico locale.

Il comma 3 dell'articolo 16-*bis* stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse stanziare sul suddetto Fondo. Ad oggi, il decreto è in corso di emanazione essendo stata sancita la prescritta intesa nella seduta della Conferenza unificata del 7 febbraio 2013.

Inoltre, il comma 6 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, si provvede alla ripartizione, a titolo di anticipazione, tra le Regioni a statuto ordinario, del 60 per cento dello stanziamento del Fondo; il decreto interministeriale, nelle more dell'adozione del decreto, è stato emanato il 25 febbraio 2013.

Si fa presente, altresì, che a decorrere dal 2013, in applicazione dell'articolo 16-*bis*, le Regioni saranno tenute ad effettuare una riprogrammazione dei servizi volta a razionalizzarne la gestione mediante: un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; la definizione di livelli occupazionali appropriati; la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

Il raggiungimento di tali obiettivi sarà oggetto di verifica costante da parte del Ministero anche attraverso l'Osservatorio nazionale per le politiche del trasporto pubblico locale, istituito con l'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al quale, in applicazione della disposizione di legge, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale dovranno trasmettere i dati economici e sul trasporto utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore.

L'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi, da parte delle singole Regioni, comporterà una progressiva riduzione delle risorse statali destinate alle stesse.

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PASSERA

(14 marzo 2013)

---

BELISARIO, BUGNANO. - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

secondo quanto denunciato dalle organizzazioni sindacali, la società Autostrade per l'Italia avrebbe deciso di ridimensionare l'operatività ed effettuare tagli al personale del servizio viabilità degli ausiliari che lavorano in turni di 24 ore su 24 a fianco della polizia stradale, sui tratti di propria competenza delle autostrade A21 Torino-Piacenza, A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, A7 Milano-Genova;

la società Autostrade per l'Italia ha addotto necessità economiche per giustificare ufficialmente tale decisione, ma le organizzazioni sindacali denunciano che la vera motivazione sarebbe la ricerca di un aumento dell'utile di gestione che, grazie al recente aumento dei pedaggi, ammonterebbe già a circa 820 milioni di euro, parte dei quali avrebbero dovuto peraltro essere destinati al miglioramento della sicurezza stradale;

considerato che:

la figura dell'ausiliario della viabilità è stata creata attraverso un protocollo d'intesa sottoscritto nel 1998 tra Ministero dell'interno ed ANAS, ai fini di garantire una migliore sicurezza nelle autostrade;

l'introduzione dell'ausiliario della viabilità sulle autostrade ha determinato un abbattimento dei tempi di intervento per il ripristino delle funzioni *standard* minimali oltre a garantire maggiore sicurezza per gli utenti in transito. A conferma di ciò l'ausiliario della viabilità rientra nelle categorie di lavoratori soggetti alla legge 12 giugno 1990, n. 146: considerati come servizi pubblici essenziali, sono fra quei lavoratori che per legge devono,

anche in caso di sciopero, garantire dei contingenti minimi sempre in servizio;

l'ausiliario della viabilità, effettuando attività di pattugliamento, garantisce una tempistica d'intervento pressoché immediata, soprattutto su incidenti con blocco del traffico, con versamento di sostanze infiammabili e tossiche, con feriti bloccati dalle lamiere, in caso di macro tamponamenti, di controllo di eventuali scarichi di sostanze inquinanti sulle piazzole d'emergenza con forte impatto negativo per l'ambiente, di pedoni in carreggiata, di veicoli fermi sulle corsie di scorrimento, di eventi atmosferici, di auto ferme in corsia di emergenza e molto altro ancora;

la decisione della società Autostrade per l'Italia di ridimensionare l'operatività degli ausiliari della viabilità rischia di avere gravi conseguenze sui livelli di sicurezza stradale e sulla qualità e tempestività degli interventi di soccorso,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

quali azioni concrete intenda porre in essere al fine di garantire il pieno mantenimento dei livelli di sicurezza sulle autostrade da parte delle società concessionarie e impedire la riduzione e il demansionamento degli ausiliari della viabilità.

(4-08659)

(13 novembre 2012)

PONTONE. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

nel 1998 è stata introdotta la figura dell'ausiliario della viabilità (AdV) ovvero quell'operatore addetto al controllo e al mantenimento delle condizioni di sicurezza della rete autostradale;

costoro, a bordo di automezzi furgonati dotati di dispositivi luminosi di segnalazione visiva e di attrezzature di pronto impiego utili per gestire situazioni di emergenza, sono addestrati per individuare tutti i potenziali pericoli per la circolazione, in costante presenza di traffico, per risolverli o segnalarli ai veicoli che sopraggiungono;

essi rientrano nelle categorie di lavoratori soggetti alla legge n. 146 del 1990 e, essendo considerati servizi pubblici essenziali, anche in caso di sciopero, devono garantire sempre il servizio cui sono preposti;

premessi, inoltre, che:

ad oggi, a distanza di oltre 15 anni dal loro avvio, i loro servizi non sono ancora del tutto uniformi sulla rete autostradale nazionale ma, al

contrario, è possibile registrare la loro presenza a macchia di leopardo nelle diverse aree del Paese;

inoltre, gli operatori AdV vengono impiegati, talora, per mansioni manutentive delle tratte autostradali in luogo di compiti più pertinenti quali la garanzia della sicurezza;

considerato che:

ad oggi non è ancora stato fatto un intervento normativo adeguato finalizzato a istituzionalizzare la figura dell'ausiliario della viabilità;

anche il piano organizzativo posto in essere da Autostrade per l'Italia per gli operatori, a giudizio dell'interrogante, non garantisce adeguatamente la sicurezza degli utenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra riportato;

se ritenga di dover intervenire predisponendo le linee di indirizzo necessarie per istituzionalizzare la figura degli ausiliari della viabilità al fine di meglio garantire la sicurezza sia degli automobilisti sia del personale ad essa delegato.

(4-08732)

(21 novembre 2012)

SAIA, BUTTI, CASTIGLIONE, POLI BORTONE, AUGELLO, TANCREDI, MENARDI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

è indubbio che negli ultimi anni il livello d'incidentalità sulle strade è diminuito: a ciò sono concorsi vari fattori come l'adozione di strumenti tecnologici, informatici e strumentali in tutta la rete autostradale italiana;

sono stati anche importanti il rinnovo del parco veicoli a livello mondiale, le norme inserite nel nuovo codice della strada riguardanti la guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e, non per ultima, l'introduzione della patente a punti. Ma a tutto ciò va aggiunto un elemento fondamentale, nella circolazione sulla rete autostradale: l'introduzione nel 1998 dell'ausiliario della viabilità (AdV). Il suo inserimento ha determinato un abbattimento dei tempi di intervento per il ripristino delle funzioni *standard* minimali della rete oltre a garantire maggiore sicurezza per gli utenti in transito. A conferma di ciò l'AdV rientra nelle categorie di lavoratori soggetti alla legge n. 146 del 1990 considerati come servizi pubblici essenziali, e coloro che per legge devono, anche in caso di sciopero, garantire dei contingenti minimi sempre in servizio;

risulta sicuramente difficile "pesare" importanza e impatto su incidenti e situazioni di pericolo di tutti gli elementi appena analizzati, risulta tuttavia agli interroganti che attuando quanto recentemente proposto da Autostrade per l'Italia si corra il rischio di andare a valutare, sulla pelle degli utenti, quale sia il reale valore degli AdV nei confronti della sicurezza e quanto sia il loro contributo nella riduzione degli incidenti e delle relative conseguenze;

L'AdV, interpretato in maniera corretta, effettuando l'attività di pattugliamento, garantisce una tempistica d'intervento pressoché immediata, soprattutto in caso di incidenti con blocco del traffico, con versamento di sostanze infiammabili o tossiche, feriti bloccati dalle lamiere, macro-tamponamenti, controllo di eventuali scarichi di sostanze inquinanti nelle piazzole d'emergenza, pedoni in carreggiata, veicoli fermi sulle corsie di scorrimento o di emergenza e molto altro ancora. Gli interroganti ritengono che l'attività di pattugliamento rimanga la mansione principale per garantire la sicurezza di tutti i soggetti che percorrono la rete autostradale, siano essi utenti, soccorritori o AdV stessi;

in alcune unità produttive l'organizzazione garantisce tempi di intervento calcolati in 7-10 minuti. L'abbattimento della tempistica di intervento, statisticamente, ha portato ad una riduzione della percentuale d'incidentalità molto rilevante;

non bisogna dimenticare che l'ausiliario della viabilità è stato creato attraverso un protocollo d'intesa sottoscritto tra Ministero dell'interno ed Anas ai fini di garantire una migliore sicurezza nelle autostrade. Per l'attivazione del protocollo l'allora società concessionaria beneficiò di un aumento sulle tariffe di pedaggio;

a giudizio degli interroganti oggi, a distanza di quasi 15 anni dalla sigla del protocollo, singolare e allarmante è il servizio a macchia di leopardo offerto in termini di sicurezza sulle nostre autostrade, dove a fronte di molteplici concessionarie si trovano quasi altrettante figure di AdV. Ma più di tutto è preoccupante l'utilizzo che viene genericamente richiesto all'AdV, ossia l'impegno in attività manutentive programmate, come salatura invernale, falciatura verde, potatura ramaglie, tinteggiatura edifici e altre attività che non hanno niente a che fare con la viabilità e che invece distolgono questa delicata figura professionale dai compiti di garantire la sicurezza stradale;

da molti mesi e a più riprese è stato inoltre sollecitato un intervento normativo per "istituzionalizzare" queste figure nei servizi di polizia stradale, soprattutto per il rilevamento di incidenti e per il controllo della viabilità;

a detta degli interroganti il piano di riassetto della figura dell'AdV da parte della società Autostrade per l'Italia non è atto a garantire la sicurezza degli utenti e dei dipendenti. Anzitutto lo sdoppiamento delle unità (che attualmente sono composte da due operatori) è un sicuro svantaggio e anche il paventato aumento del numero di veicoli di servizio non si tramuta in van-

taggio per la sicurezza se il personale delegato ai compiti viene utilizzato come "polifunzionale a turno", in grado di effettuare più attività di manutentore che di viabile, anche per la scarsa formazione ricevuta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo stia seguendo con le dovute necessarie attenzioni la vertenza in atto;

se abbia ricevuto ufficialmente da una o più concessionarie di servizi autostradali una proposta di revisione dell'attuale servizio di AdV;

quali siano le linee guida del Ministero sull'utilizzo della figura dell'AdV autostradale;

come intenda governare la questione della sicurezza stradale e del personale ad esso delegato nell'ottica del mutamento dei fattori traffico, mezzi, strade, tecniche e strumenti di manutenzione.

(4-08613)

(7 novembre 2012)

RISPOSTA.<sup>(\*)</sup> - Per quanto di competenza, si forniscono le informazioni che seguono.

La figura professionale dell'ausiliario della viabilità autostradale è stata introdotta con protocollo d'intesa stipulato in data 25 marzo 1998 tra il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e Aiscat (Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori), senza alcun beneficio in termini di aumento delle tariffe da pedaggio per la concessionaria.

L'introduzione costituiva una risposta rapportata ai livelli di incidentalità che si registravano in quegli anni; lo scenario, dal 1998 ad oggi, si è sostanzialmente modificato: a fronte di un traffico dello stesso livello dell'attuale ed in forte crescita, l'incidentalità era di circa il 50 per cento superiore a quella odierna e gli incidenti mortali erano quasi il triplo degli attuali.

Tale positiva evoluzione deriva dal fatto che la società Autostrade per l'Italia (Aspi), così come le altre società concessionarie, sotto la vigilanza dell'allora Ispettorato di vigilanza concessioni autostradali di Anas, oggi trasformato nella Struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero, si è impegnata per migliorare tutti i parametri di sicurezza autostradale a beneficio dei viaggiatori. Gli interventi hanno riguardato l'infrastruttura e la gestione operativa per incrementare la sicurezza sulla re-

---

<sup>(\*)</sup> Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

te, nonché le iniziative volte a migliorare la comunicazione per incidere sul comportamento di guida dei viaggiatori.

Di seguito si espongono, in termini sintetici ed esemplificativi, i più significativi interventi sulle infrastrutture e sulla gestione operativa per la sicurezza posti in essere da Autostrade per l'Italia: 1) sono state aumentate le corsie; 2) è stato introdotto l'asfalto drenante (antipioggia) che ricopre l'intera rete autostradale, se si escludono i tratti in cui non è opportuno intervenire con tale asfalto come le tratte di montagna, le tratte in galleria o le tratte sulle quali sono in corso interventi di adeguamento; 3) si è proceduto alla sostituzione e all'ammodernamento della rete, con l'installazione di barriere spartitraffico di ultima generazione, raggiungendo oltre il 90 per cento della rete stessa; 4) è stato dato avvio al piano di sicurezza delle gallerie, nel rispetto della direttiva comunitaria e nazionale in materia, con l'obiettivo dell'ultimazione per il 2019. Gli interventi riguardano gli impianti di illuminazione, di ventilazione, antincendio e controllo del traffico; 5) è stata data esecuzione agli interventi di messa in sicurezza in corrispondenza dei punti che registrano incidentalità superiore alla media. Tali interventi consistono nel potenziamento della segnaletica *standard*, l'installazione di segnaletica luminosa e interventi di stesa di pavimentazione ad alta aderenza.

Da segnalare, inoltre, gli effetti del calo del traffico. Attualmente, le ore di coda sono del 60 per cento inferiori a quelle del periodo citato ed il tasso di mortalità, rispetto al 1999, si è ridotto del 75 per cento. Solo tra il 2010 ed il 2011 il calo dei decessi è stato del 13 per cento.

Anche la comunicazione verso gli utenti ha subito un'evoluzione, sono pochi gli eventi rilevati dal servizio viabilità, essendo aumentati percentualmente quelli segnalati da polizia stradale e utenza, così come informazione e controllo sulla rete possono far conto su un numero di pannelli informativi a messaggio variabile 5 volte superiore a quello del 1998 e su 1.700 telecamere contro le 260 dell'epoca.

Dunque, i fattori che avevano stimolato l'introduzione del servizio viabilità oggi sono notevolmente migliorati.

Pertanto, la concessionaria Aspi sta valutando i necessari adeguamenti organizzativi, mantenendo per il personale oggi in servizio la continuità occupazionale e prevedendo la valorizzazione delle risorse oggi disponibili anche attraverso processi di riconversione professionale. La questione viene seguita con la dovuta, necessaria attenzione dal Dicastero e ad oggi non risultano pervenute proposte di revisione dell'attuale servizio ausiliari della viabilità.

Nell'ambito delle proprie valutazioni, la concessionaria non potrà che tener conto della necessità di una gestione corretta delle risorse addette alla viabilità, alla luce della trasformazione del contesto della sicurezza autostradale; l'evoluzione dei parametri della sicurezza, a seguito degli interventi descritti, comporterà necessariamente adeguamenti progressivi delle modalità organizzativo-gestionali.

L'intento è quello di garantire e potenziare tutti gli strumenti operativi che assicurano il progressivo innalzamento dei livelli di sicurezza per gli utenti autostradali, mantenendo, al contempo, la doverosa sensibilità ed attenzione ai contesti occupazionali, anche in considerazione dell'attuale congiuntura economica.

Il Ministero, pertanto, è in attesa che la concessionaria concluda la fase di valutazione su come adeguare l'organizzazione del servizio viabilità, per una successiva ed adeguata analisi per i profili di competenza.

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PASSERA

(29 gennaio 2013)

---

BETTAMIO. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

l'interesse del sistema economico italiano per il mercato cinese è in continua evoluzione e, pertanto, la richiesta di visti d'ingresso, sia turistici che di affari, per l'Italia sta proporzionalmente aumentando;

come è stato ribadito anche nel corso dell'audizione presso le Commissioni congiunte Affari esteri della Camera dei deputati e del Senato del 24 ottobre 2012, l'emissione dei visti è una attività che, per motivi di sicurezza e per la rilevanza delle risorse che porta nelle casse dello Stato, deve essere gestita ordinariamente, in maniera trasparente e nel rispetto della normativa Schengen, prevedendo che l'accesso al programma VIS (Visa Information System) di Schengen, l'esame delle domande, i colloqui e la decisione ultima sulle domande di visto competano esclusivamente al personale di ruolo appositamente abilitato, mentre al personale a contratto siano affidate l'attività di collaborazione relativa alla sola raccolta delle domande stesse e l'istruzione delle pratiche di visto;

in tale contesto, per rispondere all'esigenza di incrementare il personale che opera nel settore dei visti delle sedi diplomatico-consolari della Repubblica Popolare Cinese, l'Amministrazione degli Esteri sta procedendo all'assunzione di personale a contratto ai sensi dell'art. 41-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda - in ottemperanza alla normativa Schengen - affiancare al personale locale a contratto, incaricato della attività *front office*, funzionari di ruolo cui siano riservate le attività di controllo e di decisione (*back office*);



se intenda adottare misure atte ad evitare che si crei un pericoloso effetto a "collo di bottiglia" che potrebbe avere, come conseguenza, o un deciso rallentamento del servizio o, in alternativa, il rilascio di visti senza un adeguato controllo ed il dovuto rispetto delle norme di sicurezza e di Schengen.

(4-08878)

(18 dicembre 2012)

RISPOSTA. - L'assunzione di 40 unità di impiegati a contratto nelle sedi in Cina è parte di un potenziamento del servizio visti che il Ministero sta realizzando in quel Paese, a fronte del crescente numero di domande di visto per accompagnare lo sviluppo sia delle nuove rotte di flussi turistici verso l'Italia che delle nostre relazioni economico-commerciali.

È previsto che tale assunzione sia accompagnata da un progressivo incremento di personale delle aree funzionali di grado adeguato, cui affidare proprio quelle funzioni di controllo e decisione segnalate al fine di evitare "colli di bottiglia" nella trattazione delle pratiche di visto. Con la recente lista straordinaria di pubblicità di posti-funzione sono stati disposti i primi due rafforzamenti, rispettivamente per l'ambasciata a Pechino e il consolato generale a Canton. Ulteriori potenziamenti sono allo studio in vista delle liste del 2013.

In particolare, i nuovi contrattisti, assunti a tempo indeterminato, sono destinati a sostituire e potenziare il personale che, da alcuni anni a questa parte, è stato assicurato, a tempo determinato, grazie alla collaborazione tra la Farnesina e l'Enit.

Il Ministero sta realizzando ulteriori ottimizzazioni dei processi di lavoro nelle tre rappresentanze di Pechino, Shanghai e Canton, oltre che nelle altre principali sedi nel mondo, ed in nessun caso le domande di visto vengono trattate con rigore approssimativo. Ogni singola domanda di visto, infatti, deve essere accompagnata dall'adeguata prevista documentazione di supporto, anche sulla base di una normativa armonizzata elaborata a livello comunitario. Inoltre, viene sempre assicurato l'esame delle pratiche tramite il "sistema informazioni Schengen" ed il "Visa information system", che garantiscono adeguati controlli di sicurezza, nel rispetto delle norme vigenti.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

DE MISTURA

(15 gennaio 2013)

BEVILACQUA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il primato dell'organizzazione criminale calabrese è segnalato nell'ultima relazione del Ministero dell'interno sull'attività delle Forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica;

gli investigatori più attenti alla realtà della criminalità organizzata non hanno dubbi: la 'ndrangheta è radicata nel territorio calabrese, ma al tempo stesso ha propaggini rilevanti in larga parte del territorio nazionale;

si è fatta inoltre particolarmente insidiosa e preoccupante la capacità della stessa di infiltrarsi nel sistema imprenditoriale attraverso l'investimento di enormi capitali;

sia l'attività imprenditoriale che l'attività politica in Calabria, da sempre, ma ancora più recentemente, sono state oggetto di atti di violenza e minacce da parte della criminalità organizzata. Negli ultimi tempi, tali episodi hanno interessato in particolare il territorio di Vibo Valentia;

dal mese di settembre 2011 si è registrata una recrudescenza criminale in costante aumento: l'8 settembre viene incendiato un deposito di legname di proprietà dell'ex Presidente del Tribunale; il 14 viene ferito a Nicotera marina l'insegnante Antonio Rizzo;

sempre nello stesso mese lo scoppio di una bomba prende di mira l'esercizio commerciale di detersivi "Splendidi splendenti" creando sgomento e paura fra gli abitanti della città;

nel mese di ottobre a Comerconi, frazione di Nicotera, numerosi colpi da fuoco sono stati esplosi da ignoti contro le vetrate di un capannone dell'azienda "Soave SpA" di Antonio Commerci, una ditta a conduzione familiare, che ultimamente stava realizzando due nuovi progetti, uno per l'imbottigliamento di acque minerali e uno per la realizzazione di un impianto di calcestruzzo. Il medesimo episodio si è ripetuto contro il portone della sua casa vinicola nei primi giorni del mese di gennaio 2012. Gli inquirenti stanno seguendo tutte le piste, privilegiando quella del *racket* che impone il pagamento del pizzo;

nel mese di novembre 2011 un ordigno ad alto potenziale è stato fatto esplodere contro la serranda dell'abitazione della famiglia titolare dell'impresa edile Grasso a San Costantino Calabro, nel vibonese, causando diversi danni anche alle auto e alle abitazioni parcheggiate in zona;

a dicembre la violenza criminale non arretra, anzi rilancia. Vittima ancora una volta degli attacchi mafiosi Domenico Deodato, di Ionadi, titolare del bar pasticceria "Il Pasticcino" e un panificio appartenente alla ventiquattrenne Immacolata Catania, a Vena di Jonadi, dato alle fiamme da ignoti;

l'ennesimo atto intimidatorio è stato inferto anche nel nuovo anno ai soci della cooperativa Po.Ro. edile S.C. di Rombiolo con l'esplosione di due colpi d'arma da fuoco contro il portone condominiale dell'abitazione del presidente Vito Antonio;

un altro deprecabile episodio di violenza, successivamente, ha visto come vittima una persona che vive da sola, la professoressa di tecnologia nella scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri" di Vibo Valentia;

tali atti criminosi non esauriscono il lungo elenco di attentati che si sono verificati negli ultimi anni poiché non si conta il numero di negozi e di attività commerciali dati alle fiamme dall'inizio del 2011;

in tale contesto, nonostante l'impegno profuso dagli agenti di pubblica sicurezza, la dislocazione dei presidi di polizia non sempre risulta sufficiente a fronteggiare tali situazioni, anzi sembrerebbe che, nonostante l'intensificarsi, di recente, degli episodi criminali si paventerebbe addirittura l'ipotesi di chiusura del presidio di Polizia di Nicotera,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario, in considerazione della complessità e della disomogeneità del territorio, una rivisitazione della pianta organica delle Forze di polizia cercando anche di mettere a disposizione degli operatori strumenti e mezzi avanzati al fine di garantire una maggiore efficacia e funzionalità al loro operato;

se non intenda intraprendere urgenti iniziative al fine di garantire l'incolumità delle strutture e delle persone che già sono state oggetto di attentati;

qualora rispondesse al vero la notizia della chiusura del presidio di Polizia di Nicotera, quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di scongiurare tale ipotesi che comporterebbe ulteriori gravi problemi ad un territorio già penalizzato da una crisi economica devastante e imperante.

(4-06702)

(26 gennaio 2012)

**RISPOSTA.** - Gli atti intimidatori, maturati nella provincia di Vibo Valentia, sono al vaglio degli organi di polizia che, in sede di varie riunioni tecniche di coordinamento, hanno disposto mirate attività di controllo del territorio nonché, per alcuni casi, adeguate misure di vigilanza.

Il dispositivo provinciale di sicurezza pubblica prevede 1.282 operatori appartenenti alle tre Forze di polizia (321 della polizia di Stato, 715 dell'Arma dei carabinieri e 246 della guardia di finanza).

Il comando generale dell'Arma dei carabinieri, inoltre, per corrispondere all'esigenza di maggior percezione di sicurezza da parte della popolazione ha disposto il potenziamento dell'azione di controllo del territorio mediante l'incremento dei servizi esterni di alcune stazioni e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia.

Il comando generale della guardia di finanza ha assicurato che terrà conto della carenza di organico registrata su alcuni presidi della zona, in occasione delle future immissioni in servizio degli allievi, nonché nell'ambito della ripianificazione del personale in relazione agli impieghi necessari sia a livello periferico che centrale.

Si soggiunge, infine, che non è prevista la chiusura del "presidio di polizia" di Nicotera ove attualmente operano due comandi stazione dei carabinieri, con 17 militari, e la brigata della guardia di finanza, con 12 unità.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

DE STEFANO

(29 gennaio 2013)

---

BOLDRINI. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la ricongiunzione dei contributi è quell'istituto che consente di riunire tutti i periodi contributivi in un'unica gestione al fine di percepire un'unica pensione;

la ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito dall'Inps, ai sensi della legge n. 29 del 1979, consente ai lavoratori dipendenti di ricongiungere tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni;

dal 1° luglio 2010, detta ricongiunzione prevede il pagamento di un onere da parte del contribuente;

l'istituto della ricongiunzione consente, ai sensi della legge n. 45 del 1990, anche ai liberi professionisti di ricongiungere i periodi di contribuzione maturati presso le varie casse di previdenza;

anche tale tipo di ricongiunzione è onerosa;

premessi, inoltre, che a quanto risulta all'interrogante:

detta ricongiunzione è pesantemente onerosa per i richiedenti e, in conseguenza, impossibile da sostenere;

gli uffici dell'Inps hanno calcolato che i soggetti aventi posizione contributiva in almeno due gestioni, che si trovano nella condizione di procedere alla ricongiunzione e che andranno in pensione tra il 2013 e il 2022 sarebbero circa 600.000;

il Parlamento sarebbe favorevole a varare norme in grado di consentire il cumulo di posizioni previdenziali diverse e ricongiunzioni a titolo non oneroso,

l'interrogante chiede di sapere in quali modi il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intervenire al fine di risolvere il problema di coloro ai quali è d'obbligo pagare il ricongiungimento delle pensioni.

(4-08667)

(14 novembre 2012)

LANNUTTI, CARLINO. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

si apprende da notizie di stampa diffuse su *Internet* (si veda, ad esempio, un trafiletto su "Blitz quotiziano" del 2 settembre 2011) che un'impiegata di 57 anni, L.S., dipendente del consorzio Melavì di Ponte in Valtellina (Sondrio), ha chiesto all'Inps la ricognizione della sua posizione contributiva, e la risposta è stata positiva, versando però 654.054,48 euro, in una sola soluzione, oppure 190 rate da quasi 4.800 euro l'una per un totale di 909.900,58 euro (calcolando pure gli interessi annui, fissati dall'Inps al 4,5 per cento). Lo denuncia la stessa funzionaria che ha scritto una lettera ai giornali;

"anche con una prospettiva di vita di ancora 30 anni - ha detto scoraggiata l'impiegata - non riuscirei mai a recuperare una così ingente cifra. Nell'Italia dei tanti privilegi è sconcertante che io non possa andare in pensione dopo 40 anni di ininterrotto lavoro";

L. S. aveva scritto all'Inps perché il 23 novembre 2011 avrebbe maturato i 40 anni di lavoro (a lungo è stata in servizio al Municipio del suo paese, quindi con contributi versati all'Inpdap, poi è passata al consorzio che raggruppa i produttori di mele della Valtellina). La sede provinciale di Sondrio dell'istituto nazionale previdenziale le ha risposto di avere accolto la sua domanda, ma che prima di poterla definire "pensionata" ella deve sborsare quella cifra;

considerato che:

la ricongiunzione dei contributi è quell'istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione;

in base a quanto disposto dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 30 luglio 2010 è stata abolita la possibilità di costituire gratuitamente presso l'Inps, la posizione assicurativa, alla cessazione del rapporto assicurativo presso un Fondo alternativo al fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), facendo ad esempio confluire i contributi maturati dall'Inpdap all'Inps;

ciò comporta che non è più possibile trasferire la contribuzione nel FPLD in favore di soggetti cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010, nell'ipotesi in cui il trasferimento dei periodi assicurativi dovesse avvenire d'ufficio, a presentare la prescritta domanda, qualora gli interessati non abbiano provveduto entro il 30 luglio 2010, ancorché la cessazione del servizio sia avvenuta anteriormente a tale data;

per i predetti soggetti, riguardo ai quali non è più possibile l'unificazione automatica dei periodi assicurativi verso il FPLD, vale la facoltà di chiedere la ricongiunzione onerosa;

in particolare le disposizioni previste dai commi da 12-*sexies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 hanno abrogato tutte le norme che prevedevano il trasferimento della contribuzione all'Inps gratuitamente: legge 2 aprile 1958, n. 322 (ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza); articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 (fondo di previdenza per gli elettrici); articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (fondo di previdenza per i telefonici); articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (personale dipendente dalle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli istituti di previdenza ora Inpdap, personale iscritto all'Istituto postelegrafonici (Ipost); articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (dipendenti civili e militari in servizio permanente e continuativo); articolo 21, comma 4, e articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento);

ne consegue che, alle domande di ricongiunzione presentate a partire dal 1° luglio 2010, per il trasferimento dei contributi accreditati al fondo dei lavoratori dipendenti dell'Inps, così come prevede la legge n. 29 del 1979, si dovranno applicare le regole sul calcolo e il pagamento dell'onere previsto per i riscatti;

prima del 1° luglio 2010 questo tipo di ricongiunzione avveniva senza oneri per il richiedente. L'unico obbligo era sulle spalle delle gestioni, che dovevano trasferire nel Fondo i contributi relativi ai periodi ricongiunti, più gli interessi al tasso annuo del 4,50 per cento;

l'abrogazione della costituzione gratuita della posizione assicurativa presso l'Inps è fortemente penalizzante per le dipendenti pubbliche che vorranno accedere al pensionamento di vecchiaia con i requisiti anagrafici più favorevoli previsti nel settore privato. Queste lavoratrici saranno costrette a ricorrere alla ricongiunzione della contribuzione, ora diventata onerosa. Altrettanto penalizzati saranno tutti i lavoratori che hanno versato la contribuzione in diverse gestioni pensionistiche;

inoltre queste modifiche penalizzano gravemente le donne, non solo per l'età, ma ancor di più per il fatto che le ricongiunzioni di cui al citato articolo 1 della legge n. 29 del 1979 sono divenute onerose e vengono applicate le stesse modalità di calcolo di cui all'articolo 2 della medesima leg-

ge. Sono molte le donne che devono trasferire i contributi all'Inps, perché non possono sostenere le spese di una ricongiunzione verso l'Inpdap anche se conveniente per avere una pensione migliore;

questo è avvenuto senza valutare le ricadute che si sarebbero determinate su molti altri lavoratori, in particolare quelli dei settori elettrico e telefonico. Per questi ultimi ora la ricognizione all'AGO di quanto versato ai fondi telefonici ed elettrici equivarrebbe ad un autentico "salasso" di parecchie decine di migliaia di euro;

l'onere di questa ricongiunzione, spesso assai gravoso (la spesa può arrivare a toccare anche quota 300.000 euro), è tale da indurre i lavoratori a proseguire l'attività lavorativa anche dopo il raggiungimento dei requisiti per la pensione, costituendo di fatto una discriminazione per questa categoria di lavoratori rispetto a coloro che hanno maturato posizioni contributive con un fondo unico;

il Ministro in indirizzo, in apertura del «Forum In Previdenza 2011», organizzato nel mese di aprile a Roma dalla Cassa nazionale di previdenza dei dottori commercialisti, ha affermato che per valorizzare l'intera vita contributiva dei lavoratori il Governo potrebbe rimettere mano alla normativa sulle ricongiunzioni dei periodi assicurativi accreditati in diversi enti della previdenza obbligatoria e sulle totalizzazioni;

il Ministro ha inoltre dichiarato che per definire i termini degli interventi, soprattutto alla luce delle difficoltà emerse nell'utilizzo della ricongiunzione onerosa, sarebbe stato costituito un tavolo tecnico tra Inps, Ministero del lavoro e Ministero dell'economia e delle finanze,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la ricongiunzione, indipendentemente dalla gestione di provenienza e di destinazione, diventerà sempre più importante, considerato che, soprattutto i giovani, cambieranno spesso lavoro;

quali azioni concrete intenda porre in essere al fine di far cessare questa situazione discriminatoria per garantire l'equità cui deve essere improntato il sistema di previdenza di un Paese democratico, attivandosi, per quanto di competenza, al fine di rivedere le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 78 del 2010 così ripristinando la possibilità per tutti i lavoratori di ricorrere gratuitamente alla ricongiunzione;

se sia mai stato costituito il tavolo tecnico annunciato dal Ministro e, nell'eventualità, quali ne siano stati gli esiti.

(4-05907)

(21 settembre 2011)

LANNUTTI, CARLINO. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha eliminato la possibilità di trasferire gratuitamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la contribuzione versata nei fondi esclusivi e sostitutivi. Il citato decreto-legge n. 78 del 2010 ha, altresì, reso onerosa la ricongiunzione verso l'INPS della contribuzione versata dalle lavoratrici e dai lavoratori in fondi diversi;

in particolare le disposizioni previste dai commi da 12-*sexies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 hanno abrogato tutte le disposizioni che prevedevano il trasferimento della contribuzione all'INPS gratuitamente: legge 2 aprile 1958, n. 322 (ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza); articolo 3, comma 14, del decreto-legislativo 16 settembre 1996, n. 562 (fondo di previdenza per gli elettrici); articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (fondo di previdenza per i telefonici); articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (personale dipendente dalle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli istituti di previdenza ora Inpdap, personale iscritto all'istituto postelegrafonici - Ipost); articolo 124 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (dipendenti civili e militari in servizio permanente e continuativo); articolo 21, comma 4, e articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento);

per poter cumulare, in modo non oneroso, i contributi ai fini del diritto ad un'unica pensione, attualmente è necessario avere almeno tre anni di contribuzione versata in ogni singola gestione o fondo, altrimenti non è possibile effettuare la totalizzazione e comunque non esiste una reale reciprocità tra gli enti, tra i fondi sostitutivi, i fondi professionali e il calcolo della prestazione avviene solo con il sistema contributivo (per di più secondo un criterio specifico) e, quindi, in modo penalizzante per chi avrebbe avuto il diritto al calcolo retributivo se gli stessi contributi fossero stati in un unico fondo;

le ricongiunzioni sono diventate pesantemente onerose tanto da trasformarsi in una questione sociale. A riguardo sono giunte all'interrogante numerose segnalazioni di lavoratori che lamentano di essere vittima di questa grave ingiustizia;

considerato che:

gli oneri che lavoratrici e lavoratori sono costretti a pagare al fine di ottenere la ricongiunzione, e dunque utilizzare i contributi che, comunque, hanno già versato, sono alquanto rilevanti;

in caso di mancato pagamento dei gravosi oneri, tali lavoratori e lavoratrici sono costretti a rinunciare alla valorizzazione di parte della propria contribuzione ai fini pensionistici;



la flessibilità, che degenera spesso in precarietà, induce la maggior parte dei lavoratori a passare dal lavoro dipendente al lavoro autonomo e a progetto e viceversa, porta spesso ad accumulare contributi versati in diverse gestioni previdenziali, con difficoltà nel raggiungimento dei requisiti che permettono di andare in pensione ed avere perlomeno quello che si è versato;

in data 27 luglio 2011 la Camera dei deputati ha approvato la mozione 1-00690 con la quale si impegna il Governo a prevedere iniziative normative idonee per ripristinare la gratuità della ricostituzione di posizione assicurativa presso l'INPS,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga necessario che vada garantita una pensione unica a tutti i lavoratori e le lavoratrici che si sono trovati ad avere l'iscrizione previdenziale anche presso due fondi diversi e che vada garantita l'equità tra due persone che hanno lavorato 40 anni, indipendentemente dal fatto che siano state iscritte ad un unico fondo o a più fondi pensionistici;

quali urgenti iniziative normative, tenendo conto dei mutamenti intervenuti nel mercato del lavoro in conseguenza dei quali è sempre più frequente il cambiamento di attività lavorative e di datori di lavoro nel corso della vita, intenda promuovere al fine di consentire ai lavoratori di ottenere una completa e gratuita ricostruzione della propria posizione previdenziale senza ingiustificate perdite di versamenti contributivi, eliminando le disparità di trattamento di cui sono vittime lavoratrici e lavoratori, che comportano danni proprio a coloro che hanno avuto, o sono stati costretti ad avere, maggiore flessibilità rispetto alle diverse forme lavorative.

(4-07851)

(3 luglio 2012)

RISPOSTA.<sup>(\*)</sup> - Si chiede di sapere in quale modo il Governo intende intervenire al fine di modificare l'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui ha reso oneroso l'istituto della ricongiunzione modificando la previgente disciplina che sanciva il generale principio della gratuità.

Com'è noto la legge n. 29 del 1979 consente il conseguimento di un'unica pensione da parte di lavoratori che siano stati iscritti a diverse gestioni pensionistiche, mediante trasferimento di tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione.

La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata in alternativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), gestito dall'Inps ai

---

<sup>(\*)</sup> Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

sensi degli artt. 1 e 4, ovvero una gestione previdenziale diversa (sostitutiva, esonerativa o esclusiva dell'assicurazione obbligatoria) ai sensi degli artt. 2 e 4.

Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel FPLD dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici "alternativi" avveniva senza oneri per il richiedente.

Esisteva solo l'obbligo, a carico delle predette gestioni, di trasferire nel Fondo la contribuzione relativa ai periodi ricongiunti, maggiorata di interessi al tasso annuo del 4,50 per cento. Era invece onerosa sia l'operazione che riguardava periodi contributivi provenienti dalle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), sia la ricongiunzione richiesta ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29 del 1979.

Il Governo precedentemente in carica, con il decreto-legge n. 78 del 2010, ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'onerosità della ricongiunzione, qualunque sia la gestione di provenienza dei periodi interessati e a prescindere dalla natura dell'attività (subordinata o autonoma) alla quale si riferiscono i relativi contributi.

In particolare, l'onere di ricongiunzione (il quale dovrebbe giustificarsi, almeno in via di principio, con il vantaggio pensionistico che deriva dalla possibilità di ricongiungere periodi rientranti nel sistema retributivo) viene determinato in relazione alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti ed alla loro valutazione ai fini pensionistici.

Tuttavia, l'applicazione pratica di questo principio ha talvolta generato la determinazione di oneri di ricongiunzione spesso iniqui e insostenibili per gli interessati.

Un ulteriore aspetto di incongruità del sistema nel suo complesso è rappresentato dal fatto che l'abrogazione delle norme che disciplinavano la costituzione della posizione assicurativa ha prodotto rilevanti disparità nei confronti dei lavoratori assicurati presso alcune casse previdenziali gestite dall'Inpdap (Cpdel, Cps, Cpi e Cpug) cessati dal servizio in data anteriore al 31 luglio 2010 (per i quali non trova applicazione la costituzione d'ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD prevista per gli iscritti alla cassa dei dipendenti dello Stato).

La situazione di ingiustizia sostanziale in tal modo determinatasi è risultata tanto più accentuata in quanto l'onere finanziario richiesto agli interessati al fine di procedere alla ricongiunzione onerosa non risulta in alcun modo connesso con il vantaggio economico effettivo che egli otterrà a seguito della ricongiunzione. Anzi, in numerosi casi l'esborso richiesto all'interessato consiste nel sostanziale ri-versamento dei contributi già in precedenza versati, in assenza di un qualunque effettivo beneficio.

A fronte di un problema così complesso, sono state ipotizzate numerose soluzioni.

In un primo momento si era ipotizzata una soluzione in via amministrativa (in seguito rivelatasi non praticabile), mentre in seguito si è consolidata la consapevolezza che solo una soluzione in via normativa fosse idonea ad affrontare il problema nel modo sistematicamente più corretto.

In alcuni casi è stata proposta puramente e semplicemente l'incondizionata gratuità delle ricongiunzioni. Tuttavia, gli oneri finanziari connessi a tali ipotesi si sono rivelati, almeno allo stato, insostenibili.

Il Governo (consapevole della gravità del problema e animato dalla volontà di risolverlo per il maggior numero possibile di interessati individuando tutte le risorse che è possibile mettere in campo) ha chiesto di inserire, nell'ambito della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228), apposite misure volte a dare soluzione alle principali criticità conseguenti alla disciplina introdotta dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010.

In particolare la disposizione dell'art. 1, comma 238, della legge n. 228 del 2012 riconosce anche agli iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpug, che non abbiano presentato domanda entro il 30 luglio 2010, di poter presentare istanza di costituzione della posizione assicurativa nel FPLD secondo quanto già previsto dalla legge n. 322 del 1958 anche successivamente a tale data nel caso in cui le condizioni di trasferibilità (cessazione dall'iscrizione al fondo esclusivo senza diritto a pensione) risultino perfezionate entro la medesima data, assicurando in tal modo omogeneità nell'applicazione delle regole pensionistiche per li iscritti alle diverse gestioni dell'Inps.

Le disposizioni dei commi da 239 a 249 della legge di stabilità per il 2013 introducono, inoltre, una nuova modalità di cumulo dei periodi di contribuzione, superando taluni effetti distorsivi conseguenti alle disposizioni introdotte dalla decreto-legge n. 78 del 2010. In particolare il comma 239, ferma restando la disciplina vigente in materia di ricongiunzioni e totalizzazioni dei periodi assicurativi, riconosce ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria, inclusa la gestione separata dell'Inps, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo, la possibilità di ottenere un unico trattamento pensionistico, cumulando tutti i periodi assicurativi non coincidenti che i soggetti possono far valere presso diverse gestioni, qualora tali periodi non soddisfino i requisiti minimi per il diritto al trattamento pensionistico anche in una singola gestione.

Si ritiene che, operando nel modo indicato, il Governo (pur non eliminando *in toto* le segnalate criticità) abbia comunque fornito una risposta adeguata e tempestiva al problema, anche in considerazione della complessità della questione e delle importanti risorse finanziarie necessarie.

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FORNERO

(21 febbraio 2013)

BOSONE, ANTEZZA, CECCANTI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, D'UBALDO, FERRANTE, GARAVAGLIA Mariapia, GIARETTA, MAGISTRELLI, PERDUCA, PINOTTI, ROSSI Paolo, RUSCONI, SCANU, DELLA SETA, MAZZUCONI, LEGNINI, SOLIANI. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

gli istituti di patronato svolgono, in modo totalmente gratuito, ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, attività di informazione, assistenza, consulenza e tutela, anche in sede giudiziaria, nonché altre attività di sostegno e di servizio di natura tecnica, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani e stranieri presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti;

la gratuità e la professionalità dell'attività prestata sono garantite dalla citata legge n. 152 del 2001, che disciplina in modo rigoroso e dettagliato sia le risorse finanziarie che ne consentono l'erogazione a titolo gratuito, sia le caratteristiche e le qualità del personale adibito a svolgere i servizi in favore dei cittadini;

la costituzione di un patronato è subordinata alla verifica dell'esistenza di precise condizioni di affidabilità organizzativa e finanziaria, ritenute necessarie dal legislatore ai fini della tutela degli interessi dei cittadini e dei lavoratori coinvolti, data la specificità e la delicatezza degli ambiti nei quali si interviene, con compiti di tutela e rappresentanza dei diritti soggettivi nel settore previdenziale, infortunistico e socio-assistenziale;

l'articolo 17, comma 2, della legge n.152 del 2001 prevede: «È fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procacciatori di esplicare qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, nelle materie ivi indicate». I contravventori sono puniti con l'ammenda e, nei casi più gravi, con l'arresto;

un'associazione denominata "PDL - al Servizio degli Italiani" pubblicizza la propria attività nei confronti di pensionati, lavoratori e cittadini in generale nell'ambito dell'assistenza previdenziale, asserendo di disporre di "patronato" per "tutte le pratiche (INPS, INAIL, INPDAP ed altri enti previdenziali)";

nelle dichiarazioni diffuse a mezzo stampa (si veda, ad esempio, l'articolo pubblicato su "Il Giornale" il 20 aprile 2011), in occasione della presentazione di detta associazione, si legge che «a differenza dei patronati il loro servizio sarà completamente gratuito»: tali affermazioni si prestano a un equivoco interpretativo, vale a dire che agli istituti di patronato sia consentito ottenere corrispettivi finanziari per l'attività prestata ovvero che non operi nei loro confronti, in modo efficace, la funzione di controllo e vigilan-

za che spetta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo i termini di legge,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che l'associazione denominata "PDL - al Servizio degli Italiani", relativamente alle attività che si propone di svolgere in ambito previdenziale e assistenziale, si ponga in contrasto con il disposto dell'art. 17, comma 2, della legge n. 152 del 2001;

quali misure si intendano adottare per tutelare adeguatamente i lavoratori, i pensionati e i cittadini nei confronti di un'associazione che, pur non avendo ottenuto il riconoscimento di istituto di patronato ai sensi della legge n. 152 del 2001, intende svolgere funzioni che il legislatore attribuisce esclusivamente agli istituti di patronato quali «persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità» (art. 1 della legge n. 152 del 2001).

(4-05084)

(20 aprile 2011)

RISPOSTA. - Preliminarmente, occorre precisare che l'associazione "PDL - al servizio degli Italiani" non ha mai presentato ai competenti uffici del Ministero alcuna istanza volta al riconoscimento giuridico di un proprio istituto di patronato, ai sensi dell'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (recante: "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale").

L'associazione ha, invece, presentato esclusivamente una richiesta di convenzione, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, al fine di poter usufruire dei servizi dell'istituto di patronato "Informafamiglia".

Occorre precisare, al riguardo, che il Ministero con nota del 19 maggio 2011 ha provveduto a respingere tale richiesta, non riconoscendo nell'organizzazione il carattere di associazione di lavoratori, requisito necessario per poter sottoscrivere le convenzioni ai sensi del citato art. 5.

Infatti, dall'esame del relativo statuto, i competenti uffici del Ministero hanno potuto evincere che tra gli iscritti all'associazione appartengono anche, e non esclusivamente, i lavoratori e che alla stessa possono aderire anche organizzazioni aventi finalità diverse rispetto a quelle aventi ad oggetto la tutela dei lavoratori.

Ciò posto, occorre precisare che, ad oggi, non risulta al Ministero che l'associazione pubblicizzi e svolga un'attività di natura previdenziale ed assistenziale nei confronti di lavoratori, pensionati e cittadini in genere.

Parimenti, non sono pervenute segnalazioni aventi ad oggetto presunti comportamenti irregolari posti in essere dalla medesima tali da indurre

il Ministero ad adottare, nell'ambito della propria attività di vigilanza in materia, gli opportuni provvedimenti.

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FORNERO

(13 febbraio 2013)

BURGARETTA APARO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la stampa locale ha pubblicato degli articoli in cui si riferisce che il sindacato di polizia della provincia di Siracusa denuncia il taglio dei fondi destinati alle Forze dell'ordine, che già soffrono di uno stato di precarietà di mezzi e dell'assenza di materiale di cancelleria per il funzionamento degli uffici;

ci sono poliziotti che utilizzano mezzi difettosi e, al fine di garantire il corretto funzionamento del servizio, acquistano personalmente, a proprie spese, la carta per redigere gli atti d'ufficio;

ad aggravare tale precaria situazione è intervenuta la "manovra estiva" 2010, con la quale sono stati tagliati alle Forze dell'ordine gli emolumenti dovuti per missioni, servizio di ordine pubblico e lavoro straordinario fino al 2013;

nonostante la carenza di organico e le scarse risorse finanziarie e strumentali, la polizia è comunque chiamata a garantire la sicurezza dei cittadini, cui non può ottemperare per mancanza dei mezzi necessari;

sembra paradossale che alla crescita della recrudescenza del fenomeno criminale, in luogo di adottare misure rivolte a garantire un più efficiente servizio, debba corrispondere una diminuzione delle risorse finanziarie assegnate alle Forze di polizia, un taglio per le indennità di lavoro straordinario e di missione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare opportune misure atte a garantire l'ordine pubblico attraverso la piena ed efficiente operatività delle Forze di polizia, garantendo l'assegnazione di dotazioni strumentali e finanziarie, utili all'azione di contrasto della microcriminalità e della criminalità organizzata, con un controllo capillare del territorio, al fine di prevenire e perseguire la commissione di reati e illeciti amministrativi.

(4-04742)

(9 marzo 2011)

RISPOSTA. - Per quanto concerne la problematica dei tagli al comparto sicurezza, si evidenzia che nel periodo 2009-2012 le dotazioni iniziali di bilancio del Dipartimento della pubblica sicurezza, in particolare la spesa riferibile ai consumi intermedi, hanno subito tagli in base a quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2007, dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nonché dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012).

L'articolo 33, comma 8, della legge di stabilità 2012, tuttavia, ha istituito un apposito fondo per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della polizia di stato, dell'arma dei carabinieri e dei vigili del fuoco.

Nell'esercizio finanziario in corso, inoltre, sono state reperite ulteriori risorse, in particolare dai fondi per le missioni internazionali di pace e dai fondi del Ministro, quale quota parte per le esigenze dei consumi intermedi.

Vi sono poi le quote del Fondo unico giustizia che possono essere destinate alla necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico. Al riguardo, nel 2011 sono stati assegnati al Dipartimento della pubblica sicurezza oltre 171 milioni di euro.

Tali disponibilità finanziarie hanno consentito, tra l'altro, su scala nazionale, interventi di manutenzione di mezzi, di impianti e di immobili, di approvvigionamento di carburante, nonché l'attuazione di importanti progetti riguardanti le forze di polizia, di particolare rilevanza strategica e di elevati *standard* tecnologici.

Il Ministero, per meglio monitorare la spesa e destinare le risorse disponibili nei settori che presentano maggiori criticità, sta operando un'attenta programmazione della spesa, anche alla luce della *spending review* cui è chiamata la pubblica amministrazione.

Nell'ambito della programmazione della spesa è stata già effettuata la ripartizione per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili previsto dalla legge di stabilità per il 2012, per una somma complessiva di 115.402.097 euro, e l'integrazione del Fondo esigenze correnti per 25.805.711 euro.

In particolare le spese per le missioni nazionali sono state incrementate di 5.000.000 euro e quelle relative alla cancelleria di 946.043 euro.

Inoltre per l'anno 2012, relativamente ai capitoli appartenenti alla categoria dei consumi intermedi, si è registrato un incremento dello stanziamento iniziale del 17,6 per cento rispetto a quello del 2011.

Con specifico riferimento a quanto segnalato in relazione alla fornitura di carta presso gli uffici di pubblica sicurezza della provincia di Siracusa, l'inconveniente si è presentato nelle fasi di raccolta e di successiva distribuzione dei quantitativi. Sono state dunque adottate iniziative volte ad

ottimizzare tali fasi, mentre per ovviare alla carenza del materiale di cancelleria è stata avanzata una specifica richiesta alla competente direzione centrale, per ottenere l'integrazione della relativa dotazione, anche alla luce delle esigenze straordinarie determinatesi a seguito dei flussi di immigrazione irregolare provenienti dal nord Africa.

Pur in un contesto di riorganizzazione e di contenimento della spesa pubblica, non vi potrà mai essere un arretramento dello Stato sul fronte dell'ordine e della sicurezza pubblica. Le forze di polizia pertanto proseguono nell'incessante monitoraggio del contesto criminale sul territorio, acquisendo preventivamente ogni minimo segnale utile a prevenire e contrastare l'evoluzione di situazioni che possano compromettere la tutela dei cittadini e la salvaguardia del territorio.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

DE STEFANO

(29 gennaio 2013)

---

BUTTI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la realizzazione delle nuove reti di ultima generazione Lte che consentiranno una migliore fruizione di *Internet* e video in mobilità, rispondendo ad esigenze di un mercato sempre più pervaso da *smartphone* e *tablet*, è prevista per gennaio 2013;

una problematica legata all'accensione delle reti Lte è rappresentata dalle interferenze tra le onde radio della telefonia mobile a 800 Mhz con il segnale di ricezione del digitale terrestre televisivo; interferenze che rischiano di oscurare un televisore su 4 a partire dal prossimo gennaio, con l'entrata in funzione dei nuovi *network* 4G;

nello specifico, si tratta di due tipi di interferenze. Un primo tipo riguarda il possibile oscuramento dei canali televisivi da parte delle stazioni radio base Lte di tutti gli operatori, accese in un raggio di 150 metri dalle antenne di ricezione televisiva; un secondo tipo di interferenze è causato dalle frequenze adiacenti ai canali del digitale terrestre (acquistate da Wind);

da una prima bozza del decreto sviluppo, resa pubblica dalla stampa, risulterebbe che gli interventi di mitigazione delle interferenze spetteranno agli operatori di telecomunicazioni assegnatari delle frequenze in banda 800 Mhz (Tim, Vodafone e Wind) e saranno fatti a valere su un fondo costituito da risorse proprie degli operatori di telefonia;

si parla di una possibile ripartizione di questo fondo che vedrà partecipare Wind con una quota di risorse pari al 50 per cento e Telecom Italia e Vodafone con due quote pari ciascuna al 25 per cento;



Telecom Italia e Vodafone si oppongono in modo deciso a tale ipotesi, soprattutto perché in sede di asta è stata Wind ad aggiudicarsi le frequenze "sporche", cioè quelle adiacenti al canale televisivo 60 di "La7" e ai canali del digitale 58 e 59; queste frequenze acquistate da Wind sono costate 15 milioni di euro in meno rispetto a quelle degli altri *competitor*, proprio perché fonte di interferenza;

a tal proposito l'esempio di altri Paesi europei può costituire un utile insegnamento;

nel Regno Unito e in Francia, ad esempio, le *authority* per le comunicazioni hanno stabilito ben prima dell'asta Lte l'istituzione di un fondo da parte degli operatori di telefonia per ovviare ai problemi di interferenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle problematiche rappresentate dalle interferenze fra le onde radio della telefonia mobile a 800 Mhz e il segnale del digitale terrestre televisivo e delle conseguenze che verrebbero rappresentate dal possibile oscuramento di un televisore su quattro a partire dal 2013 quando si avvierà il *network* 4G;

se intenda prevedere con urgenza, già nel prossimo decreto sviluppo, misure finalizzate all'installazione di filtri anti-interferenza, sistema riconosciuto molto efficace anche a livello europeo e adottato da Paesi come la Gran Bretagna.

(4-08240)

(20 settembre 2012)

RISPOSTA. - In relazione ai problemi interferenziali che potrebbero verificarsi a seguito dell'accensione delle reti Lte, si evidenzia che, in linea con iniziative simili condotte in altri Stati membri dell'Unione europea, è stato costituito presso il dipartimento delle comunicazioni del Ministero un tavolo tecnico al fine di discutere e valutare queste tematiche.

In particolare, uno dei temi oggetto dell'attività del tavolo concerne l'approfondimento delle criticità nello scenario di *down-link* Lte, evidenziate già in alcuni studi a livello internazionale e sulla base dei cui risultati saranno definite, nell'ambito del decreto "digitalia", le norme eventualmente necessarie a determinare le modalità di intervento.

Gli oneri derivanti dalla messa in opera di tali interventi, finalizzati a minimizzare le eventuali interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile e gli apparati per la ricezione televisiva domestica, saranno a carico degli operatori tlc, similmente a quanto accade negli altri Stati membri che hanno già affrontato le stesse problematiche, come Francia, Gran Bretagna e Germania.

L'obiettivo è l'analisi quantitativa, in termini di popolazione coinvolta, del possibile impatto dell'interferenza dei sistemi Lte in banda 800 MHz sulla ricezione dei segnali DTT in Italia e degli effetti delle possibili tecniche di mitigazione dell'interferenza. A tale obiettivo si mira attraverso: 1) una sperimentazione in laboratorio condotta dall'Istituto superiore delle comunicazioni; 2) una simulazione geografica sulla coesistenza dei sistemi DVB-T e Lte condotta in collaborazione con la fondazione Ugo Bordoni; 3) le sperimentazioni in campo effettuate con gli operatori mobili aggiudicatari delle frequenze.

La sperimentazione in laboratorio sugli apparati si propone di caratterizzare gli effetti della sovrapposizione dei segnali Lte e DVB-T in diverse tipologie di apparati per la ricezione televisiva (centraline condominiali, amplificatori da appartamento, *decoder* DVB-T, eccetera), che siano quanto più possibile rappresentativi delle reali configurazioni riscontrabili presso gli utenti sul territorio nazionale, e si avvale anche del contributo di associazioni rappresentative di categoria come Confartigianato e CNA, oltre alla collaborazione del Comitato elettrotecnico italiano, in vista della modifica del decreto ministeriale dell'11 novembre 2005 che fissa le regole tecniche per gli impianti centralizzati di antenna condominiali, che devono essere adeguati ai requisiti di qualità conseguenti al riutilizzo di parte della banda Uhf da parte dei servizi di comunicazione elettronica mobili e personali.

La simulazione geografica avrà il compito di fornire la stima della percentuale di popolazione che potrebbe risentire dell'interferenza tra i sistemi, in assenza o in presenza di tecniche di mitigazione, anche attraverso i risultati ottenuti con le sperimentazioni sul campo che hanno lo scopo di testare le valutazioni sulle aree di interferenza (degrado della qualità del segnale o saturazione) riscontrabili negli studi già effettuati a livello europeo e fornire, come detto, uno strumento di raffronto puntuale dei risultati forniti dalla simulazione geografica.

*Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*

VARI

(31 gennaio 2013)

---

BUTTI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la normativa che disciplina l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci richiede che i soggetti che intendono esercitare questa attività abbiano ricevuto un'adeguata preparazione professionale volta alla tutela della sicurezza della circolazione stradale, al corretto impiego delle risorse umane e al rispetto della relativa normativa sociale;

fino ad oggi, a tal fine, era previsto che il futuro autotrasportatore frequentasse un'unica tipologia di corso avente durata di 150 ore il cui programma verteva sia su nozioni di carattere generale, applicabili a tutte le tipologie di trasporti, leggeri e pesanti, sia su nozioni specifiche per i soli trasporti effettuati con autocarri pesanti (cronotachigrafo, tempi di guida, sagome e masse dei veicoli pesanti, loro limiti di velocità, eccetera), non necessarie per i trasporti effettuati con veicoli leggeri;

successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è stata introdotta una differenziazione di programma tra coloro i quali intendono conseguire l'abilitazione per esercitare l'attività di trasporto con furgoni di piccolo peso (inferiore a 35 quintali, conducibili con patente di categoria B) e coloro i quali, al contrario, intendono esercitare l'autotrasporto con autocarri di grandi peso e dimensioni;

in base alla norma il programma didattico e le modalità procedurali sono stati differenziati e l'abilitazione degli autisti di veicoli leggeri verrà comprovata attraverso la frequenza di un corso, con verifiche finali dell'apprendimento certificate dall'ente che ha tenuto il corso e non da una pubblica amministrazione, come invece accade per gli autotrasportatori di veicoli pesanti;

il Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, con proprio decreto dirigenziale ispirato ai principi di tutela della sicurezza stradale, in attuazione dell'articolo 11, comma 6-bis, terzo periodo, del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, ha regolamentato la modalità di effettuazione di questi corsi e i soggetti autorizzati a svolgerli e, data la natura abilitante degli stessi, non essendo previsto l'esame finale a cura di una pubblica amministrazione, ha ritenuto di consentire l'effettuazione dei medesimi solo ad enti di comprovata esperienza e qualificazione;

i requisiti stabiliti nel decreto appaiono illogici: infatti viene valutato unicamente l'elemento oggettivo rappresentato dall'essere un'associazione di categoria oppure, per gli altri organismi di formazione, dal numero di corsi effettuati nell'ultimo quinquennio anziché, in entrambi i casi, l'elemento soggettivo dato dalla reale esperienza del personale docente utilizzato per le lezioni;

il decreto dirigenziale 30 luglio 2012, n. 207, all'art. 3, infatti, ammette all'ottenimento dell'accredito allo svolgimento di questi corsi unicamente gli "Enti già autorizzati e in attività alla data del 6 aprile 2012, che possiedano almeno uno dei seguenti requisiti: a) alla data di cui sopra, siano stati autorizzati da almeno cinque anni e abbiano durante il medesimo periodo regolarmente svolto almeno quindici corsi di formazione per l'accesso all'esame di autotrasportatore di cose per conto di terzi; b) siano, alla data di cui sopra, di diretta emanazione di Associazioni nazionali di categoria presenti nel Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori, ovvero di loro articolazioni territoriali, siano in grado di documentare lo svolgimento di at-

tività formativa nel settore dell'autotrasporto e producano apposita lettera di accreditamento dell'Associazione nazionale cui aderiscono";

in riferimento al richiamato dettato normativo si evidenzia che il limite numerico minimo di 15 corsi nell'arco di 5 anni implica che siano stati effettuati una media di 3 corsi all'anno: si evidenzia che in base alla normativa vigente tali corsi devono durare per un periodo compreso tra 2 e 4 mesi e che normalmente, stante la complessità delle argomentazioni trattate, la media si attesta a circa 3 mesi e mezzo. Questo significherebbe aver svolto praticamente ininterrottamente per 5 anni i corsi *de quo*, per di più in un periodo di forte contrazione economica;

tale limite numerico, tra l'altro, è previsto unicamente per gli enti diversi rispetto alle associazioni di categoria, ledendo il principio di uguaglianza, in quanto a costoro non è richiesto alcun requisito;

nell'ambito di una tipologia di corso avente natura "abilitante", per il quale cioè non è richiesta l'effettuazione di una prova d'esame dinnanzi ad una commissione esaminatrice, appare che rivesta maggiore importanza la comprovata esperienza del personale docente impiegato, piuttosto che il numero di corsi realizzati dall'ente di formazione;

l'applicazione del decreto dirigenziale rischia di avere pesanti ripercussioni nel settore: le imprese già operanti, ma non ottemperanti gli obblighi formativi, verrebbero cancellate dall'albo degli autotrasportatori, non potendo più esercitare l'attività, inoltre potrebbero lievitare smisuratamente i prezzi dei corsi, fortemente influenzati da una domanda elevatissima e da un'offerta a numero chiuso, a discapito del cittadino,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga utile far sì che la comprovata esperienza cui fa riferimento la normativa vigente sia posseduta dal personale docente e non (o non solo) dall'ente abilitato a tenere i corsi: tale personale dovrebbe, quanto meno, aver superato con esito favorevole l'esame abilitativo per il conseguimento del titolo (attestato di capacità professionale) per il quale dovrebbe essere abilitato ad insegnare; altrimenti si verificherebbe l'assurda situazione attualmente prevista per la quale chiunque abbia un qualunque titolo di studio di maturità sarebbe abilitato a svolgere corsi di questo tipo, a prescindere dalla reale competenza in materia di autotrasporto;

se non ritenga opportuno apportare urgenti modifiche all'articolo 3 del decreto dirigenziale 30 luglio 2012 riducendo il limite minimo di corsi all'attivo dagli enti formatori e garantire il principio di uguaglianza, per porre sullo stesso piano tutti i soggetti richiedenti l'autorizzazione a tenere i corsi, siano essi enti di formazione privati o associazioni di categoria;

se non ritenga necessario, altresì, modificare l'organizzazione dei corsi (la norma fissa al momento in 25 il numero massimo di partecipanti ad un corso) per dare la possibilità agli interessati di ricevere un'adeguata formazione entro la scadenza di legge;

se non ritenga doveroso considerare validi, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità professionale, gli attestati di frequenza ai corsi di 150 ore notificati alle autorità competenti in data antecedente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 5 del 2012, sebbene aventi lezioni iniziate in data successiva al 7 aprile 2012.

(4-08640)

(8 novembre 2012)

RISPOSTA. - Si fa presente che i requisiti previsti dal decreto dirigenziale n. 207 del 30 luglio 2012 hanno l'obiettivo di selezionare gli enti abilitati a fornire un'adeguata formazione professionale dato che l'idoneità professionale si acquisisce, in questo caso, mediante il solo attestato di frequenza invece che attraverso il superamento dello specifico esame di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009.

Tra l'altro, la previsione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3 del decreto dirigenziale, relativa all'obbligo, per l'organismo che richiede l'accREDITAMENTO, di aver effettuato almeno 15 corsi di accesso all'esame di autotrasportatore nei 5 anni antecedenti la data del 6 aprile 2012 appare pienamente motivata e coerente con le finalità perseguite dalla normativa comunitaria in tema di elevazione della professionalità nel settore dell'autotrasporto.

Infatti, la garanzia di professionalità del corso "abilitante" ivi disciplinato può essere data esclusivamente da una comprovata esperienza dell'ente di formazione, la quale non può essere disgiunta dalla pregressa attività svolta nell'organizzazione e nella gestione dei corsi autorizzati dal Ministero per l'accesso all'esame di autotrasportatore. Pertanto, il numero minimo di corsi previsti dall'articolo 3 è motivato dalla necessità che gli enti che effettuano la formazione abbiano, nel periodo di riferimento, svolto una costante attività formativa quale oggetto portante della propria organizzazione.

Altrettanta rilevanza, inoltre, riveste la necessità che la pregressa esperienza, nonché la professionalità nella gestione dei corsi, siano riferite all'ente di formazione, in quanto esso stesso garante non solo della concreta preparazione professionale degli allievi, ma anche della correttezza della procedura amministrativa che si conclude con il rilascio dell'attestato di frequenza.

In tale quadro gli enti ed i corsi specificamente autorizzati dal Ministero, soggetti a dettagliati controlli, sono tesi a garantire la professionalità nell'organizzazione dell'attività formativa stessa.

Per ciò che concerne la scelta operata dal Dicastero di conferire agli enti di diretta emanazione delle associazioni di categoria presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori la titolarità ad effettuare i

corsi si rileva che essa è volta, tra l'altro, ad uniformare i relativi criteri di selezione nell'ambito dell'attività formativa nel settore dell'autotrasporto a quello generale adottato dal Ministero per la formazione sovvenzionata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009, recante modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto.

Difatti, tale decreto, nell'intento di riconoscere gli enti attuatori delle azioni formative assoggettate a contributo statale e di disciplinare le modalità di erogazione delle risorse destinate alla formazione professionale, ha espressamente previsto, all'articolo 3, i requisiti che devono possedere i soggetti attuatori delle azioni formative, tra cui la necessità che essi "siano di diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti in seno al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori ovvero di loro articolazioni territoriali".

L'autorevolezza di tali enti, d'altronde, è comprovata anche dalla circostanza che, proprio in quanto di diretta emanazione delle associazioni presenti nel comitato centrale, essi gestiscono direttamente i corsi di formazione specialistica rientrante nella competenza istituzionale dell'albo degli autotrasportatori.

Le disposizioni del decreto dirigenziale n. 207 del 2012, inoltre, appaiono rispettose di quanto statuito dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1071/2009, il quale fa riferimento alla possibilità per gli Stati membri di autorizzare gli organismi, attraverso la definizione di specifici criteri che "offrano ai candidati una formazione di elevata qualità per prepararli agli esami", nonché alla necessità di una verifica periodica, da parte dell'amministrazione competente, degli enti di formazione accreditati.

D'altra parte, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto dirigenziale, in caso di irregolarità commesse dall'ente di formazione nella gestione dei corsi è prevista la revoca all'ente stesso delle autorizzazioni e delle abilitazioni all'effettuazione di qualsiasi corso iniziale o periodico relativo all'idoneità professionale.

La stessa scelta del personale docente, da comunicare preventivamente all'amministrazione, risponde alla *ratio* di garantire una corretta gestione della formazione adeguata al titolo abilitante che il corsista consegua ed è sottoposta, in virtù di quanto disposto dalla circolare dirigenziale n. 8 del 31 luglio 2012, prot. 0017858, paragrafo 1-D, a specifiche disposizioni riguardanti il possesso da parte dei docenti di particolari requisiti.

Per quanto concerne il numero massimo di partecipanti previsto per i corsi, la finalità di tale disposizione risiede nella necessità di garantire una più accurata preparazione professionale dell'allievo, difficile da attuare ove la platea dei corsisti non sia debitamente circoscritta.

Relativamente, infine, alla validità degli attestati di frequenza ai corsi di 150 ore, si precisa che ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto dirigenziale, in caso di frequenza di corso per l'accesso all'esame di idoneità professionale (150 ore), il relativo attestato, purché non anteriore a 5 anni

rispetto alla data di effettiva utilizzazione del titolo, può essere adoperato, nelle imprese con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate e non superiore a 3,5 tonnellate, fino alla data del 6 aprile 2013, a condizione che il corso sia iniziato entro tale data e il soggetto non abbia mai sostenuto l'esame. Tuttavia, stante la differenza ontologica tra l'attestato rilasciato a seguito della frequenza di un corso da 150 ore e quello previsto dal decreto dirigenziale n. 207 del 2012, la validità non può che avere efficacia limitata al periodo transitorio considerato.

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PASSERA

(30 gennaio 2013)

---

CARDIELLO. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia.* - Premesso che:

Torchiara (Salerno) è un piccolo comune al confine con il parco del Cilento che conta meno di 2.000 abitanti ma ha un indice demografico sempre in aumento;

l'ultimo piano regolatore generale risale al 1995;

tutto il territorio di Torchiara è stato oggetto di interventi di edilizia effettuati, secondo quanto risulta all'interrogante, con finanziamenti pubblici che ha radicalmente mutato l'aspetto del paese;

considerato che:

la puntata di "Presadiretta" andata in onda su Rai 3 lo scorso 30 gennaio 2011 ha avuto ad oggetto la morte del Sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, e, tra l'altro, il comune di Torchiara;

in detto servizio giornalistico il conduttore ha evidenziato da una parte la difesa del territorio operata dal predetto Sindaco e dall'altra la cementificazione in atto in altri comuni, quali Torchiara;

nei filmati della citata trasmissione veniva documentata la serie di costruzioni che richiama per Torchiara l'immagine di un territorio devastato dalla speculazione edilizia;

considerato, inoltre, che:

al comune di Torchiara appartiene anche il progetto di "viabilità alternativa al centro storico" che prevede la costruzione di una strada per la cui realizzazione sarebbe necessario abbattere numerosi alberi e procedere a numerose espropriezioni;

detta opera, il cui costo si aggira intorno ai 2.400,00 euro, stanziati nell'ambito della legge quadro per il risanamento ambientale dalla Regione

Campania, prevede la costruzione di una strada di 700 metri di lunghezza che dovrebbe unire l'attuale parcheggio alla chiesa del Santissimo Salvatore con la previsione di grandi mura di contenimento della collina;

se si dovesse realizzare detto progetto, l'intera area del centro storico perderebbe le sue attuali caratteristiche ambientali;

detta opera viaria, inoltre, dovrebbe attraversare un oliveto con olivi secolari che dovrebbero, pertanto, essere abbattuti;

considerato, infine, che:

la tutela del paesaggio dovrebbe essere considerata indispensabile, in quanto utile e necessaria a garantire un'economia salda e durevole basata sul turismo;

a Torchiara si è costituito un Comitato per la difesa del centro storico e sono numerosi i cittadini, oggetto di espropriazioni, che hanno fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale;

preso atto che:

per quanto consta all'interrogante, i depuratori presenti a Torchiara non funzionano e, pertanto, lo sversamento delle acque reflue avviene nei fiumi Testene e Alento senza alcun trattamento preventivo;

in particolare, una parte delle case di Torchiara sarebbe collegata al sistema fognante di Agropoli mentre le rimanenti non usufruirebbero di alcun depuratore,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza di quanto sopra riportato;

se risulti che le edificazioni realizzate a Torchiara rientrino nel Piano regolatore generale o siano in deroga a detto strumento urbanistico;

se risulti che tali edificazioni siano state fatte nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici dei luoghi;

se risulti che il progetto della strada che dovrebbe collegare il centro storico con la chiesa di San Salvatore sia in linea con il Piano regolatore generale e con i citati vincoli ambientali e paesaggistici;

se risulti l'ammontare dei finanziamenti che sono stati impiegati per la realizzazione delle opere edilizie;

se vi sia stato spreco di denaro pubblico;

se risulti che per la realizzazione di dette opere edilizie e per la realizzazione della nuova strada siano stati avviati o siano in corso procedimenti giudiziari e, in caso affermativo, a carico di chi;

quale sia lo stato dei depuratori presenti a Torchiara;

infine, se e quali iniziative intendano porre in essere, di concerto con le istituzioni locali e con le associazioni in difesa del territorio, al fine di



scongiurare la realizzazione di un altro ecomostro urbanistico a ridosso del parco del Cilento.

(4-04614)

(23 febbraio 2011)

RISPOSTA. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo con il quale si chiedono notizie in ordine all'opera di cementificazione in atto, tra gli altri, anche a Torchiara (Salerno), con particolare riferimento alla costruzione di una strada che dovrebbe unire l'attuale parcheggio alla chiesa del Santissimo salvatore, si rappresenta quanto segue.

Con riguardo a tale progetto, ossia la costruzione di una strada in corrispondenza della chiesa del Santissimo salvatore, la competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Salerno e Avellino, venuta a conoscenza che il Comune di Torchiara era intenzionato a realizzare delle opere di sistemazione nel centro storico, in corrispondenza dell'area circostante alla chiesa, mediante la realizzazione di una strada a valle della stessa, ha inviato, in data 23 novembre 2009, all'ufficio tecnico del Comune la nota prot. 30975, con la quale si chiedeva la trasmissione del progetto delle opere, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Il progetto, però, non è mai stato trasmesso da parte del Comune.

Recentemente, a seguito di sopralluogo effettuato da un tecnico della Soprintendenza, si è accertato che è in corso di realizzazione la strada di collegamento alla chiesa.

La strada, che collega il parcheggio di piazza Torre con la chiesa, si sviluppa a valle del centro storico ed è composta da nuovi tratti viari, in corrispondenza della parte iniziale e terminale, nonché, nella parte intermedia, dall'ampliamento della già esistente strada comunale via Sotto gli orti; il tratto finale del tracciato stradale, in prossimità dell'area ovest del centro storico, si innesta con la via comunale che collega Torchiara con Agropoli; inoltre, nella stessa zona, a valle della chiesa del Santissimo salvatore, è stata realizzata un'area di parcheggio che collega la via comunale con il sagrato della chiesa.

Al momento del sopralluogo risultava realizzato soltanto il tracciato in terra della strada, dal parcheggio piazza Torre all'innesto con la via comunale per Agropoli, comprese le opere di sostegno in alcuni tratti, costituiti da muri di contenimento a monte e da una palificata interrata a valle; inoltre è stata realizzata l'area di parcheggio a valle della chiesa, che dovrà essere completata con la pavimentazione e con i rivestimenti delle opere di sostegno.

Al riguardo, il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Torchiara, in riscontro alla nota di richiesta di spiegazioni n. 28776 del 16 ottobre 2012 della Soprintendenza, ha inoltrato, in data 23 ottobre 2012, la nota n. 2962, con la quale ha fornito le informazioni richieste in merito alla realizzazione della strada.

Nella nota e nell'allegata relazione, egli fa presente, tra l'altro, che la strada è stata progettata per realizzare una viabilità alternativa alla via del Salvatore, che attraversa il centro storico di Torchiara, al fine di decongestionarla dal traffico e renderla, nei mesi di maggiore afflusso turistico, isola pedonale per l'intero tratto; nella stessa nota, inoltre, ribadisce che il territorio comunale di Torchiara non è sottoposto ad alcun vincolo paesaggistico e che l'area interessata dalla costruzione della strada è fuori dal perimetro edificato di Torchiara capoluogo.

In conclusione, dagli accertamenti eseguiti dalla Soprintendenza risulta che le opere non hanno interessato aree sottoposte a vincolo paesaggistico, così come ribadito dal responsabile dell'UTC, né aree del centro storico di Torchiara, sottoposte alle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004, artt. 10 e 12.

*Il Ministro per i beni e le attività culturali*

ORNAGHI

(31 gennaio 2013)

---

CARLINO. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

il 5 settembre 2012, presso la sede dell'istituto superiore «Bonomi Mazzolari» di Mantova, si sono tenute le convocazioni per le assegnazioni delle nomine dei precari per i contratti a tempo determinato;

tra i convocati erano presenti supplenti annuali che avevano fatto ricorso contro l'abuso di contratti di lavoro a tempo determinato, e vinto la causa ottenendo il riconoscimento economico del danno subito;

la sentenza del tribunale del lavoro di Mantova n. 258 del 13 dicembre 2011 ha infatti riconosciuto come illegittima la reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi, ai sensi della direttiva europea 1999/70/CE;

il giudice non ha disposto tuttavia la stabilizzazione, ma il solo diritto al risarcimento del danno da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, calcolato in due mensilità e mezzo dell'ultima retribuzione globale lorda per il primo contratto di lavoro, oltre ad una mensilità per i contratti su organico di fatto (oppure a mezza mensilità per i contratti su organico di diritto) per i successivi anni di servizio (nei limiti del termine di prescrizione quinquennale);

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

sempre il 5 settembre, il direttore dell'Ufficio scolastico provinciale (USP) di Mantova, dottoressa Bianchessi, avrebbe reso nota una circolare dell'Ufficio scolastico regionale (USR) Lombardia con cui il direttore, dottor Colosio, comunicava che non potranno essere stipulati con i ricorrenti nuovi contratti a tempo determinato stante che il carattere illecito dei contratti vieta all'amministrazione di avvalersi nuovamente di quei lavoratori per il futuro;

i precari, quindi, sulla base della circolare dell'USP di Mantova, venivano esclusi dalle nomine per i posti di precario ed era loro comunicato che per potersi presentare alle convocazioni del 12 settembre avrebbero dovuto firmare una conciliazione;

tale conciliazione prevedeva, tra l'altro, la rinuncia al risarcimento danni e la rinuncia per sempre a procedere legalmente contro il Ministero e l'amministrazione;

in seguito a tali fatti circa 150 precari hanno presentato un'istanza al giudice del lavoro di Mantova, Susanna Mantovani, la quale ha emesso un provvedimento d'urgenza che sospende la circolare del'USR Lombardia e ordina al Ministero di reinserire gli esclusi nelle rispettive graduatorie e nella posizione precedentemente occupata;

nonostante tale sentenza, consegnata nel corso delle convocazioni da polizia e ufficiale giudiziario, l'USP di Mantova ha continuato a sottoscrivere "conciliazioni" con i precari vincitori dei ricorsi, paventando loro una possibile sconfitta in Cassazione, con il pericolo di perdere per sempre il lavoro. Risulta all'interrogante che l'USP di Mantova abbia continuato a contattare i ricorrenti anche telefonicamente e in data successiva alla notifica del provvedimento di urgenza;

ritenuto che il caso di Mantova confermi che nel mondo della scuola si ripete annualmente un illecito rispetto alle normative europee,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti riportati;

quali iniziative, anche normative, intenda adottare al fine di risolvere la situazione.

(4-08294)

(27 settembre 2012)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione riguardante il contenzioso instaurato da circa 150 supplenti (docenti e ATA) in servizio presso diversi istituti scolastici della provincia di Mantova. Al riguardo è stato interpellato l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia.

Con una serie di ricorsi proposti al tribunale del lavoro il personale titolare di incarichi a tempo determinato ha impugnato le regole del sistema di reclutamento del personale supplente in vigore nella scuola pubblica chiedendo la stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze stipendiali.

Nel dicembre 2011 il giudice adito ha emesso 18 sentenze con cui sono state parzialmente accolte le domande dei ricorrenti.

In particolare, sulla base di quanto disposto dalla clausola 5 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, è stata confermata l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato e l'amministrazione è stata condannata al risarcimento del danno. È stata viceversa rigettata la domanda di stabilizzazione del rapporto di lavoro.

L'Ufficio scolastico regionale, anche in base al parere reso dall'avvocatura dello Stato, ha deciso di non impugnare le sentenze e ha dato esecuzione al giudicato liquidando le somme spettanti ai 150 ricorrenti a titolo di risarcimento.

Successivamente, l'Ufficio ha dovuto affrontare il problema dell'illegittimità di eventuali rinnovi contrattuali a favore dei ricorrenti, considerato il principio di diritto fissato dal tribunale di Mantova. La questione è risultata tanto più grave in quanto nell'agosto 2012, con nuovi ricorsi, i precari accusavano il Ministero di aver "continuato a reiterare il suo comportamento illegittimo, abusando nell'impiego di personale a tempo determinato anche per le assunzioni dell'anno scolastico 2011/2012, pur essendo stato condannato al risarcimento del danno per illegittima reiterazione dei contratti di lavoro".

In considerazione di quanto sopra l'Ufficio ha dato indicazione di escludere i beneficiari delle sentenze del tribunale di Mantova dalla stipula dei contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2012/2013.

Molti dei destinatari del provvedimento di esclusione si sono recati nei primi giorni di settembre 2012 presso l'Ufficio manifestando la propria disponibilità a rinunciare agli effetti della sentenza al fine di poter essere individuati quali destinatari di un contratto di supplenza.

Verificato che, per accogliere le istanze degli interessati, l'unico strumento che poteva avere rilevanza giuridica era la conciliazione, l'Ufficio ha deciso di procedere in tal senso utilizzando le procedure di cui all'art. 135 del vigente contratto collettivo comparto scuola.

A mezzo comunicazione del 7 settembre 2012, pubblicata sul sito *Internet*, gli interessati sono stati convocati per i giorni 11, 12, e 13 settembre.

Le conciliazioni sono avvenute nel periodo compreso tra il 10 il 21 settembre 2012 tra il lavoratore e il dirigente dell'ambito territoriale di Mantova, a ciò delegato dal direttore generale regionale, e hanno interessato 40 dipendenti.

Nel frattempo, altri soggetti interessati proponevano ricorsi con carattere d'urgenza avverso l'esclusione dalla stipula dei contratti di supplenza e nelle date dell'11, 12 e 17 settembre 2012 venivano notificati all'amministrazione i decreti del tribunale di Mantova emessi *inaudita altera parte* riguardanti circa 40 ricorrenti e con i quali il tribunale dichiarava l'illegittimità dell'esclusione.

L'amministrazione ha dato puntuale esecuzione all'ordine del giudice.

Con le successive ordinanze del 28 settembre 2012 il tribunale di Mantova, nel confermare i provvedimenti, ha fornito la propria interpretazione dell'efficacia del giudicato formatosi nel 2011, dichiarando che le sentenze non implicano l'illiceità di ulteriori rinnovi contrattuali negli anni successivi alla formazione del giudicato, e ha ordinato all'amministrazione di stipulare con gli interessati nuovi contratti a termine secondo le norme vigenti.

L'Ufficio ha riferito che tutti i destinatari delle sentenze sono stati regolarmente assunti con contratto a tempo indeterminato o a termine, in adempimento dell'ordine del giudice.

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

PROFUMO

(10 gennaio 2013)

---

CARLONI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso che:

l'associazione di volontariato "Haiat" di Napoli collabora con gli ospedali campani ed italiani per facilitare il ricovero dei bambini stranieri provenienti dall'estero presso le loro strutture, da oltre 15 anni. L'associazione si occupa soprattutto di bambini provenienti dalla Palestina e da altri Paesi poveri. L'associazione assiste i bambini e i loro accompagnatori dal momento dell'invio della documentazione di richiesta di aiuto in campo sanitario, al loro arrivo in Italia e fino al momento della loro partenza, offrendo anche un supporto di mediatori interculturali;

l'associazione il 12 ottobre 2012 ha inviato una formale richiesta di visto al consolato italiano a Gerusalemme est per M. A., un bambino che ha bisogno di un intervento per l'applicazione dell'impianto cocleare;

il piccolo dovrebbe essere sottoposto a questo delicato intervento che richiede il ricovero del bambino, almeno 7 giorni prima dell'intervento per gli accertamenti di *routine*, presso la struttura dell'ospedale San Carlo di Potenza dove il dottor Rocco Cantore eseguirà gratuitamente l'intervento in seguito all'autorizzazione della Regione Basilicata. Il bambino, dopo l'operazione, dovrà rimanere 2 mesi in Italia per poter effettuare l'attivazione, assicurarsi che non c'è pericolo di rigetto e la prova dell'udito;

normalmente il consolato rilascia i visti sanitari entro 20 giorni;

dalle informazioni ricevute risulta che il consolato italiano di Gerusalemme est ha più volte ricevuto la documentazione completa per il rilascio del passaporto ma ogni volta c'è stato un rinvio e la richiesta di nuovi documenti a corredo del rilascio del permesso di soggiorno. Inoltre la pratica rimbalza da un funzionario all'altro ed ogni volta bisogna ripetere tutte le procedure;

il dottor Rocco Cantore si è messo direttamente in contatto con l'ambasciata per assicurare che saranno garantite l'ospitalità e le cure necessarie per il bambino;

considerato che:

il dottor Cantore e la responsabile dell'associazione hanno già più volte inviato tutta la documentazione richiesta dai funzionari del consolato di Gerusalemme est per il rilascio del visto;

l'intervento chirurgico richiede tempi di programmazione ospedaliera;

la Convenzione sui diritti dell'infanzia rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia. La Convenzione obbliga infatti gli Stati che l'hanno ratificata ad uniformare le norme di diritto interno a quelle della Convenzione e ad attuare tutti i provvedimenti necessari ad assistere i genitori e le istituzioni nell'adempimento dei loro obblighi nei confronti dei minori. All'art. 24 la Convenzione riconosce "il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi al fine di verificare l'accaduto;

quali siano i reali motivi che impediscono il rilascio del visto per il bambino e sua madre.

(4-08899)

(19 dicembre 2012)

RISPOSTA. - Il visto per cure mediche a favore del minore M.A. e della madre che lo accompagnerà in Italia, Samirah Hammad, è stato concesso il 20 dicembre 2012.

La richiesta di visto era stata presentata al consolato generale d'Italia a Gerusalemme il 23 ottobre 2012, ma la documentazione a corredo della domanda era priva della prescritta lettera di accettazione dell'azienda

ospedaliera che si impegnava a curare l'interessato, con le indicazioni relative al ricovero e alla degenza. Tale documento è espressamente richiesto dalla normativa in vigore per il rilascio di un visto per cure mediche (art. 36 della legge n. 296 del 1998) ed è essenziale per garantire l'effettiva presa in carico del degente da parte di una struttura ospedaliera italiana.

I responsabili del consolato generale avevano immediatamente preso contatto con l'associazione di volontariato Haiat, per segnalare la mancanza del documento essenziale, ma non avevano ottenuto riscontro.

Solo dopo ripetuti solleciti, il 19 dicembre 2012, il responsabile medico della struttura ospedaliera di Potenza, dove si svolgerà l'intervento medico, ha trasmesso il documento mancante. È stato quindi emesso il visto con la data e per la durata del ricovero, secondo le indicazioni riportate nella lettera di accettazione, dell'azienda ospedaliera regionale ospedale San Carlo di Potenza.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

DE MISTURA

(15 gennaio 2013)

---

DELLA SETA, FERRANTE. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'associazione FIAB, Federazione italiana amici della bicicletta, ha lanciato una petizione che ha raccolto oltre 12.000 firme con la quale chiede di equiparare, dal punto di vista del riconoscimento Inail, eventuali incidenti che possano incorrere negli spostamenti casa-lavoro in bicicletta a quelli che avvengano su altri mezzi di trasporto;

il Consiglio comunale di Bologna, in data 23 gennaio 2012, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno a sostegno dell'iniziativa della FIAB;

la mobilità quotidiana nei centri urbani è divenuta in questi anni oggetto di sempre maggiore attenzione a livello politico e sociale a causa di un incremento progressivo del traffico veicolare privato, anche per le brevi e medie distanze, con effetti correlati di inquinamento atmosferico e da rumore, di incidentalità, di costi individuali e sociali legati ai tempi di spostamento e, più in generale, attinenti alla qualità della vita e alla salute dei cittadini. Per rispondere alla ipertrofia del traffico veicolare privato, e agli effetti ad esso collegati, oltre al rafforzamento del trasporto pubblico si sono venute affermando precise istanze a favore della mobilità sostenibile, dunque di una mobilità leggera, flessibile, efficiente e compatibile con l'ambiente;

tra le forme di mobilità sostenibile la bicicletta può costituire, e di fatto già costituisce, una risorsa importante per decongestionare il traffico, rendere più efficiente la mobilità, ridurre l'inquinamento. Anche in termini

di tempi di spostamento la bicicletta risulta competitiva sulle brevi distanze (fino a 5-6 chilometri) e, ove adeguatamente supportata ad esempio attraverso l'integrazione modale, può essere vantaggiosa anche per distanze maggiori,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi per estendere i benefici contenuti nell'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, agli spostamenti casa-lavoro in bicicletta, in modo che anche l'utente in bicicletta possa usufruire della copertura assicurativa ordinaria degli infortuni e al fine di favorire e incentivare l'utilizzo di questo mezzo di trasporto non inquinante e poco ingombrante.

(4-06684)

(25 gennaio 2012)

RISPOSTA. - L'attuale disciplina in materia di infortunio *in itinere* è contenuta nell'art. 12 del decreto legislativo n. 38 del 2000 che, recependo i principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, prevede i criteri in presenza dei quali opera l'assicurazione infortunistica.

Al riguardo, elemento necessario è che l'infortunio si sia verificato durante il normale tragitto che collega il luogo di abitazione da quello di lavoro, percorso a piedi o con mezzo pubblico di trasporto. La copertura assicurativa è altresì garantita anche nei casi di utilizzo di un mezzo di trasporto privato purché "necessitato", mentre è esclusa nel caso di deviazioni o interruzioni dal normale tragitto non necessitate.

Nel silenzio del legislatore, la giurisprudenza recente (da ultimo Consiglio di Stato, adunanza generale, parere 22 febbraio 2011, n. 808) ha interpretato il concetto della "necessità" del mezzo privato secondo un criterio di "ragionevolezza", intendendo con ciò far riferimento non solo alle esigenze organizzative dell'attività lavorativa, ma anche alle esigenze di vita del lavoratore (umane, familiari ed economico-sociali) tutelate dall'ordinamento.

L'art. 12 del decreto, inoltre, pur non facendo espresso riferimento alla bicicletta, non subordina l'indennizzabilità dell'infortunio *in itinere* all'utilizzo di particolari mezzi di trasporto.

Sulla base di tali premesse, con riferimento all'indennizzabilità degli infortuni *in itinere* occorsi utilizzando la bicicletta, l'Inail ha impartito istruzioni nel senso di ritenere che l'uso necessitato della bicicletta, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto o per la non percorribilità a piedi del tragitto (considerata la distanza tra l'abitazione e il luogo di lavoro), costituisca discriminazione ai fini dell'indennizzabilità soltanto quando l'evento lesivo si verifichi nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non invece quando tale evento si verifichi su pista ciclabile o zona interdotta al traffico.



Infatti, nell'ipotesi in cui il lavoratore affronti il traffico veicolare a bordo del mezzo di trasporto privato esponendosi, per sua libera scelta, ad un rischio maggiore rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto, occorrerà, ai fini dell'indennizzabilità dell'evento lesivo, verificare la necessità dell'utilizzo del mezzo suddetto. Viceversa, nell'ipotesi in cui il lavoratore non si esponga al rischio, aggravato dalla scelta del mezzo di trasporto privato, percorrendo una pista ciclabile e/o un percorso protetto ed interdetto al traffico dei veicoli a motore, l'eventuale infortunio occorso su tale tragitto dovrà essere indennizzato a prescindere dalla valutazione della necessità del mezzo stesso.

Sulla base di tali considerazioni, si fa presente che la legislazione vigente in materia non consente, al di fuori dei limiti descritti, di estendere ulteriormente, per via interpretativa, la tutela degli eventi occorsi *in itinere*.

Conclusivamente, un accoglimento delle istanze sottese all'atto parlamentare non può prescindere da un intervento legislativo di rivisitazione della materia.

*Il Vice ministro del lavoro e delle politiche sociali*

MARTONE

(18 gennaio 2013)

---

DI GIACOMO. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

alla vigilia del 15 agosto 2012 il Ministro in indirizzo ha rilasciato alla multinazionale petrolifera Petroceltic l'autorizzazione alla trivellazione del fondo del mare Adriatico, precisamente nei pressi delle isole Tremiti;

tale decisione del Ministro è contro la volontà degli enti locali e delle Regioni Molise, Abruzzo e Puglia che si erano espresse negativamente alle perforazioni presso le loro coste;

è vero che la competenza al rilascio delle autorizzazioni è strettamente statale, in quanto Regioni ed enti locali non hanno alcuna competenza per quanto riguarda il mare;

autorizzare le trivellazioni in contesti di grande pregio paesaggistico e naturalistico e di conclamata vocazione turistica rappresenta un clamoroso errore, anche dal punto di vista economico;

si ricorda che già nel 2011 la vicenda era già stata affrontata dal Ministro *pro tempore*, il quale aveva assicurato un maggior coinvolgimento degli enti locali, attraverso la convocazione di una Conferenza di servizi, anche se non prevista dall'*iter* procedurale, per consentire una maggiore trasparenza ed informazione a tutte le parti coinvolte, prima della conclusione delle autorizzazioni;

in questi casi sarebbe opportuno coinvolgere anche soggetti di diritto internazionale come l'Euroregione adriatica al fine di tutelare integralmente il tessuto economico-produttivo di un'importante zona dell'Europa, anche per evitare comportamenti speculativi da parte delle regioni balcaniche vicine;

si evidenzia che secondo le stime del Ministero dello sviluppo economico, la ricerca per individuare ed estrarre petrolio in Italia potrebbe portare al massimo circa 130 milioni di tonnellate e, anche estraendo tutto il petrolio recuperabile nel sottosuolo e sotto il mare italiano, la quantità ottenuta sarebbe sufficiente, ai consumi attuali, a garantire l'autonomia per soli 20 mesi;

è evidente che l'estrazione di petrolio non conviene sia per l'esigua quantità ottenibile dai giacimenti italiani ma ancor di più perché compromette irrimediabilmente il patrimonio paesaggistico e naturale delle coste italiane ponendo una grave ipoteca sullo sviluppo e sulla tutela di ampie aree del mare e del territorio;

a giudizio dell'interrogante sarebbe opportuno che il Governo ripensasse la politica in materia di perforazioni petrolifere in quanto si garantiscono solo gli interessi delle multinazionali e nessun beneficio reale per la collettività,

si chiede di sapere:

quale siano i benefici, in termini di sviluppo per il Paese e del territorio interessato, per aver concesso alla Petroceltic il permesso di perforare il fondo marino dell'Adriatico contro la volontà degli enti locali e delle Regioni Molise, Abruzzo e Puglia;

quali iniziative intenda assumere il Governo per tutelare le coste italiane, in particolare quelle del mare Adriatico, dalle perforazioni petrolifere;

se non ritenga opportuno un maggior coinvolgimento degli enti locali, Regioni e soggetti istituzionali europei nel rilasciare l'autorizzazione alle prospezioni e trivellazioni petrolifere presso le coste italiane.

(4-08181)

(12 settembre 2012)

RISPOSTA. - A seguito dell'entrata in vigore delle limitazioni all'attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, introdotte dall'art. 6, comma 17, del decreto legislativo n. 128 del 2010 di modifica al codice ambientale, la società Petroceltic Italia srl ha presentato al Ministero dello sviluppo economico l'istanza di ripermutazione e unificazione dei permessi di ricerca denominati "d494 BR-EL", "d497 BR-EL" e "d498 BR-EL", al fine di escludere le zone interdette.

In data 10 gennaio 2011 il Ministero, verificato che l'area proposta nella ripermetrazione rispettasse i vincoli posti dalla normativa, ha dato assenso al proseguimento dell'*iter* istruttorio relativo al permesso di ricerca (denominazione "d494 BR-EL").

Il Ministero dell'ambiente, nel prendere atto della decisione della società proponente di proseguire l'*iter* istruttorio di VIA con una modifica dell'area e del relativo programma lavori, ha evidenziato la necessità di ritirare le istanze in corso per i progetti denominati "d497 BR-EL" e "d498 BR-EL", di aggiornare il contenuto della documentazione tecnica del progetto "d494 BR-EL" e provvedere a una nuova fase di consultazione del pubblico, con la pubblicazione sui quotidiani, della ripermetrazione dell'area del permesso di ricerca "d494 BR-EL".

Tutta la documentazione richiesta è stata ricevuta l'11 aprile 2011; si è provveduto a comunicare a tutte le amministrazioni interessate l'esito positivo riguardo la procedibilità dell'istanza relativa al permesso di ricerca con ripermetrazione del progetto "d494 BR-EL".

La commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, con parere n. 732 del 10 giugno 2011, ha espresso parere positivo con prescrizioni riguardo alla compatibilità ambientale del progetto, esclusivamente per quanto attinente alla ricerca sismica con tecnica *air-gun*.

Successivamente, la Regione Molise, con delibera di Giunta n. 452 del 14 giugno 2011, ha espresso "la propria netta e totale contrarietà nei confronti del progetto" e le osservazioni contenute nella delibera sono state controdedotte dalla commissione VIA-VAS, con il parere n. 806 del 25 novembre 2011, che ha confermato il precedente parere n. 732.

La Regione Puglia, con delibera della Giunta n. 2858 del 20 dicembre 2011, ha espresso parere non favorevole per il progetto e la Commissione VIA-VAS, con parere n. 895 del 16 marzo 2012, ha controdedotto tale parere confermando quello favorevole n. 732.

Il 2 maggio 2012, il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso parere favorevole al progetto della società Petroceltic Italia srl.

A conclusione dell'istruttoria è stato emanato il decreto di compatibilità ambientale n. DVA\_DEC-2012-0000432 del 7 agosto 2012.

Si rammenta che il progetto riguarda la sola prospezione geofisica con la tecnica dell'*air-gun* e si colloca al di fuori delle aree di divieto introdotte dal decreto legislativo n. 128 del 2010 (art. 2, comma 3, lettera *h*). Esso ha imposto una serie di prescrizioni riguardanti particolari restrizioni nella propagazione delle onde acustiche, la non effettuazione delle attività in concomitanza del passaggio di mammiferi marini, l'adozione di tecniche di rilevamento poco impattanti.

L'attività di prospezione e di ricerca sismica è effettuata a mezzo di navi appositamente attrezzate, trainanti un cavo detto *streamer* che reca, alternativamente, valvole ad aria compressa, dette *air-gun*, e geofoni. Gli *air-gun* liberano ad intervalli di tempo regolari aria compressa, creando on-

de sonore che sono riflesse dal fondale marino e captate dai geofoni che, a loro volta, trasmettono i dati alla nave dove vengono elaborati.

Naturalmente, una semplice attività di prospezione sismica della durata di pochi giorni non prevede la realizzazione di alcun tipo di opera, sia temporanea che fissa.

Si evidenzia dunque che in questa fase il Ministero dell'ambiente non ha autorizzato, né ha facoltà di farlo, alcuna perforazione in mare alla società Petroceltic, ma si è soltanto espresso positivamente in merito ai programmi di esplorazione presentati.

Le autorizzazioni a perforare potrebbero essere rilasciate, in futuro, qualora venisse conferito alla società un permesso di ricerca; a seguito di studi geologici e geofisici, che normalmente richiedono circa 3 anni, in base ai quali fosse individuato un potenziale giacimento di idrocarburi. L'ipotetica domanda di perforazione, che andrebbe presentata ai competenti uffici tecnici del Ministero dello sviluppo economico, richiederebbe specifica valutazione dell'impatto ambientale e potrebbe essere autorizzata a seguito di un procedimento ad evidenza pubblica.

Vale la pena ricordare che le perforazioni nei mari italiani si sono regolarmente sviluppate a partire dal 1960, con l'esecuzione di oltre 1.000 sondaggi e il rinvenimento di numerosi giacimenti, rivelandosi sempre perfettamente compatibili con le attività turistiche e di pesca come dimostra chiaramente il polo di Ravenna, dove è stata sviluppata al massimo la ricerca petrolifera e le attività turistiche e la pesca si svolgono regolarmente. Si può anzi osservare che le piattaforme presenti in Adriatico si sono trasformate in altrettante aree di salvaguardia e ripopolamento ittico, precedentemente assenti in quelle acque.

L'estrazione di petrolio e gas avviene in Italia senza alcun incentivo economico ed è soggetta a *royalties* variabili tra il 7 e il 10 per cento ed ad un sistema di tassazione complessivamente pari a circa il 65 per cento del valore prodotto. Negli ultimi anni, a causa dell'estrema complessità del sistema autorizzativo, le perforazioni esplorative in Italia si sono ridotte quasi completamente (un pozzo esplorativo nel 2011, nessuno nel 2012).

Nell'ambito della nuova strategia energetica è prevista una limitata serie di altri siti di ricerca e sviluppo in zone esterne e distanti da aree sensibili e protette, in grado di promuovere investimenti rilevanti e nuova occupazione, finalizzate, altresì, ad aumentare significativamente la produzione nazionale di idrocarburi. Tutti questi programmi saranno ampiamente pubblicizzati e resi noti sul territorio, di cui si garantirà il massimo coinvolgimento.

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

CLINI

(29 gennaio 2013)

DIVINA. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -  
Premesso che:

il Governo Monti è alle prese con il rilancio dell'economia e il volo delle opere pubbliche può essere lo strumento ideale per coniugare investimenti, creazione di migliaia di posti di lavoro e infrastrutture del Paese al fine di agevolare la crescita complessiva dell'economia e la competitività dell'Italia su scala internazionale;

in sede di approvazione del "decreto crescita e sviluppo" di cui al decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, è stato approvato l'emendamento, inserito al comma 10-*bis* dell'art. 16, con il quale si impegna Governo ed enti locali interessati a trovare l'intesa entro 60 giorni dall'approvazione al fine di sbloccare la realizzazione del prolungamento a nord dell'autostrada A31 (completamento Valdastico), già compresa tra le reti transeuropee dei trasporti (Ten-T),

si chiede di sapere:

che cosa abbia fatto il Governo per adempiere al dispositivo di cui al comma 10-*bis* dell'art. 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

se ritenga che sia necessario sbloccare al più presto il completamento nord dell'importante arteria A31 nella logica di completamento delle reti di trasporto transeuropee Ten-T, oltre che per consentire l'accorciamento delle percorrenze chilometriche con conseguenti minori emissioni di sostanze inquinanti e riduzione dei costi di trasporto, anche nell'ottica di realizzare anche un corridoio alternativo all'odierna A22, spesso oltremodo congestionata, per il traffico sull'asse nord-sud sul corridoio Adriatico, utilizzando a tale scopo tutte le potestà dell'azione di Governo stabilite dalla "legge obiettivo" per superare eventuali ingiustificati veti da parte degli enti locali, a giudizio dell'interrogante basati esclusivamente su deteriori logiche di convenienza politica che non tengono conto delle reali necessità dell'economia, del territorio e dell'ambiente.

(4-08695)

(20 novembre 2012)

RISPOSTA. - L'opera A31 Trento-Rovigo, collegamento a nord tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette è, come noto, compresa nel programma delle infrastrutture strategiche della legge n. 443 del 2001 (legge obiettivo) e rientra nel piano degli investimenti della concessionaria Autostrada Brescia Padova SpA.

Al riguardo, si evidenzia che in sede di conferenza di servizi, tenutasi il 24 aprile 2012, come disposto dall'articolo 165 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che regola l'approvazione dei progetti preliminari, la

Provincia autonoma di Trento, insieme ad altre amministrazioni locali interessate, ha espresso parere negativo, in assenza dell'intesa prevista dalla legge n. 443 del 2001.

Per quanto attiene, poi, alla procedura di VIA, si informa che la commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, il 7 dicembre 2012 ha espresso parere positivo con prescrizioni.

In ordine poi alla localizzazione dell'opera, si informa che sono stati di recente acquisiti i pareri sia della Regione Veneto (parere positivo) sia della Provincia di Trento (parere negativo).

Si segnala, comunque, che i competenti uffici del Ministero stanno seguendo con la dovuta attenzione tutti i passaggi della procedura prevista dalla legge obiettivo, proprio nell'ottica di ottimizzazione dei tempi realizzativi dell'intervento.

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PASSERA

(29 gennaio 2013)

---

FERRANTE, DELLA SETA, VITA. - *Ai Ministri per la cooperazione internazionale e l'integrazione e del lavoro e delle politiche sociali.*  
- Premesso che:

dalla lettura di numerosi articoli pubblicati da quotidiani e siti *web* si apprende che il Comune di Roma con la pubblicazione dell'esito dei bandi sull'affidamento dei servizi cittadini sulle dipendenze, di fatto, cancellerebbe più di 20 anni di storia di un sistema di eccellenza in Italia, in particolare nel campo dei servizi di riduzione del danno e dei rischi;

cooperative e associazioni che per anni hanno collaborato nella gestione dei servizi per le dipendenze con il Comune di Roma garantendo professionalità, soddisfazione dell'utenza presa in carico, riconoscimenti dalla rete dei servizi pubblici e privati del territorio, sarebbero improvvisamente diventate incapaci di ottenere il minimo risultato in una gara pubblica, cancellando in un giorno anni di esperienza e di storia su un territorio;

questa vicenda *in primis* appare particolarmente grave in un momento in cui si rileva e si dimostra l'utilità di questi servizi su tutto il territorio e in secondo luogo appare gravissimo nei confronti di gruppi che questi servizi li hanno costruiti con particolare serietà passione e rigore. Inoltre è inaccettabile pensando al numero di operatori che perderebbero il lavoro e all'utenza che perderebbe la possibilità di usufruire della loro professionalità;

per questi motivi il risultato dei bandi appare agli interroganti assolutamente poco credibile. A tal proposito si sottolinea, solo come esempio esplicativo, la completa cancellazione della cooperativa "Il Cammino", che tra gli altri servizi gestisce da 25 anni la comunità di Città della Pieve. Un risultato così netto potrebbe a giudizio degli interroganti essere letto anche come "epurazione" ad opera di chi, attraverso un'apparente correttezza formale, ha realizzato un disegno programmato e a cui, neanche tanto segretamente, ambiva;

a tutto questo vanno aggiunte anche le emergenze del "passaggio delle consegne" ai vincitori dei bandi in merito agli utenti in carico: trattandosi di percorsi terapeutici individualizzati in corso, è difficile immaginare una metodologia indolore per le persone coinvolte e la ricollocazione del personale impegnato. Si prevedono almeno 50 lavoratori disoccupati dal 1° aprile 2012, che chiaramente per le cooperative "cancellate" sarà impossibile assorbire, anche in considerazione del fatto che l'Agenzia capitolina sulle tossicodipendenze (ACT) non ha proceduto alla dovuta concertazione con le parti sociali, in occasione della stesura del bando, e non sono previste forme di tutela per il personale;

si evidenzia che, a giudizio degli interroganti, le politiche fin qui attivate dall'Assessorato politiche educative del Comune di Roma e dall'Agenzia tossicodipendenze hanno prodotto un'incomprensibile programmazione degli interventi che non rispondono ai reali bisogni della città, ridimensionando enormemente i servizi di riduzione del danno a favore di interventi di prevenzione generica ed inefficace. Di fatto questo atteggiamento di chiusura, anche ideologica, ha determinato continue conflittualità con gli organismi del terzo settore e parallelamente ha generato l'assoluta emarginazione dei servizi e istituzioni pubbliche territoriali (SERT e Municipi);

il 3 marzo 2012 a Roma, presso il cinema "Palazzo", si è tenuta un'assemblea pubblica per informare, riflettere sull'accaduto e promuovere una strategia di contrasto finalizzata a bloccare la politica della Giunta capitolina nell'ambito dei servizi sociali ed in particolare gli affidamenti decisi con gli esiti dei bandi,

si chiede di conoscere:

se risulti che l'amministrazione comunale di Roma, nello svolgimento e all'esito dei bandi sull'affidamento dei servizi cittadini sulle dipendenze, non abbia espressamente violato le proprie prerogative istituzionali, ciò che rappresenterebbe una lesione dei principi costituzionali della trasparenza, dell'imparzialità e della legittimità nell'azione della pubblica amministrazione;

se il Governo, per quanto di competenza, non ritenga oramai improcrastinabile un intervento normativo che ripensi, nel suo complesso, l'indirizzo politico, programmatico e gestionale, l'Agenzia capitolina sulle tossicodipendenze, senza escludere una sua soppressione, atteso che l'Agenzia oramai si è trasformata in un apparato burocratico che pesa inutilmente sul

bilancio di gestione delle attività, togliendo risorse, già scarse, alla realizzazione degli interventi.

(4-07002)

(6 marzo 2012)

RISPOSTA. - Limitatamente ai profili di competenza, si evidenzia quanto comunicato dalla Prefettura di Roma in merito all'operato dell'Agenzia capitolina per le tossicodipendenze (ACT), costituita con deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 21 maggio 1998 e dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale.

Il consiglio di amministrazione dell'ACT, con deliberazione n. 4/2011, ha definito il "Nuovo quadro dei servizi cittadino", contenente la programmazione degli interventi sulle tossicodipendenze da realizzarsi sul territorio di Roma capitale, secondo le linee guida del Consiglio comunale nel "piano programma" (deliberazione n. 117/2009), definite dall'Assessore per le politiche educative, scolastiche, della famiglia e della gioventù.

Con tale intervento è stato ridisegnato il sistema integrato dei servizi socio-assistenziali gestito dall'ACT per cercare di rispondere, sul piano metodologico e gestionale, ai mutamenti del fenomeno "tossicodipendenza" nella città di Roma.

La nuova programmazione ha tenuto in particolare conto anche dei "Nuovi indirizzi all'Agenzia comunale per la prevenzione e terapia delle tossicodipendenze" della commissione consiliare speciale politiche sanitarie, del già citato piano programma del Consiglio comunale di Roma (contenente le linee guida per l'Agenzia), della "Relazione annuale sullo stato delle tossicodipendenze nei servizi dell'Agenzia capitolina sulle tossicodipendenze 2009 e 2010" dell'ACT, degli atti di vari convegni e *focus group* sui nuovi servizi per la tossicodipendenza (realizzati in collaborazione con il competente Assessorato) di università, forze dell'ordine e vari enti pubblici e privati operanti nel settore delle tossicodipendenze.

Quest'attività di programmazione, seguendo la normativa nazionale vigente in materia di contrasto all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché le normative (nazionale e regionale) in materia di programmazione di interventi socio-assistenziali, ha visto coinvolti anche i vari soggetti interessati: le parti sociali, le *onlus*, le associazioni, gli enti di promozione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato, le organizzazioni di volontariato e gli enti riconosciuti delle confessioni religiose operanti nella programmazione, nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

L'attività di consultazione ha evidenziato l'evoluzione dei cambiamenti nel corso degli ultimi anni dei bisogni della città in tema di tossicodipendenza.



L'ACT ha cercato di tener conto di tali cambiamenti, programmando interventi verso i soggetti già coinvolti nel problema tossicodipendenza, per i quali è stata offerta una rete di servizi a bassa, media ed alta soglia, per garantire interventi di accoglienza, sostegno, ascolto e reinserimento socio-lavorativo e anche verso i soggetti considerati a rischio tossicodipendenza, per i quali sono stati previsti interventi di prevenzione dell'emarginazione, del disadattamento sociale e dei comportamenti devianti. Rispetto a questi ultimi sono state attuate misure di prevenzione principalmente per i preadolescenti, gli adolescenti e le famiglie, per evitare il primo contatto con la droga.

Questi provvedimenti hanno contribuito ad un maggiore coinvolgimento degli organismi del "terzo settore", promuovendo una più stretta collaborazione tra questi e i servizi posti in essere, attraverso la creazione di reti idonee, tese a garantire il supporto necessario per affrontare, nel modo più adeguato, qualsiasi problematica dovesse presentarsi nell'erogazione dei servizi.

Quanto alle procedure per l'affidamento dei servizi nel settore delle tossicodipendenze, per assicurare il rispetto dei principi di libera concorrenza, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia (deliberazione n. 6/2011) ha approvato la documentazione di gara necessaria all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione di soggetti del terzo settore cui affidare la realizzazione degli interventi presso la comunità di riabilitazione residenziale di Città della Pieve (Perugia), le due comunità di prima accoglienza per tossicodipendenti, i due centri diurni a bassa soglia, i due centri notturni a bassa soglia, i due centri diurni semiresidenziali a soglia intermedia, un centro residenziale di reinserimento, un centro di consulenza e orientamento per minori, singoli, coppie e famiglie con problemi di tossicodipendenza, cinque servizi di prevenzione nelle scuole secondarie di secondo grado, una comunità giovanile, una prevenzione in rete, una comunicazione in rete, una prevenzione di comportamenti a rischio e promozione di stili di vita sani, un servizio *bum-out* e il numero verde ascolto, informazione e orientamento.

A seguito dell'espletamento di procedure pubbliche, l'Agenzia, in data 3 maggio 2012, ha provveduto a sottoscrivere le convenzioni per l'attivazione dei servizi ad eccezione di alcuni come la comunità di riabilitazione residenziale di Città della Pieve, una comunità di prima accoglienza per tossicodipendenti, un centro diurno e uno notturno a bassa soglia, un centro diurno semiresidenziale a soglia intermedia, un centro residenziale di reinserimento, un centro di consulenza e orientamento per minori, singoli, coppie e famiglie con problemi di tossicodipendenza e il numero verde. Il consiglio di amministrazione dell'ACT, in attesa di definire le restanti procedure ad evidenza pubblica, ha comunque stabilito il mantenimento in essere della comunità di riabilitazione residenziale di Città della Pieve, di un centro residenziale di reinserimento, di un centro diurno di pronta accoglienza zona est, di un centro diurno di pronta accoglienza zona centro, di

un centro notturno di pronta accoglienza zona nord-est e del numero verde cittadini-operatori.

Secondo i dati forniti dalla Prefettura di Roma, con l'avvio del "Nuovo quadro dei servizi cittadino", l'ACT erogherà 21 servizi rispetto ai 15 precedenti, con un onere finanziario complessivo di 2.589.900 euro, in aumento del 13,72 per cento rispetto al precedente di 2.277.348,72 euro.

La nuova rete dei servizi intende raggiungere oltre 4.500 destinatari diretti e oltre 100.000 indiretti, a fronte di 2.358 contatti registrati nel 2010, sia in servizi stanziali che telefonici, secondo i dati della "Relazione annuale sullo stato delle tossicodipendenze nei servizi erogati dall'Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, 2010".

Per quanto riguarda, infine, l'opportunità di un intervento normativo del Governo sull'indirizzo politico, programmatico e gestionale dell'ACT, si ricorda che, dopo la riforma nel 2001 del Titolo V della Costituzione, nelle materie di legislazione concorrente compete alle Regioni la potestà legislativa, salvo la determinazione dei principi fondamentali, che è riservata alla legislazione dello Stato. Per tali motivi, la competenza per un nuovo piano programmatico per le politiche sociali sulla tossicodipendenza è riconosciuto alle amministrazioni regionale e comunale.

*Il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione*

RICCARDI

(22 gennaio 2013)

---

FERRANTE. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -  
Premesso che:

in data 19 ottobre 2012 è stato sottoscritto presso la Direzione generale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), il contratto di programma, unitamente alla convenzione di gestione aeroportuale, con la società Aeroporti di Roma, gestore degli Aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino; esso disciplina i vari aspetti del rapporto tra lo Stato e la società che gestisce questi scali;

la convenzione di gestione aeroportuale definisce le regole che disciplinano i rapporti concessori fino alla scadenza stabilita per l'anno 2044. Inoltre il contratto di programma, nel definire, come si legge nel comunicato stampa pubblicato sul sito dell'Enac, i principi che regolano la determinazione delle tariffe per l'intero periodo della concessione, stabilisce l'ammontare delle tariffe per il primo quadriennio. Esso, stipulato in deroga alla normativa vigente in materia di regolazione tariffaria, come previsto dal decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, e successive modifiche, relativa ai sistemi aeroportuali con più di

8 milioni di passeggeri, recepisce concretamente il principio generale, sia comunitario che nazionale, di adeguamento delle tariffe ai costi efficientati del gestore;

il contratto assicura alla società Aeroporti di Roma la certezza delle entrate necessarie allo sviluppo del piano degli investimenti. Al contempo, permette all'Enac di disporre di strumenti più incisivi per svolgere il proprio ruolo di vigilanza e controllo sull'attuazione degli investimenti e sul piano della qualità e dell'ambiente che la società di gestione si impegna a realizzare durante il periodo contrattuale. L'entità delle opere previste nel piano degli investimenti presentato da Aeroporti di Roma per il primo periodo regolatorio 2012-2021 è di circa 2,5 miliardi di euro, mentre per l'intero periodo concessorio è di 12 miliardi di euro. Mentre per lo scalo di Fiumicino, nel periodo 2012-2016, l'incremento medio del diritto d'imbarco, che incorpora i costi di vari servizi (tra cui il BHS, lo smistamento e la riconsegna bagagli, il Net, le informative al pubblico, gli annunci sonori, l'interfaccia Cute che consente alle compagnie di accedere alle loro banche dati da qualsiasi banco, *gate* o biglietteria) è pari a 8,5 euro a passeggero, rispetto al costo attuale;

è importante evidenziare che a tutt'oggi il contratto di programma non è stato reso noto, se non attraverso un comunicato stampa, mentre sarebbe importante che fosse divulgato, anche in modo da essere condiviso o contestato o migliorato, perché questa decisione va a incidere sulla vita quotidiana di migliaia di persone che vivono a ridosso degli aeroporti;

si sottolinea che per questi motivi l'interrogante ne ha richiesto copia, o comunque di poterlo visionare, alla segreteria del Presidente dell'Enac ma la risposta è stata di netto rifiuto. L'interrogante ritiene che questo comportamento, assurdo e poco rispettoso delle prerogative e dei rapporti istituzionali, abbia leso la possibilità di un parlamentare di svolgere in pieno la sua attività,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda rendere immediatamente pubblico il contratto di programma, unitamente alla convenzione di gestione aeroportuale, sottoscritto dall'Enac con la società Aeroporti di Roma, gestore degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino.

(4-08598)

(5 novembre 2012)

RISPOSTA. - Si comunica che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012 è stato approvato, ai sensi dell'articolo 17, comma 34-*bis*, l'atto unico convenzione-contratto di programma stipulato in data 25 ottobre 2012 tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) e la società Aeroporti di Roma.

Il comunicato relativo all'approvazione dell'atto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre.

Il testo integrale del decreto e i relativi allegati sono consultabili sui siti *internet* del Ministero e dell'Enac.

Si fa presente, inoltre, che l'Enac ha svolto correttamente l'attività istruttoria di competenza interessando le associazioni, i comitati e gli enti portatori di interessi qualificati, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

In particolare, la trasparenza dell'azione amministrativa e la massima partecipazione al procedimento sono state garantite dall'Enac attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale della necessaria documentazione, ivi compreso il piano della qualità e il piano di tutela ambientale.

Si evidenzia, infine, che il medesimo ente ha tenuto pubbliche consultazioni dedicate alla presentazione ed alla discussione sia dei contenuti del contratto di programma sia delle osservazioni nel merito ricevute.

Pertanto, anteriormente alla stipula del contratto di programma, si ritiene che sia stata data sufficiente pubblicità all'*iter* istruttorio ed ai principali contenuti del contratto medesimo.

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PASSERA

(18 gennaio 2013)

---

FLERES. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il centro polifunzionale dei Vigili del fuoco di Catania ospita anche il nucleo sommozzatori del comando provinciale;

in Sicilia, solo presso il comando provinciale di Catania è presente un nucleo elicotteri anche a supporto del servizio sommozzatori dei Vigili del fuoco, così che questi possano essere spostati in tempi brevi sul luogo dell'intervento, cosa che accade molto frequentemente;

molto spesso, il nucleo sommozzatori viene spostato per soccorso in acqua anche nella vicina Calabria, poiché il nucleo sommozzatori in quella regione espleta un orario ridotto;

il nucleo sommozzatori di Catania svolge lo stesso numero di interventi del nucleo di Palermo nonostante sia preposto ad una lunghezza di coste marine e fluviali molto maggiore, con un personale molto minore;

la Sicilia è un'isola che deve convivere, oltre che con i rischi sismici, idrogeologici e vulcanici, che si verificano prevalentemente nella parte orientale, anche con le continue emergenze dovute agli sbarchi degli e-

xtracomunitari, per i quali l'isolamento della Sicilia necessita di un dispositivo di specialisti sommozzatori elicotteristi, adeguato ad affrontare autonomamente le situazioni di emergenza in tempi assai ristretti;

si evince, da una rapida consultazione geografica, che Catania ha una posizione strategica in quanto molto centrata rispetto alle altre province della Sicilia, cosa che la rende protagonista di molti interventi;

sembra che, per decisione della Direzione regionale Sicilia riguardo alla strategia del soccorso, il nucleo principale debba essere quello del capoluogo di regione, cioè Palermo e non più Catania, città per la quale sarebbe prevista la riduzione dell'organico a 12 unità a fronte delle 28 unità previste per Palermo;

a suffragio di tale ipotesi sarebbe da addurre la selezione per l'ammissione di 65 aspiranti al XXV corso basico sommozzatori, rivolta al personale avente qualifica di vigile del fuoco, che prevede l'assegnazione di 2 sommozzatori a Catania, ma di ben 4 unità a Palermo,

si chiede di conoscere:

se risulti corrispondente al vero che il nucleo sommozzatori sarà trasferito da Catania a Palermo e se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale decisione consista in un fatto meramente burocratico e non organizzativo, in virtù del quale il potenziamento andrebbe previsto a Catania;

se non concordi sul fatto che il nucleo provinciale debba rimanere a Catania, visto che soltanto in tale città insiste la base elicotteri a supporto del servizio sommozzatori dei Vigili del fuoco;

se ritenga utile intervenire affinché venga rivisto il numero dei posti messi a concorso per la sede di Catania.

(4-08688)

(15 novembre 2012)

RISPOSTA. - Al fine di razionalizzare le risorse e di contenere la spesa pubblica è in fase di attuazione un progetto di riorganizzazione del servizio dei nuclei sommozzatori dei vigili del fuoco. Il progetto costituisce, in particolare, il frutto di un attento studio dei dati e dei parametri relativi al settore specialistico, quali il rischio idraulico, le tipologie di interventi, nonché la distribuzione dei turni di servizio, in ragione dell'efficienza e dell'efficacia della risposta operativa alla domanda di soccorso tecnico nonché del servizio reso alla cittadinanza.

Peraltro, il servizio svolto dai sommozzatori nel corso degli anni ha assunto connotazioni ben precise, che non richiedono una diffusione capillare sul territorio. Infatti la statistica degli interventi dimostra che la stragrande quantità di questi consistono in ricerca e recupero di salme ovvero altri oggetti di interesse giudiziario, interventi che, palesemente, possono es-

sere eseguiti con efficacia anche non nell'immediatezza, ma a distanza di qualche ora.

Per tali motivi i nuclei di Milano, Roma, Reggio Calabria e Cagliari sono stati dotati di particolari attrezzature (ricerca subacquea integrata strumentale), che consentono la ricerca di corpi e/o oggetti anche a profondità superiori a quelle cui possono operare i sommozzatori.

L'individuazione dei nuclei oggetto di riorganizzazione costituisce, pertanto, il frutto della valutazione di diversi elementi con particolare riferimento alle criticità connesse all'organico ridotto ed ai turni di servizio coperti. In particolare, i nuclei con ridotto organico sono in grado di coprire solo un turno sui 4 in cui si articola il servizio, determinando una gestione onerosa in termini di risorse logistiche ed umane.

L'esiguità dell'organico rende, inoltre, difficoltosa l'organizzazione dell'attività di addestramento che, per questa particolare tipologia di servizio di soccorso, risulta essere quanto mai indispensabile.

Per tali ragioni è previsto che i nuclei sommozzatori in Italia debbano progressivamente passare dagli attuali 28 a 21, con la chiusura di 7 nuclei ed il conseguente trasferimento del personale specialista presso i nuclei vicini.

Nell'ottica del progetto, si può prevedere che nei comandi capoluogo di regione, il servizio sia prestato sulle 24 ore su 4 turni.

In alcune regioni, come la Sicilia, sarà, comunque, mantenuto un secondo nucleo sommozzatori, situato nella provincia di Catania che svolgerà servizio solo nei turni diurni in abbinamento al reparto volo, anch'esso strutturato su 2 turni diurni.

Va evidenziato, infine, che il corpo nazionale dei vigili del fuoco si è dotato, per il contrasto al rischio acquatico di superficie, di 800 soccorritori acquatici "SA", cioè vigili che, in possesso di brevetto di salvamento a nuoto e di qualificazione "SAF" fluviale, ha superato uno specifico ulteriore corso. Essi sono diffusi su tutto il territorio nazionale e raggiungeranno a regime il numero minimo di 2.000.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

FERRARA

(7 febbraio 2013)

GALLONE. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

l'ufficio postale di Lizzola, frazione di Valbondione, comune montano nell'alta valle Seriana, in provincia di Bergamo, rischia di essere

soppresso senza che sulla scelta vi sia stata, sino ad oggi, la possibilità di un confronto con le amministrazioni locali;

detto ufficio ha già disposto una forte riduzione dei giorni e degli orari di apertura al pubblico, arrecando seri problemi agli utenti, in special modo agli anziani che, particolarmente a ridosso di scadenze di pagamento, sono costretti a interminabili ore di fila o, in casi estremi, a recarsi in uffici postali fuori del territorio di Lizzola;

la politica di razionalizzazione dei costi di un servizio universale, qual è quello postale, non dovrebbe avere ricadute negative sui cittadini in termini sia di orario di servizio che di distribuzione sul territorio degli uffici;

la frazione conta circa 287 abitanti e dista un chilometro e mezzo da Valbondione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire con iniziative di competenza, nel rispetto dell'autonomia gestionale di Poste italiane SpA, al fine di evitare che la riorganizzazione del servizio postale sul territorio operata dalla stessa azienda risulti penalizzante per i cittadini.

(4-08109)

(7 agosto 2012)

RISPOSTA. - Giova premettere che il riassetto della rete territoriale degli uffici postali, così come del resto il riordino del settore del recapito, rientrano nel più ampio piano strategico di riorganizzazione aziendale che Poste italiane sta realizzando in adeguamento della propria attività di impresa alle sostanziali innovazioni del mercato postale indotte dalle prescrizioni europee che ne prevedono la piena liberalizzazione (la direttiva 2008/06/CE recepita con decreto legislativo n. 58 del 2011), nonché dall'evoluzione del processo di digitalizzazione delle comunicazioni, anch'esso di derivazione comunitaria, che comporta la progressiva riduzione dei tradizionali volumi postali. In tale contesto, secondo quanto rappresentato al Ministero da parte di Poste italiane, sono state adottate opportune cautele per ridurre ogni impatto negativo dell'iniziativa tanto sotto il profilo occupazionale quanto sotto quello dell'efficienza e della qualità del servizio.

Circa il riassetto della rete degli uffici postali, la società ha precisato che tale attività ha trovato espressione specifica nell'ambito del piano attuativo degli interventi previsti per il 2012, redatto nel pieno rispetto dei criteri e dei vincoli di dislocazione degli uffici postali previsti dal decreto ministeriale 7 ottobre 2008, come ulteriormente specificati dal contratto di programma e per i quali è obbligatorio assicurare la fruibilità e la continuità del servizio anche nelle realtà più disagiate. Il piano attuativo, come espressamente evidenziato dalla società, ha formato oggetto di disamina a livello nazionale con le organizzazioni sindacali, con le quali sono stati tra l'altro

concordati successivi e ulteriori approfondimenti da effettuarsi a livello territoriale. Il piano, come previsto dal contratto di programma, è stato altresì comunicato all'Autorità garante per il settore, competente a verificare l'effettiva aderenza della nuova dislocazione ai criteri di cui al menzionato decreto ministeriale.

Quanto al profilo del riordino delle zone di recapito, il gestore ha evidenziato che anche tale pianificazione è stata preceduta da un ampio confronto con le organizzazioni sindacali, con lo stesso *iter* procedurale adottato in occasione della precedente riorganizzazione aziendale risalente al 2006. La società ha precisato, infatti, di avere illustrato ai sindacati le nuove linee di intervento contemplate dal piano e le connesse ricadute per il personale, con particolare riguardo alle regioni interessate alla sua attuazione sin dal 2012 (Piemonte, Marche, Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna, quest'ultima successivamente stralciata quale territorio colpito da emergenza sismica).

In base ad un verbale di incontro sottoscritto il 23 settembre 2012 è stata costituita una commissione tecnica paritetica nazionale, i cui lavori hanno avuto termine il 4 dicembre, con il compito di esaminare tutti gli aspetti tecnico-organizzativi del progetto di riorganizzazione dei processi postali. Per quanto attiene alle preoccupazioni in ordine alla salvaguardia dell'efficienza e della qualità del servizio, la società ha precisato di aver predisposto, nelle realtà territoriali interessate all'avvio del piano di riorganizzazione, azioni volte al miglioramento della produttività attraverso la rimodulazione della quantità di corrispondenza affidata a ciascun portalettere e la conseguente riduzione del numero delle zone di recapito.

Con specifico riferimento alla situazione nella provincia di Bergamo, Poste italiane ha reso noto che in tale area, nel piano degli interventi 2012, trasmesso all'autorità di regolamentazione, erano stati previsti 3 interventi di chiusura e 2 di razionalizzazione degli orari di apertura. Tuttavia, al termine delle necessarie valutazioni e dei confronti con le istituzioni locali, è stato deciso che nella zona saranno assoggettati ai previsti provvedimenti definitivi di chiusura solamente 2 uffici (Crespi d'Adda e Lizzola). Al tempo stesso, verrà data attuazione alle iniziative di razionalizzazione degli orari di apertura.

La concessionaria del servizio universale ha reso altresì noto che in posizione limitrofa rispetto agli uffici di Crespi d'Adda e Lizzola si trovano gli uffici Capriate San Gervasio e Valbondione.

L'azienda ha evidenziato che tutte le iniziative sono state preventivamente comunicate ai Comuni interessati e che risultano rispettose dei vincoli di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 2008. Per completezza di informazione, si rappresenta, sempre in merito al riassetto della rete degli uffici postali, che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, soggetto attualmente competente a vigilare sul settore postale, ha comunicato di aver assunto talune iniziative specifiche di verifica presso Poste italiane SpA. Esse mirano ad ottenere più precise indicazioni non solo sul rispetto in concre-



to dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di servizio universale, ma soprattutto sul confronto preventivo attivato con gli interlocutori istituzionali ed associativi a livello locale e sui relativi esiti. L'Autorità ha inteso, in particolare, richiamare l'attenzione del gestore sull'indefettibilità e sull'effettività di tale confronto preventivo. Ha assicurato, inoltre, che provvederà a vigilare attentamente sul rispetto del principio di universalità del servizio, attraverso la verifica degli effetti del piano di riorganizzazione sotto il profilo della loro coerenza con i criteri relativi alla localizzazione dei punti di accesso e con i parametri di qualità del servizio.

Su tale complessa materia l'Autorità intende avviare, entro breve, un'apposita istruttoria avente ad oggetto la distribuzione dei punti di accesso al servizio postale universale, con la partecipazione dei rappresentanti delle realtà locali e delle associazioni dei consumatori. L'obiettivo dell'istruttoria sarà quello di limitare al massimo i possibili disagi per l'utenza, pur nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione di Poste italiane.

Il Ministero non mancherà, dal canto suo, di adoperarsi, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, per garantire il rispetto degli obiettivi generali di coesione sociale ed economica, ai quali il servizio postale è tenuto comunque ad ispirarsi.

*Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*

VARI

(5 febbraio 2013)

---

GIOVANARDI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'art. 5-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, come modificato dall'art. 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede l'istituzione, presso ciascuna delle prefetture dell'area dell'Emilia e della Lombardia colpita dal terremoto, di elenchi (cosiddette *white list*) di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;

tale disposizione comporta l'obbligatorietà, per gli esecutori dei lavori di ricostruzione, di utilizzare una delle imprese inserite nella cosiddetta *white list*;

la prefettura di Modena, con provvedimento del 28 dicembre 2012, ha rigettato la domanda di iscrizione della ditta F.lli Baraldi SpA di San Prospero di Modena "sussistendo tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionare le scelte e gli in-

dirizzi della stessa" (il provvedimento è stato trasmesso in allegato alla presente interrogazione e resta acquisito agli atti del Senato);

a quanto risulta all'interrogante la F.lli Baraldi di San Prospero è una stimata e seria impresa che ha sede e opera proprio nell'area colpita dal terremoto, con 200 dipendenti diretti e 300 fra maestranze e società che lavorano indirettamente sul suo indotto;

a giudizio dell'interrogante non soltanto le motivazioni del provvedimento non sembrano corrispondere alle disposizioni del comma 2 del citato art. 5-*bis* riguardanti le situazioni da cui si possono desumere tentativi di infiltrazione mafiosa;

nello stesso provvedimento della Prefettura di Modena si legge: "Atteso che nel procedimento amministrativo cautelare antimafia viene riconosciuto all'Autorità prefettizia l'esercizio di un potere discrezionale fondato sulla preliminare valutazione degli elementi di cognizione complessivamente raccolti a seguito dell'istruttoria non aventi necessariamente carattere di prova; rilevato infatti, che la normativa antimafia prescinde dall'accertamento di responsabilità penali, attribuendo significato a profili indiziari, ovvero ad eventi ipotizzati come possibili, che consentono di desumere ragionevoli legami o condizionamenti anche in presenza di coinvolgimenti non diretti nell'organizzazione criminale, ma basati su fenomeni familiari o economici";

sulla base di queste considerazioni, a parere dell'interrogante non fondate, l'impresa Baraldi ha già subito, a causa della mancata iscrizione nella *white list*, danni pari a 38 milioni di euro per lavori da eseguire con privati nella zona del terremoto, 7 milioni di euro per lavori da eseguire con enti pubblici, 15 milioni di euro per il blocco dell'impianto di recupero inerti e altri 40 milioni di euro per i danni derivanti da contratti in corso di stipulazione e che non potranno essere più stipulati;

a giudizio dell'interrogante la decisione, del tutto discrezionale, della prefettura di Modena certamente non contrasta gli interessi della criminalità organizzata, mentre mette in ginocchio una stimata impresa locale aggravando ancor più i disastrosi effetti del terremoto,

si chiede di conoscere se e come il Governo intenda intervenire con urgenza perché gli effetti voluti dal legislatore con il citato art. 5-*bis* non vengano stravolti, come, a giudizio dell'interrogante, è accaduto nel caso illustrato, colpendo imprenditori e imprese seri che nulla hanno a che fare con i tentativi di infiltrazione mafiosa.

(4-08933)

(16 gennaio 2013)

RISPOSTA. - Si chiedono notizie in ordine al provvedimento con il quale la Prefettura di Modena ha negato alla società f.lli Baraldi SpA l'iscrizione nella *white list* dei fornitori e dei prestatori di alcune tipologie di beni e servizi, istituite dall'art. 5-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, avendo rilevato ostatività ai fini della prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

In effetti, la società è stata destinataria sul finire del 2012 di provvedimenti antimafia, con conseguente esclusione dalle *white list*, sulla base dell'istruttoria svolta dalla stessa Prefettura, secondo lo stringente sistema dei controlli prefigurato dal decreto-legge n. 74, che ha coinvolto sia il gruppo interforze, operante presso la Prefettura, sia il Girer, organismo con compiti di analisi e informativi istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza proprio per le esigenze connesse alla ricostruzione delle località colpite dal sisma del maggio 2012.

Gli accertamenti svolti hanno, in particolare, consentito di attualizzare situazioni che già nel 2011 avevano messo in evidenza la posizione della f.lli Baraldi nel contesto di azioni di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel sistema degli appalti pubblici.

Difatti, ai rapporti accertati nel 2011 con una ditta collusa con la criminalità organizzata ed interdetta dalla Prefettura di Reggio Emilia con determinazione confermata dal giudice amministrativo, si sono aggiunti altri elementi. Ci si riferisce al fatto che nella f.lli Baraldi è presente, sin dal 1999, un direttore tecnico che aveva fatto parte del *management* di una società di Genova riconducibile ad un personaggio, la cui famiglia è risultata contigua alla criminalità organizzata calabrese. Si tratta di una situazione non occasionale, considerato che la f.lli Baraldi e l'impresa genovese sono state impegnate insieme nell'esecuzione di appalti pubblici, ora oggetto di procedimenti penali anche per turbativa d'asta, reato che, con l'ormai prossima completa entrata in vigore del "codice antimafia", è destinato a diventare una delle possibili "situazioni spia" di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Peraltro, un elemento di aggravamento è rinvenibile nel fatto che in tali procedimenti sono attualmente indagati il citato direttore tecnico e un altro soggetto del gruppo dirigente della f.lli Baraldi, che è anche titolare di quote del pacchetto azionario.

Le situazioni appena accennate, lette in sistema, hanno costituito il fondamento della determinazione antimafia della Prefettura di Modena.

I provvedimenti di questo tipo, peraltro, costituiscono una misura preventiva che non si fonda su elementi probatori del livello richiesto nel procedimento penale, ma su fatti e situazioni acclarate e dotate di una valenza sintomatica e prognostica di possibili tentativi di infiltrazione criminale. Ciò nella logica di garantire quel presidio avanzato di tutela della legalità del processo di ricostruzione *post* sisma, su cui fanno perno il modello d'azione delineato dal richiamato decreto-legge n. 74 del 2012 e i discendenti indirizzi attuativi emanati dal "comitato grandi opere".

E del resto, la correttezza della linea seguita dalla Prefettura modenese è testimoniata dal fatto che, nei primi giorni del 2013, essa è stata confermata da provvedimenti di analogo tenore adottati dalle Prefetture di Bologna, Ferrara e Reggio Emilia.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

DE STEFANO

(29 gennaio 2013)

---

GIULIANO. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il gruppo Ferrovie dello Stato ha recentemente soppresso alcune corse mattutine e serali sulle tratte Benevento-Caserta-Roma e Roma-Napoli, utilizzate largamente da lavoratori e studenti universitari che hanno necessità di raggiungere in giornata la capitale e di fare ritorno a casa in serata;

già nell'anno 2009, a seguito del piano di revisione degli orari dei treni veloci, vi era stata una significativa riduzione dei collegamenti diretti con la capitale, con la soppressione di un servizio strategico e veloce tra quelli a disposizione e con un tempo di percorrenza pari a un'ora e trenta minuti circa, senza fermate intermedie;

eliminare o ridimensionare con le attuali modalità un tale collegamento ferroviario diretto significa penalizzare l'intera provincia di Caserta, costringendo migliaia di cittadini a disagi alla lunga assolutamente insopportabili, che peraltro non possono non cagionare pesanti ricadute di ordine sociale e gravi danni all'economia della zona;

in particolare, tale stato di cose, che ha già provocato forti proteste giunte all'occupazione dei binari, pregiudica in maniera inammissibile proprio una fascia di popolazione che più di ogni altra dovrebbe essere agevolata ed assistita in una mobilità imposta da esigenze economiche e lavorative;

tale sistema di collegamento, inoltre, con i suoi attuali orari, oltre a minare gravemente la salute fisica e psichica dei lavoratori pendolari, nega agli stessi di vivere, anche in misura minima, affetti familiari e rapporti sociali, compromettendo, così, in maniera significativa quell'esistenza libera e dignitosa delle persone cui fa espresso riferimento l'art. 36 della Costituzione;

l'entrata in vigore del nuovo orario invernale sta infine alimentando il timore della soppressione di ulteriori corse sulle tratte in questione, cosa che renderebbe in pratica impossibile raggiungere il posto di lavoro in orario,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, ritenga urgentemente di assumere, presso la società Ferrovie dello Stato, per eliminare l'allarmante situazione;

se e quando ritenga che potranno essere ripristinati, in particolare, il treno Intercity da Roma per Napoli delle ore 19,39, nonché il treno delle ore 5,10 espresso da Napoli per Roma-Termini, o, in alternativa, prevista e resa immediatamente operativa qualsiasi altra soluzione che garantisca alle fasce di pendolari il raggiungimento della capitale entro le ore 8 della mattina ed il rientro a casa nella prima serata.

(4-08514)

(24 ottobre 2012)

RISPOSTA. - La programmazione e gestione dei servizi regionali che assicurano la mobilità dei pendolari è di competenza delle singole Regioni, nel caso in questione della Regione Campania, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da specifici contratti di servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili dalle Regioni stesse.

Al riguardo, sulla base delle informazioni assunte presso Ferrovie dello Stato, si evidenzia che nell'ambito dei provvedimenti di rimodulazione dell'offerta ferroviaria disposti dalla Regione Campania, quale ente committente del servizio di trasporto sul territorio di competenza, nel corso del 2012 non sono state adottate riduzioni del servizio per i collegamenti relativi alle relazioni Napoli-Roma e Benevento-Caserta-Roma. L'offerta su tali direttrici è stata, peraltro, confermata anche con il nuovo orario in vigore da dicembre 2012.

Inoltre, si fa presente che il treno Intercity da Roma Termini a Napoli centrale delle ore 19 (IC 589 Venezia-Napoli centrale), con l'orario di dicembre 2011, è stato previsto in partenza da Roma Termini alle ore 20.50; tale modifica si è resa necessaria sia in considerazione degli intensi flussi di traffico che caratterizzano la stazione di Roma Termini in quella fascia oraria, sia a seguito dei rilevanti interventi infrastrutturali previsti per la realizzazione della "piastra di parcheggio" a parziale copertura del fascio binari di stazione.

Infine, il collegamento Napoli-Roma delle prime ore del mattino è assicurato dal treno regionale 2416, in partenza da Napoli alle ore 5.15, con arrivo a Roma Termini alle ore 7.53.

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PASSERA

(14 marzo 2013)

---

LADU, DELOGU. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

da lunedì 1° ottobre 2012 la Tirrenia SpA (Compagnia italiana di navigazione - CIN) alzerà da 0,50 a 2 euro (più Iva) per metro lineare le tariffe del trasporto merci sulle tratte Genova-Porto Torres, Olbia-Civitavecchia e da Cagliari per Palermo e per Napoli; si tratta delle principali vie di collegamento dell'isola;

l'aumento è stato determinato con un *blitz* gravissimo, ancor più se si considera che gli aumenti delle tariffe merci comprendono anche le rotte in continuità territoriale, per le quali serve l'autorizzazione del Ministero;

a giudizio degli interroganti si tratta di un vero atto di arroganza e prepotenza che umilia ancor di più l'autonomia della Sardegna e ne mortifica le aspettative. Tutto questo avviene nel momento in cui le istituzioni sarde con forza hanno ingaggiato una battaglia politica per la riduzione delle tariffe comprese quelle per passeggeri;

a conti fatti sulla Porto Torres-Genova e sull'Olbia-Civitavecchia l'aumento è in media del 30 per cento: con le nuove tariffe, compresi altri oneri e diritti, la tariffa di Porto Torres e Genova arriverà a 7,5 euro più Iva al metro, quindi con un aumento medio di circa 150 euro per ogni mezzo, così come nelle altre due tratte;

l'unità di misura adottata per i semirimorchi è di 13,6 metri lineari e basta fare un semplice calcolo matematico dei vecchi e nuovi costi per comprendere gli aumenti e le ripercussioni sull'economia della Sardegna;

la tratte sono coperte dalle sovvenzioni pubbliche perché in continuità territoriale; di conseguenza la Tirrenia SpA non può aumentarle di propria iniziativa, a meno che non ottenga il beneplacito del Governo, il che a giudizio degli interroganti sarebbe ancora più grave. La cosa più intollerabile è che questi aumenti non riguardano le compagnie che non ricevono sovvenzioni statali e che paradossalmente stanno praticando prezzi più competitivi. Questo la dice lunga su come è stata concepita la continuità territoriale e su come vengano spese le risorse pubbliche;

considerato che:

l'aumento delle tariffe mette in ginocchio l'intero sistema del trasporto merci, strozzando ancora una volta la possibilità di sviluppo dell'isola con aggressioni sempre più frequenti;

la regione Sardegna è già molto provata dalle tariffe praticate da Tirrenia SpA per il trasporto delle persone, sia per il disagio della popolazione interessata che è stata gravemente limitata nella possibilità di movimento e di rapporti sociali ed economici con la penisola e con il resto del mondo, sia per il turismo che è stato gravemente compromesso e che ha causato gravi perdite nell'economia sarda;

considerato che a giudizio degli interroganti l'Autorità garante della concorrenza e del mercato dovrebbe rispettare le sue competenze istituzionali e non ridursi alla stregua di tanti altri enti inutili da riformare o sopprimere,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questo, a parere degli interroganti, intollerabile e offensivo colpo di mano della CIN;

quale risulti essere la situazione reale relativa alle tariffe del trasporto merci applicate da Tirrenia SpA;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per agire senza ulteriore indugio al fine di risolvere la grave situazione della continuità territoriale sarda, anche sotto l'aspetto delle tariffe commerciali che sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo della Sardegna.

(4-08302)

(2 ottobre 2012)

RISPOSTA. - La convenzione vigente, stipulata il 18 luglio 2012, tra il Dicastero e la società Cin-Tirrenia prevede un meccanismo di adeguamento tariffario, approvato con delibera Cipe n. 111 del 2007, legato all'andamento del prezzo del combustibile per la fissazione delle tariffe massime. Sulla base delle suddette norme convenzionali, in data 22 agosto 2012, la Tirrenia ha formulato una richiesta di adeguamento tariffario.

Sulla base delle informazioni assunte presso la Tirrenia circa l'effettivo aumento della tariffa merci praticata sulle rotte per la Sardegna si fa presente che l'effettiva incidenza percentuale della variazione operata dalla società risulta inferiore a quanto rappresentato nell'atto di sindacato ispettivo.

La società, infatti, ha evidenziato che l'incremento di 2 euro (da 5,50 a 7,50 euro) per metro lineare riguarda i soli diritti di transito.

Pertanto, tenendo conto di una lunghezza media di un semirimorchio pari a 13,6 metri, applicando correttamente la variazione operata,

l'importo complessivo della tariffa per un semirimorchio sulla Genova/porto Torres passa da circa 519 a 546 euro; l'incremento registrato, pari a circa 27 euro, ha dunque un'incidenza limitata al 5 per cento.

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PASSERA

(27 febbraio 2013)

---

LANNUTTI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

ogni giorno non si contano gli incidenti dei centauri e le vittime, specie nelle grandi città, anche causati da strade piene di buche e dalla cartellonistica selvaggia;

ieri a Roma, l'ennesimo incidente sulla tangenziale, dove una giovane ventenne sbatte su un cartello stradale e muore sul colpo;

scrive "Il Messaggero" in un articolo del 17 gennaio 2012: «Tragico incidente mortale questa mattina sulla Tangenziale Est all'altezza dell'uscita Batteria Nomentana in direzione S.Giovanni. Una ventenne, romana, è morta. Era a bordo di una moto guidata da un giovane. Secondo testimoni la ragazza nell'impatto, è stata sbalzata in aria battendo la testa contro un cartello. Il giovane avrebbe raccontato di essere stato accecato dal sole: è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Pertini mentre la ragazza è morta sul colpo. Chiuso al traffico il tratto di tangenziale tra viale Etiopia e Batteria Nomentana, in direzione San Giovanni. La dinamica dell'incidente. Ancora non è chiaro se ci sia anche un'auto coinvolta nell'incidente. L'incidente è avvenuto nel tratto stradale in cui ci sono dei lavori in corso e la giovane passeggera, dopo l'impatto violento della moto con un blocco di cemento, è finita contro un cartellone della vecchia segnaletica. Il conducente della moto è prima finito contro una barriera in cemento provvisoria per i lavori poi, a causa dell'urto, la passeggera è stata sbalzata contro un cartello della vecchia segnaletica stradale (che indicava gli orari di apertura e chiusura della tangenziale), già posizionato in un tratto che attualmente è chiuso al traffico a causa dei lavori. La giovane è morta sul colpo. Attaccato al cartellone stradale c'è anche un piccolo cartello che indica un'attività commerciale. Mesi fa sulla Tuscolana una giovane coppia è morta in un incidente simile. Il ragazzo alla guida dello *scooter* ha urtato con violenza contro un cartellone pubblicitario posizionato in modo abusivo. La Procura ha aperto un'inchiesta sul caso. Sabato l'associazione Basta Cartelloni ha manifestato in via Cola di Rienzo contro i cartelloni killer presenti in molte vie della città». "La Repubblica" cronaca di Roma titola: "Scontro mortale sulla Tan-



genziale Est. Scooterista urta contro segnale stradale L'incidente all'altezza della Batteria Nomentana, la ragazza era il passeggero a bordo di una moto. Secondo i testimoni: Nella caduta ha urtato contro un cartello stradale". Nell'articolo si legge: «Una ventenne italiana è morta a Roma in un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 10 sulla Tangenziale Est, all'altezza dell'uscita Batteria Nomentana in direzione San Giovanni. La ragazza era a bordo di una moto guidata da un giovane che, probabilmente dopo un urto con un'altra vettura, ha perso il controllo del mezzo. Sono finiti contro un segnale stradale al lato della strada, come riferito da alcuni testimoni. (...) Il giovane è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Pertini mentre la ragazza è morta sul colpo. Ancora da chiarire la dinamica e se ci sia anche un'autovettura coinvolta. Sul posto sono intervenuti la Polizia municipale e il 118. L'incidente è avvenuto nel tratto stradale in cui ci sono dei lavori in corso e la giovane passeggera, dopo l'impatto violento della moto con un blocco di cemento, è finita contro un cartellone della vecchia segnaletica (che indicava gli orari di apertura e chiusura della tangenziale), già posizionato in un tratto che attualmente è chiuso al traffico a causa dei lavori»,

si chiede sapere:

se il Governo sia al corrente dei cartelloni abusivi per reclamizzare prodotti e servizi impiantati sul ciglio della strada in aperta violazione del codice della strada, i quali, assieme alle buche, costituiscono un pericolo costante per i conducenti di motoveicoli;

se non ritenga opportuno intervenire, in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Città ed autonomie locali, richiamando l'attenzione sui gravissimi pericoli derivanti dall'abusivismo, nonché mettendo in cantiere doverose sanzioni economiche verso quei Comuni che non riescono ad ottemperare al rispetto delle regole e del codice della strada;

quali misure urgenti intenda adottare per evitare che le città vengano trasformate in selve di consigli degli acquisti, con una cartellonistica abusiva che reca guadagni enormi ai gestori e che, oltre a deturpare il paesaggio ed intralciare il traffico quando le affissioni vengono modificate, costituisce un pericolo per l'incolumità degli utenti delle strade.

(4-06600)

(17 gennaio 2012)

RISPOSTA. - L'articolo 23 del codice della strada regola l'uso della pubblicità attraverso cartelli e altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse.

In particolare, il comma 4 prescrive che "la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada (...) nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni".

L'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 (recante il regolamento di esecuzione del codice), inoltre, obbliga gli enti proprietari delle strade a vigilare sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento di tutti i mezzi pubblicitari. Gli enti sono tenuti al costante monitoraggio delle arterie stradali di competenza, segnalando le irregolarità eventualmente riscontrate all'ufficio della polizia stradale di riferimento (nel caso dei Comuni alla polizia locale).

La specialità della polizia stradale della polizia di Stato, attraverso le dipendenti articolazioni sul territorio nazionale, orienta la sua attività di contrasto al fenomeno della pubblicità abusiva principalmente lungo gli itinerari autostradali, dove opera in modo esclusivo, e sulle grandi arterie di comunicazione extraurbane.

I risultati conseguiti negli anni 2010 e 2011 sono quantificabili in circa 3.400 violazioni accertate ai sensi dell'articolo 23 del codice della strada.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

DE STEFANO

(15 gennaio 2013)

---

LANNUTTI. - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'8 novembre 2011 è stato siglato a Roma l'accordo tra le organizzazioni sindacali del settore metalmeccanico e la società Alenia Aeronautica SpA, l'Alenia Aermacchi SpA, la Alenia SIA SpA;

oggetto dell'accordo è stato il rilancio, la riorganizzazione e la ristrutturazione delle citate aziende di proprietà di Finmeccanica;

a partire dal 1° gennaio 2012 Alenia Aermacchi SpA viene fusa per incorporazione nella sua controllante Alenia Aeronautica SpA e a far data dal primo dell'anno la incorporante Alenia Aeronautica SpA muterà la denominazione sociale in Alenia Aermacchi SpA e trasferirà la sede legale da Pomigliano d'Arco (Napoli) e Venegono Superiore (Varese);

i lavoratori del Gruppo addetti a Roma sono circa 140 e, nella affermata ottica di riduzione dei costi di struttura e di concentrazione dell'attività, alla quale si deve aggiungere la volontà di trasferire il centro dei processi direzionali aziendali a Venegono, nel 2012 gli stessi lavoratori vedranno cancellata la propria sede di lavoro con la obbligata alternativa al licenziamento del trasferimento o a Pomigliano o a Caselle;

ad una prima riflessione sul piano, parzialmente richiamato, appare inverosimile che Finmeccanica SpA - azionista per l'interesse dei capitali

di Alenia Aeronautica SpA, oggi Alenia Aermacchi SpA, responsabile della situazione di crisi aziendale della predetta in conseguenza di propri errori, di incapacità del passato *management* e dei poco trasparenti affari, al vaglio di diverse Procure della Repubblica, che hanno minato la credibilità nel settore di imprese ritenute sino a pochi anni fa gioielli del lavoro italiano - si possa permettere di gettare in mezzo alla strada dei lavoratori che hanno sempre fatto il proprio dovere con serietà e professionalità, in nome di economie di bilancio, e nello stesso tempo erogare all'ex Presidente ed amministratore delegato di Finmeccanica, Pierfrancesco Guarguaglini, una buonuscita di oltre 4 milioni di euro;

una situazione che stride notevolmente in un'economia di bilancio che sembra valere solo per i dipendenti e non per il *management* che ha portato sull'orlo del baratro Finmeccanica;

la soluzione adottata nei confronti dei 140 lavoratori di Roma di Alenia sta comportando una serie di contatti e di pressioni, ad opera di zelanti funzionari del settore Risorse umane della Società Alenia, *in primis* per ottenerne le dimissioni o, in secondo luogo, per ottenerne il pacifico consenso al trasferimento;

è inutile sottolineare che tale atteggiamento dei funzionari del settore Risorse umane di Alenia sta causando uno stato di prostrazione psicologica nei confronti dei dipendenti in servizio a Roma e tale comportamento già in essere non sembra svolgersi sempre nel rispetto della legittimità operativa;

in una lettera del 19 dicembre 2011, ma recapitata ad alcuni dipendenti in data anteriore alla fusione, ancora di Alenia Aermacchi SpA, veniva notificato il loro trasferimento a Venegono dal 1° gennaio 2012;

tale lettera reca la firma apparentemente del responsabile del settore Risorse umane di Alenia Aeronautica SpA, Pomigliano d'Arco,

si chiede di sapere:

se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali intenda approfondire quanto sopra esposto al fine di accertare eventuali responsabilità dei vertici di Alenia nei confronti dei dipendenti con sede a Roma;

se risulti che è stata avviata un'indagine interna ad Alenia Aermacchi per accertare eventuali pressioni sui dipendenti per indurli alle dimissioni o al trasferimento in siti lontani dalla propria residenza e, in caso negativo, per quali motivi non è stata finora avviata;

se intenda procedere nei confronti dei responsabili di tali comportamenti vessatori, visto che è difficile credere che l'intento, illegittimo, della lettera, non sia stato proprio quello di ottenere, alla vigilia della chiusura dell'azienda per le ferie di fine anno (fissata dal 24 dicembre 2011 al 9 gennaio 2012), il tacito consenso al trasferimento a Venegono avvalendosi della decorrenza dei termini di opposizione facilitata dalla lunga chiusura aziendale e dalla impossibilità di interloquire con la Dirigenza del Personale;

quali iniziative e provvedimenti il Ministro dell'economia e delle finanze, quale responsabile del Ministero socio di riferimento del Gruppo Finmeccanica, intenda assumere, per porre innanzitutto fine a simili iniziative che senza ombra di dubbio arrecano danni di natura psichica e biologica, a giudizio dell'interrogante penalmente apprezzabili, a carico dei lavoratori destinatari, e per individuare le responsabilità personali degli artefici della precitata lettera, apparentemente firmata dal signor Montanari.

(4-06562)

(11 gennaio 2012)

RISPOSTA. - L'interrogazione concerne le presunte pressioni esercitate dalla Alenia Aermacchi SpA nei confronti di alcuni dipendenti delle sedi di Roma per indurli al trasferimento presso le sedi operative di Pomigliano d'Arco (Napoli) e di Caselle (Torino).

In proposito, in seguito alle informazioni assunte da parte dei competenti uffici territoriali del Ministero, si rappresenta quanto segue.

L'attuale Alenia Aermacchi con sede a Venegono superiore (Varese) è nata il 1° gennaio 2012 dalla fusione delle aziende del settore aeronautico di Finmeccanica, Alenia aeronautica e Aermacchi.

Presso gli uffici di Roma, che originariamente costituivano un polo di rappresentanza della Aermacchi, sono attualmente in servizio 137 unità lavorative suddivise nelle 3 sedi di via Campania, via Bona e viale Bruno Buozzi.

Al fine di avviare il riassetto e la riorganizzazione del gruppo, la Alenia Aermacchi ha sottoscritto l'8 novembre 2011 un accordo con le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali e le rappresentanze sindacali unitarie di tutti gli stabilimenti.

L'accordo prevede la chiusura degli uffici di Roma, l'offerta a tutto il personale delle sedi di Roma di una ricollocazione presso le sedi di Pomigliano d'Arco e di Caselle con incentivi rispettivamente di 35.000 euro e 50.000 euro, preceduta da 6 mesi di trasferta e il collocamento in cassa integrazioni guadagni straordinaria per 24 mesi per cessazione di attività a partire dal 1° marzo 2013 per le unità lavorative che non aderiscono al trasferimento.

Nel corso degli accertamenti svolti, l'azienda ha, inoltre, riferito che i responsabili delle risorse umane hanno convocato i dipendenti per verificare la loro eventuale disponibilità al trasferimento o in alternativa per rappresentare loro le modalità e gli effetti della cassa integrazione.

Con riferimento alla lettera del 19 dicembre 2011, con la quale l'azienda avrebbe comunicato ad alcuni lavoratori il trasferimento a Venegono superiore a partire dal 1° gennaio 2012, la società ha confermato di

aver inviato, prima della fusione con la Alenia SpA, una comunicazione a 1.200 dipendenti in cui per errore materiale la sede di Venegono superiore è stata indicata come sede di lavoro anziché come nuova sede legale.

Soltanto due lavoratori della sede di Roma hanno contestato a mezzo posta elettronica la nota che è stata poi rettificata dall'ufficio risorse umane della società con comunicazione del 23 dicembre 2011.

La Alenia Aermacchi ha, inoltre, rappresentato di proseguire nelle verifiche per la possibile ricollocazione dei lavoratori in servizio a Roma in altre aziende del gruppo Finmeccanica site prioritariamente nella provincia di Roma ed eventualmente nel Lazio. Nel contempo, l'azienda sta valutando azioni mirate di *outplacement* in collaborazione con società specializzate del settore.

Sulla vicenda i competenti uffici del Ministero hanno provveduto anche a sentire le rappresentanze sindacali unitarie di Fiom Cigl e della Uilm, le quali hanno dichiarato di non aver ricevuto segnalazioni da parte dei loro iscritti di pressioni o forzature poste in essere dai dirigenti aziendali al fine di ottenere il consenso al trasferimento o le dimissioni.

In conclusione, poiché dagli accertamenti effettuati non è finora emerso alcun profilo di responsabilità a carico dei vertici della Alenia Aermacchi SpA, non è stato adottato alcun provvedimento nei loro confronti.

*Il Vice ministro del lavoro e delle politiche sociali*

MARTONE

(18 gennaio 2013)

---

LANNUTTI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -  
Premesso che:

in data 18 luglio 2012 un elicottero è improvvisamente atterrato sulla spiaggia antistante il castello di Santa Severa, sul litorale a nord di Roma, creando lo scompiglio tra i numerosissimi bagnanti presenti, che sono stati investiti da nuvole di sabbia sollevate dai rotori;

i bagnanti stupiti hanno pensato che il velivolo fosse in avaria e invece hanno visto i quattro occupanti scendere ed entrare nel vicino ristorante. Gli ospiti della spiaggia sono andati su tutte le furie a tal punto che il proprietario del locale, proprio per i disagi causati ai turisti, si è rifiutato di farli entrare e di servire loro il pranzo. A quel punto il quartetto è risalito a bordo dell'elicottero ed è decollato per ignota destinazione;

la guardia costiera, in collaborazione con il reparto aeronavale della Guardia di finanza e dell'Ente nazionale aviazione civile, ha subito avviato le ricerche del proprietario del velivolo. Contemporaneamente ha invi-

ato un rapporto alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per l'eventuale addebito di responsabilità di natura penale. A quanto si è appreso, l'elicottero, sarebbe stato di proprietà di una società romana che affitta velivoli. Il pilota individuato è al centro dell'attività investigativa di Capitaneria di porto di Civitavecchia e della stessa Guardia di finanza;

considerato che:

nel dicembre 2011 si era verificato un episodio simile quando Francesco Maria De Vito Piscicelli, l'imprenditore napoletano finito nella maxi inchiesta del G8 a La Maddalena e che avrebbe riso (ma lui smentisce) parlando al telefono subito dopo il terremoto de L'Aquila, è atterrato con l'elicottero direttamente sulla spiaggia della Feniglia ad Ansedonia (Grosseto) per portare la mamma al ristorante;

sulla spiaggia interessata dall'atterraggio sorge un piccolo borgo medievale con un castello dell'XI secolo prospiciente il mare. Il castello, che di recente è interessato da un piano di restauro, rappresenta un valore culturale, storico e artistico inestimabile;

spesso alcuni stabilimenti impediscono anche l'accesso al mare o comunque pretendono il pagamento di un biglietto anche per il transito e l'accesso alle spiagge, violando quanto sancito dalla legge. Sono numerose le manifestazioni di associazioni e cittadini organizzate per difendere il loro diritto di accesso gratuito alla battigia, considerato che la costa demaniale è un bene comune da tutelare per la fruizione collettiva e interesse pubblico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia provveduto ad aprire, o intenda farlo, un'indagine sulla vicenda anche relativamente al pilota e la compagnia che ha provveduto al noleggio;

come sia possibile che si sia arrivati al paradosso che i cittadini non riescono ad esercitare il loro diritto di accesso alla spiaggia, libero e gratuito, mentre un elicottero può atterrare indisturbato sull'arenile creando scompiglio tra i bagnanti e quali iniziative di competenza intenda assumere a riguardo;

se il Governo non ritenga necessario adottare tutte le opportune iniziative, anche intervenendo presso le autorità preposte alla tutela del litorale, al fine di garantire l'equilibrio dei delicati ambienti costieri nonché la tutela culturale, archeologica e paesaggistica della zona interessata dal sito del castello di Santa Severa (Roma).

(4-08014)

(24 luglio 2012)

RISPOSTA. - Nel confermare la correttezza della ricostruzione dell'evento si precisa che l'elicottero risulta di proprietà di una persona fisica e non di una società di noleggio.

Al riguardo si rappresenta che è in corso un procedimento amministrativo volto ad accertare le violazioni al vigente sistema normativo in materia di sicurezza del volo, di uso delle aree di atterraggio, di uso del territorio e di tutela dell'ambiente, al fine di adottare le eventuali misure sanzionatorie previste dalla legge a carico sia del pilota, sia del gestore dell'aviosuperficie da cui il mezzo è decollato.

Si comunica, altresì, che l'Enac ha effettuato una visita ispettiva presso il gestore dell'aviosuperficie da cui l'elicottero è decollato, riscontrando carenze nella tenuta dei registri dei voli che decollano e atterrano sul campo stesso.

Tali non conformità sono state notificate dall'Enac al gestore e alla Questura di Roma per il seguito di competenza e qualora non venissero sanate lo stesso ente valuterà l'adozione dei conseguenti provvedimenti nei confronti del gestore.

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PASSERA

(18 gennaio 2013)

---

LANNUTTI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

scrive Stefania Divertito in un articolo pubblicato da "Metro news" il 31 ottobre 2012 sull'avvenuta deviazione del treno alta velocità senza alcun preventivo avvertimento ai passeggeri;

si legge nell'articolo: «Quando il Frecciarossa dopo Bologna ha iniziato a rallentare, i passeggeri hanno pensato fosse un "normale" congestionamento di rete. Poi, la deviazione. Il treno 9544 partito da Napoli alle 14.50 e diretto a Milano (orario di arrivo previsto: 19.40) si è allontanato dall'Alta velocità, ha imboccato la direttissima e si è fermato a Parma. Motivo: far scendere la squadra di calcio della Roma che oggi proprio lì avrà la trasferta di campionato. "Siamo rimasti sbigottiti", ci racconta l'avvocato Adelio Riva, che si trovava sul treno arrivato poi a Milano con 40 minuti di ritardo. (...) "Tutto previsto", ci rispondono da Trenitalia. "In virtù di un accordo con la Roma già da un mese si sapeva che quel Frecciarossa avrebbe fermato a Parma. Una fermata straordinaria, ma prevista". Peccato però che non fosse stata adeguatamente segnalata sui tabelloni, né sul sito. Infatti, lo stesso Frecciarossa oggi, ad esempio, partirà da Napoli alle 14.50 per arrivare a Milano alle 19.40. Come tutti gli altri giorni. Senza fermare a Parma,

proprio come in tutti gli altri giorni feriali. Come avrebbe potuto mantenere l'orario con una sosta in più? "I 40 minuti di ritardo sono dovuti solo in parte alla deviazione - ci rispondono - C'è stato anche un altro rallentamento. Altrimenti avremmo totalizzato venti minuti di ritardo", Che comunque non sono pochi: ma non sarebbe stato meglio cambiare l'orario di arrivo visto che, per dirla con Trenitalia, era tutto previsto? Le squadre sul Frecciarossa. E cosa accadrà nel futuro visto che Trenitalia ha stipulato un accordo con altre squadre di calcio (Juventus, Lazio, Inter, solo per citarne alcune)? "Beh è raro che giochino in città non servite dall'alta velocità e situate su quella direttrice". Meno male, vien da pensare. E l'azienda puntualizza: "L'eccezione non è riservata alle squadre di calcio. Anche se l'esigenza fosse stata manifestata da un gruppo di congressisti diretti a Parma avremmo favorito la deviazione". Potrebbero chiederlo anche i pendolari allora? "Beh, l'evento deve essere eccezionale"»,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risultino i motivi per cui, nonostante Trenitalia avesse organizzato già da un mese la fermata straordinaria del treno Frecciarossa a Parma, non abbia avvertito in alcun modo i passeggeri;

quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di garantire un risarcimento per i passeggeri, ignare vittime dell'arbitraria decisione di Trenitalia, che hanno acquistato un biglietto per l'alta velocità per cui non sono previste deviazioni di linea.

(4-08582)

(31 ottobre 2012)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione riguardante il collegamento Frecciarossa 9544 Napoli-Milano del 30 ottobre 2012, occorre preliminarmente evidenziare che i treni Frecciarossa rientrano tra i "servizi a mercato" e, quindi, non essendo oggetto di corrispettivi pubblici, si sostengono esclusivamente attraverso i ricavi da traffico; pertanto, il gestore ferroviario, nell'ambito delle sue scelte aziendali, può declinare autonomamente la programmazione dell'offerta di tali servizi.

Sono state assunte informazioni presso Ferrovie dello Stato che ha fatto presente quanto segue.

A seguito della richiesta dell'associazione sportiva Roma calcio di poter utilizzare un collegamento alta velocità per l'effettuazione della trasferta a Parma della propria squadra, dopo una prima verifica di compatibilità (sono il profilo commerciale e di esercizio), è stato individuato il treno Frecciarossa 9544 dello scorso 30 ottobre; pertanto, il gestore dell'infrastruttura ha assegnato al treno la variazione della traccia oraria e la fermata straordinaria nella stazione di Parma, prevedendo un allungamento del tempo di percorrenza complessivo di 10 minuti.



L'associazione sportiva Roma calcio ha regolarmente pagato i servizi richiesti ed effettuati da Trenitalia che comprendevano anche la disponibilità di una carrozza riservata.

Per quanto concerne i motivi del mancato avviso ai passeggeri circa la fermata straordinaria del Frecciarossa a Parma, Ferrovie dello Stato ha posto in rilievo che l'effettuazione della stessa fermata è stata comunicata ai viaggiatori, sia a terra attraverso gli usuali canali di informazione (annunci sonori e tabelloni nelle stazioni interessate) sia a bordo mediante il sistema OBOE (on board equipment) che fornisce informazioni audio e visive relative al viaggio (fermate, avvisi, eccetera) nonché tramite annunci diramati dal capo treno; per tale circostanza Trenitalia ha intensificato i presidi di assistenza sottobordo ai viaggiatori.

Per quanto attiene, invece, al ritardo con cui il treno è giunto a Milano, rispetto all'orario programmato, Ferrovie dello Stato ha comunicato che esso è derivato anche da cause legate alla situazione della circolazione e dal maggior tempo necessario per la salita/discesa dei viaggiatori in alcune stazioni.

Infine, per quanto concerne le iniziative da assumere per garantire un risarcimento per i passeggeri del treno Frecciarossa 9544 del 30 ottobre 2012 in possesso di un biglietto con destinazione Milano, Ferrovie dello Stato ha assicurato che è stata prevista un'indennità per ritardo pari al 25 per cento del prezzo del biglietto; il provvedimento è stato assunto in via eccezionale in quanto il ritardo complessivo non ha superato la soglia minima (60 minuti) prevista, in attuazione del regolamento (CE) 1371/2007, dalle condizioni generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia.

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PASSERA

(14 marzo 2013)

---

LANNUTTI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge n. 3533 di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia in Senato, che introduce il comma 9-*quater* nell'articolo 8 del medesimo decreto-legge, interviene sul comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, per cui ora l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, del codice, tra le altre cose, prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose

di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative;

scrive Vincenzo Borgomeo per "la Repubblica": «Colpo di scena: a breve l'uso delle catene in Italia potrebbe essere vietato per legge. Una manovra passata sotto silenzio ma che obbligherebbe tutti gli italiani a comprare le gomme invernali. A scoprire l'inghippo è stato come sempre l'Asaps che spiega come l'utilizzo delle gomme da neve è giustamente considerato dalla normativa vigente (articolo 6 Cds comma 4 lettera e - in alternativa all'uso di mezzi antisdrucchiolevoli (leggasi catene). "Per questo ci sorprende veramente un emendamento presentato il 27 novembre scorso (...) alla 10<sup>a</sup> Commissione Senato, sulle misure per la crescita del Paese", dichiara Giordano Biserni, presidente dell'Asaps. (...) ci possono togliere le catene e obbligarci all'utilizzo "esclusivo" di pneumatici invernali. Ma la decisione finale è poi rimessa all'ente proprietario della strada a cui spetterebbe l'adozione del provvedimento fuori dei centri abitati. "Come dire - spiega Biserni - che la provincia di Forlì potrebbe non prevedere l'obbligo esclusivo e quella di Bologna o Rimini invece sì. O ancora, una concessionaria autostradale potrebbe decidere per l'adozione in esclusiva degli pneumatici da neve e l'altra confinante no. Questo ovviamente significherebbe - di fatto - obbligo di pneumatici da neve per tutti e ovunque, a meno che un conducente non pensi di autolimitarsi e percorrere il solo tratto di strada provinciale, statale o autostrada non sottoposta a tale vincolo". "Per altro l'utilizzo in esclusiva - conclude l'Asaps - impedirebbe alla Polizia per situazioni estreme, nei passi di montagna, di richiedere comunque il montaggio (...) [delle] catene. In particolare essenziali per i veicoli pesanti non appena una salita supera il 2% di pendenza. Ancora una volta c'è chi per difendere interessi di bottega gioca con le tasche e la sicurezza degli automobilisti". Un film, purtroppo, già visto molte volte»;

a giudizio dell'interrogante tutto ciò conferma che il Governo non persegue gli interessi del Paese, ma quelli delle *lobby*;

l'Asaps (Associazione sostenitori e amici della polizia stradale) ha chiesto di non approvare tali disposizioni che risponderebbero ad esclusive logiche di interessi settoriali e non di sicurezza, e di consentire l'utilizzo delle catene così come previsto dalla normativa vigente,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di rivedere la disposizione che obbliga gli italiani all'acquisto di pneumatici invernali, imponendone l'uso esclusivo e vietando, di conseguenza, l'utilizzo delle catene da neve considerato che, a giudizio dell'interrogante, non è giusto attingere al portafoglio degli automobilisti per dare slancio al mercato delle gomme invernali, garantendo, su spinta delle *lobby*, l'esclusivo interesse economico di determinate aziende.

(4-08837)

(6 dicembre 2012)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione viene posto all'attenzione l'emendamento di iniziativa parlamentare, recepito dall'articolo 8, comma 9, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, con il quale si è disposto che l'ente proprietario della strada o il concessionario possano, al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante entità, prescrivere l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative.

La problematica evidenziata è da considerarsi risolta in quanto, come è noto, l'articolo 1, comma 223, lettera *a*), della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) ha disposto l'abrogazione della disposizione in esame.

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PASSERA

(22 febbraio 2013)

---

MARCUCCI. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Premesso che da lunedì 23 gennaio fino a data ad oggi indeterminata, a causa della cronica carenza di personale, aggravata dalle malattie di stagione, la Biblioteca nazionale centrale di Firenze si è vista costretta a sospendere il servizio di distribuzione dei libri per tre pomeriggi alla settimana. In pratica ogni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, il servizio si interrompe alle ore 13, mentre nei soli giorni di martedì e giovedì la distribuzione è possibile fino alle ore 16,30;

rilevato che l'inevitabilità della misura discende dalla ormai insostenibile carenza di personale, per cui l'organico dell'Istituto dal 1986 ad oggi si è ridotto di 167 unità; la pianta organica ad oggi registra 180 dipendenti e la tendenza dei pensionamenti è in progressivo aumento, per cui non è escluso che, in un futuro non lontano, si debba procedere ad ulteriori ridimensionamenti a danno degli utenti,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire il servizio dell'istituto e se sia in previsione, anche attraverso progetti speciali, l'assunzione di nuovo personale.

(4-06707)

(31 gennaio 2012)

RISPOSTA. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo con il quale si chiede di conoscere le iniziative che l'amministrazione intende adottare per garantire, tutti i giorni della settimana, il servizio di distribuzione presso la biblioteca Nazionale centrale di Firenze, e se sia in previsione l'assunzione di nuovo personale, si comunica quanto segue.

Presso l'istituto in parola risultano in servizio 185 unità rispetto alle 334 previste dalla pianta organica.

La biblioteca copre il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 19; il sabato, dalle ore 8.15 alle ore 13.30. I servizi aperti al pubblico sono 10: centralino, ingresso secondario per i disabili, banco di distribuzione, magazzini librari, sala lettura, sala periodici, emeroteca, sala consultazione, sala musica, sala manoscritti e rari.

Per le sole operazioni di vigilanza e distribuzione, alle quali è adibito il personale appartenente alle aree IIF e IF, sono necessarie 58 unità giornaliere, dal lunedì al venerdì, e 29 unità per il turno del sabato: complessivamente 87 dipendenti. Non essendoci la copertura adeguata, l'istituto si è visto costretto a riorganizzare la distribuzione dei libri a orario su 5 turni mattutini e un turno pomeridiano (martedì), mantenendo inalterati gli orari dei restanti servizi.

Per sopperire alle carenze di organico, la direzione della biblioteca ha preso contatti con la Regione Toscana per avere risorse dal servizio civile regionale e sta presentando progetti relativamente al settore dei servizi al pubblico e al settore della catalogazione del materiale bibliografico corrente. Tale servizio sarà assegnato ad ottobre 2013.

Le difficoltà derivanti dalle carenze degli organici e dai pensionamenti sono ben presenti al Ministero che, tuttavia, continua a perseguire l'obiettivo di garantire al meglio la continuità dei servizi bibliotecari e delle attività di tutela del patrimonio culturale. Al momento, comunque, va ricordato che non vi sono, per la Toscana, graduatorie in corso di validità relative a funzionari bibliotecari attraverso le quali procedere eventualmente ad assunzioni di personale.

*Il Ministro per i beni e le attività culturali*

ORNAGHI

(15 febbraio 2013)

PEDICA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

come noto la comunità di Sant'Egidio, nata a Roma nel 1968, all'indomani del Concilio Vaticano II, è un movimento di laici a cui aderiscono più di 60.000 persone, impegnato nella comunicazione del vangelo e nella carità a Roma, in Italia e in 73 Paesi dei diversi continenti;

in data 21 aprile 2012 il giornale "il Fatto Quotidiano", anche sul proprio sito *Internet*, pubblicava un articolo intitolato "I bambini alla mensa dei poveri. La comunità di Sant'Egidio: raddoppiato il numero degli italiani che hanno bisogno di aiuto", nel quale viene narrata la drammatica situazione di molti cittadini italiani costretti a recarsi alla mensa della comunità per procurarsi un pasto sicuro;

i dati che emergono dall'articolo, grazie ad un'intervista al professor Augusto D'Angelo, volontario della comunità, sono allarmanti: se fino a qualche tempo fa il 90 per cento delle persone che usufruivano della mensa della comunità era composto da stranieri, da qualche anno è in aumento la quota degli italiani: attualmente sono infatti circa 200 gli italiani che si recano giornalmente alla mensa, ben il doppio rispetto a pochi anni fa;

l'elemento più preoccupante poi è che tra queste persone ci sono anche quattro o cinque bambini, segno inequivocabile di come la gravissima crisi economica che sta vivendo il Paese stia iniziando drammaticamente a ripercuotersi anche su di loro;

è evidente che il numero di bambini segnalato dall'articolo, di per sé, non sia altissimo, ma è certamente un segnale forte a dimostrazione di come le famiglie non riescano più nemmeno ad assicurare ai propri figli un pasto al giorno, oltre a quello che fanno a scuola;

secondo i dati 2011 della Caritas, oltre 8.200.000 italiani (il 13,8 per cento dell'intera popolazione) vive in condizione di povertà relativa e oltre 3.100.000 sono i poveri assoluti, con punte elevatissime nel sud Italia;

il professor D'Angelo nel corso dell'intervista spiega che i "nuovi poveri" appartengono al cosiddetto ceto medio, che non si tratta solo di lavoratori dipendenti, ma anche di commercianti e piccoli imprenditori, e che forte sarebbe non solo l'esigenza di procurarsi del cibo, ma anche quella di parlare e condividere questo difficilissimo momento storico;

si legge in particolare «"sono persone che fino a poco fa avevano un tenore di vita medio-alto e che ritengono di meritare di più di un chilo di pasta. Cercano una sponda, tentano di trovare alleati che li aiutino a resistere a una condizione di vita che non sentono propria". E così il disagio, oltre a essere economico, diventa anche psicologico. Perché oltre all'umiliazione di dover ricorrere a un aiuto concreto come un pacco di pasta, c'è il timore di non poter più migliorare le condizioni della propria famiglia»;

ad avviso dell'interrogante la triste realtà narrata è la conferma inequivocabile del fallimento dello Stato nella tutela dei diritti inviolabili dei cittadini e della necessità di intervenire in modo più incisivo nelle politiche sociali soprattutto a tutela della famiglia e dei minori,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;  
se e quali provvedimenti urgenti di competenza intenda adottare a fronte della situazione.

(4-07476)

(16 maggio 2012)

RISPOSTA. - Nell'interrogazione si evidenzia il preoccupante fenomeno del crescente disagio economico delle famiglie italiane e del preoccupante aumento del numero di italiani che frequentano la mensa dei poveri, con particolare riferimento alla delicata questione delle ripercussioni che la povertà delle famiglie ha sui bambini.

Secondo i dati ufficiali, i minori rappresentano il 17 per cento circa della popolazione complessiva, circa 11 milioni.

In base al rapporto annuale 2012 dell'Istat vi sono circa 1.800.000 minori che vivono in famiglie povere e oltre 600.000 che si trovano in condizione di povertà assoluta, con un'incidenza particolarmente elevata nel Mezzogiorno, dove risultano in situazione di povertà assoluta 359.000 minori.

Anche il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, nella prima relazione annuale dell'Autorità in Parlamento, ha evidenziato che la crisi economica si ripercuote sulle fasce più deboli della popolazione e, in particolare, sui bambini e sugli adolescenti, riducendo le risorse a loro disposizione.

Nella relazione biennale elaborata dal Dipartimento per le politiche della famiglia, attraverso l'Osservatorio famiglia, emerge che le conseguenze della crisi hanno investito soprattutto le famiglie numerose, con concentrazioni decisamente superiori alla media nelle regioni del Sud e delle isole.

È forte, dunque, l'esigenza di individuare strumenti che possano migliorare le condizioni di povertà delle famiglie e ridurre il *gap* socio-economico tra le diverse aree territoriali del Paese è largamente condivisa.

Il Dipartimento per le politiche della famiglia, per quanto di specifica competenza, ha intrapreso alcune azioni previste nel terzo piano nazionale d'azione ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2011. In esso è indicata una serie di obiettivi indirizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale da finanziare con le risorse ordinarie delle amministrazioni aventi competenza in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza.

Nel mese di giugno 2012 è stato approvato il piano nazionale per la famiglia, contenente linee di indirizzo omogenee in materia di politiche familiari, che intende garantire centralità e cittadinanza sociale alla famiglia attraverso una strategia di medio termine per superare la logica degli interventi disorganici e frammentari avuti sino ad oggi.

Nell'ambito di tale piano, il Dipartimento per le politiche della famiglia nel corso del 2012 ha promosso due intese in sede di Conferenza unificata con le quali sono stati ripartiti rispettivamente 25 milioni e 45 milioni del Fondo per la famiglia a favore delle Regioni e Province autonome per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia.

Il piano nazionale per la famiglia ha anche confermato l'esigenza di una maggiore equità fiscale nei confronti delle famiglie, specie se numerose, ma l'attuale fase di pesante crisi economica non ha consentito che tale principio venisse esplicitato con una proposta concreta, essendo al momento un'iniziativa in tal senso eccessivamente onerosa per la finanza pubblica.

Tali piani, purtroppo, non prevedono risorse aggiuntive o una diversa allocazione delle risorse esistenti ma costituiscono, comunque, un fondamentale strumento di orientamento per le decisioni politiche nei diversi livelli di governo in materia di politiche familiari ed un importante segnale di cambiamento culturale anche nel senso auspicato.

Si segnala, infine, che nell'ambito del piano di azione e coesione, varato dal Governo nel mese di maggio, sono stati destinati 730 milioni di euro alle quattro Regioni dell'obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), segnatamente 330 milioni per l'incremento dei servizi di cura alle persone e 400 milioni per la realizzazione di misure finalizzate allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. L'intervento è volto a promuovere il raggiungimento nel Sud di livelli di servizio minimi, coerenti con la strategia del piano nazionale di riforma e misurati da appositi indicatori che consentiranno anche ai cittadini la verifica dell'attuazione. Tali finalità vengono perseguite dalle Regioni nell'ambito della propria autonomia.

*Il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione*

RICCARDI

(22 gennaio 2013)

---

PEDICA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo quanto riferito all'interrogante, nel mese di settembre 2012 è stato individuato un lavoratore precario dei vigili del fuoco, impiegato in nero presso il Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno di via Cavour 5 a Roma, in-

tento, insieme con altri precari, all'edificazione di un bar all'interno della sede;

sempre secondo quanto riferito all'interrogante, si tratterebbe di una sede di proprietà dell'Unicredit, sede che dovrà essere presto smantellata per trasferirsi presso la scuola di Capannelle;

quanto sopra accade nel momento in cui viene comunicato che sono 44 le sedi dei vigili del fuoco disagiate (di esse, 6 si trovano in una realtà insulare: Elba, Ischia, Capri, Lipari, Pantelleria, Lampedusa); delle 38 rimanenti, 23 sono localizzate al sud (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria), 7 al nord (Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia), 3 al centro (Toscana, Marche), 5 nelle isole (Sardegna, Sicilia). A parere dell'interrogante dovrebbero essere queste le sedi sui cui riversare, prioritariamente, le risorse disponibili;

la vicenda sarebbe già stata riferita alle autorità competenti, ma sembrerebbe essersi conclusa con l'allontanamento del lavoratore non in regola;

in data 1° ottobre 2012 la sigla sindacale USB dei Vigili del fuoco ha inviato una lettera al Ministro in indirizzo, al Sottosegretario di Stato per l'interno e al Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, diffondendola anche tramite il suo sito *web*, avente ad oggetto "Precariato, intimidazioni e vessazioni", in cui si legge: «In merito alla nostra segnalazione del 26 settembre 2012 con protocollo 67/2012, nella quale segnalavamo la presenza di un lavoratore precario richiamato in nero, per eseguire i lavori di installazione di un bar presso i locali del Dipartimento di Via Cavour, 5; dobbiamo purtroppo ravvisare il clima di assurda caccia alle streghe che è scaturito in seguito a questo increscioso accadimento. I responsabili della squadra lavori a vari livelli, pressoché nessuno escluso, in seguito alla nostra segnalazione si sono scagliati contro i lavoratori precari alla ricerca della "talpa", colui il quale avrebbe fatto, a loro dire, pervenire questa segnalazione alla nostra O.S. Questo ennesimo atto intimidatorio a danno di lavoratori più deboli e ricattabili non fa che peggiorare il quadro della situazione che noi già giudicavamo grave ma che non immaginavamo assumesse dei comportamenti da vera e propria attività criminale. Probabilmente il malaffare è così diffuso e radicato che il problema non è più chi ruba ma la vittima che denuncia il ladro. I connotati più in generale sono quelli della rapina a danno dei soliti noti: i contribuenti. Dopo aver denunciato la presenza di ben 44 sedi disagiate, l'amministrazione si prodiga per ben altre tipologie di problemi, impiegando ancora una volta lavoratori precari utilizzati per mansioni inferiori alla loro qualifica, non per ristrutturare dette sedi, ma per rifare alloggi ai superdirigenti del Corpo, per ristrutturare il CIE di Lampedusa di competenza addirittura di un altro dipartimento e in ultimo nell'installazione di un bar presso una sede, quella appunto del Dipartimento, non di proprietà e che dunque in base alla nota Spending review dovrà essere abbandonata per passare in un'altra di proprietà. (...) chiediamo che tutti i responsabili della squadra lavori di via Genova e di via del Calice vengano immediatamente rimossi dagli incarichi, trasferiti e che gli venga impedito



di lavorare nuovamente insieme e l'apertura di una inchiesta interna che chiarisca la reale necessità di un bar presso una sede dove i lavoratori sono già con le valigie in mano»;

considerato che:

in data 27 settembre 2012 la USB dei Vigili del fuoco aveva inviato una lettera agli stessi destinatari, anch'essa diffusa sul *web*, avente come oggetto la violazione dell'art. 2103 del codice civile, in cui si legge: «Come saprete, il prestatore di lavoro deve essere adibito per la mansione per la quale è stato assunto, (decreto-legge 29/93 e successive modificazioni) accade però che nel richiamare il personale Volontario in servizio Discontinuo, tale disposizione legislativa non trovi spesso accoglimento. Infatti soprattutto nel Comando provinciale di Roma, ma non solo, i Discontinui richiamati sono assegnati a compiti non propri per il loro profilo professionale, e cosa ancor peggiore a mansioni inferiori rispetto alla qualifica posseduta che è e deve rimanere quella di Vigile del Fuoco. A Roma, per le particolari esigenze dei vari Comandi e per la presenza del Dipartimento e del Ministero, i Discontinui fanno tutto tranne i Vigili del Fuoco. È infatti enorme la platea di lavoratori assegnati ad altri incarichi diversi da quelli attinenti la professione, vi è tutta una serie di muratori, giardinieri, cuochi, baristi, bagnini, spiaggini, pizzaioli, mattonatori, piastrellisti, meccanici, idraulici, carrozzieri, portinai, postini, autisti, musicisti, c'è di tutto tranne il Vigile del Fuoco. O meglio, legati alle attività di soccorso tecnico urgente alla popolazione. Gli effetti di questo demansionamento così come affermato da una sentenza della Corte di cassazione (n. 4773 del 9 marzo 2004) si traducono in un danno che oltre ad attenere alla sfera della dignità del lavoratore è di origine patrimoniale. Vi diffidiamo pertanto dal perseverare nell'utilizzo improprio di questa categoria di lavoratori»;

ad avviso dell'interrogante la fattispecie concreta del lavoratore adibito all'edificazione del bar e le due lettere della USB dimostrano la necessità di un intervento urgente al fine, tra l'altro, di meglio tutelare tutti i lavoratori coinvolti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se e quali provvedimenti di competenza intenda adottare in relazione alla vicenda.

(4-08354)

(4 ottobre 2012)

RISPOSTA. - L'art. 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006 stabilisce che i richiami di personale volontario possono essere disposti in caso di particolari necessità delle strutture del corpo nazionale dei vigili del fuo-

co; correlativamente, l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004 chiarisce che gli stessi avvengono a cura e sotto la diretta responsabilità del dirigente provinciale, previa autorizzazione ministeriale, secondo criteri di avvicendamento, tenuto conto dell'anzianità di iscrizione nell'elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione e del carico familiare degli interessati.

Tali criteri hanno trovato specifica applicazione con due distinte disposizioni interne del 4 novembre 2011 e del 19 marzo 2012, con le quali sono state fornite delle indicazioni sulle modalità di attuazione della normativa.

È stata pertanto disciplinata la formazione della graduatoria, contemperando esigenze di stretta legittimità e di opportunità al fine di garantire il buon andamento dei settori operativi e di supporto tecnico-logistico. Ciò è stato assicurato previa effettuazione di una valutazione di priorità nei richiami in servizio sia in favore dei possessori della patente di terzo grado, che a vantaggio di specifiche competenze per l'esercizio di taluni mestieri, tra cui quello di muratore, meccanico, elettrauto, carrozziere, fabbro, falegname. La valutazione si pone nell'ottica di conciliare gli stretti vincoli derivanti dai provvedimenti autorizzativi della spesa con le finalità di assicurare l'attività istituzionale, tenendo anche in considerazione le aspettative degli interessati e la necessità di garantire a tutti le medesime occasioni lavorative.

Si precisa altresì che i richiami in servizio sono realizzati sul presupposto di un piano ministeriale di distribuzione delle assegnazioni, cui segue un provvedimento di autorizzazione.

Inoltre, per effetto della legge n. 183 del 2011, è stata ridotta la spesa per la retribuzione delle unità volontarie e ciò ha comportato la necessità di adeguare la disponibilità delle risorse assegnate alle esigenze di funzionalità del servizio di soccorso e di tutte quelle attività ad esso correlate, nelle quali tale personale è impiegato.

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 183 del 2011 al decreto legislativo n. 139 del 2006, il personale volontario è richiamato, con apposita disposizione interna previa sottoscrizione di una lettera *ad hoc*, a svolgere le mansioni proprie della qualifica di vigile del fuoco volontario, e, in relazione alle particolari esigenze di servizio debitamente valutate, espleta attività operative e di istituto legate al soccorso.

Quanto alla "squadra lavori" del comando di Roma, la sua formazione avviene in base alle indicazioni fornite da ciascun vigile volontario iscritto presso le liste del personale volontario a servizio discontinuo del comando, a seguito di attenta prova di verifica.

A fronte del contingente massimo di richiami autorizzati ed effettuati, soltanto una minima parte, circa il 15 per cento, è impiegata per le esigenze della "squadra lavori", nel rispetto dello specifico piano di distribuzione e della relativa autorizzazione interna.

È opportuno ricordare che la scelta di avere una squadra lavori per il Dipartimento e per il comando risale a molti anni ed è legata strettamente all'urgenza di riparazioni immediate nelle sedi, per non avere alcun pregiudizio al soccorso. Si ottengono così rilevanti risparmi, in quanto non vengono utilizzate ditte esterne.

Per quanto concerne l'impiego di personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco con mansioni di cuoco, barista, bagnino, eccetera, è bene precisare che, nell'ambito delle attività assistenziali svolte dall'Opera nazionale assistenza (ONA), l'art. 7 del decreto legislativo n. 139 del 2006, prevede che il personale, permanente e volontario, del corpo nazionale che esplica servizio d'istituto nelle località dove hanno sede le strutture dipendenti dell'ONA o località limitrofe può essere utilizzato presso tali sedi per esigenze connesse al funzionamento delle strutture stesse.

In merito al caso di un presunto lavoratore precario dei vigili del fuoco, impiegato a Roma per la predisposizione del bar di via Cavour 5, è stata svolta una specifica indagine, da cui è emerso che la situazione denunciata riguarda un vigile volontario che in data 26 settembre 2012 veniva chiamato per sostituire e completare il lavoro di altro vigile, ricoverato urgentemente in ospedale.

Il suddetto discontinuo, che è stato impegnato una sola giornata lavorativa, è stato regolarizzato immediatamente, come prescritto dalla norma.

Comunque, i lavori di ristrutturazione dei locali sono stati effettuati dal competente dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, conduttore dell'immobile.

Il personale dei vigili del fuoco del comando di Roma non ha provveduto quindi alla "edificazione" del bar, ma si è limitato ad effettuare piccoli lavori di finitura (realizzazione di un divisorio, montaggio di 3 estrattori di aria, tinteggiatura delle pareti) ritenuti necessari dall'ufficio sanitario del corpo nazionale dei vigili del fuoco per la sicurezza degli uffici centrali del Ministero.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

FERRARA

(7 febbraio 2013)

---

PERDUCA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, PORETTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e della salute.* - Premesso che:

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", il Governo è tenuto a presentare una relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze;

al 24 giugno 2012 il Governo ancora non ha inviato alle Camere tale relazione;

considerato che:

tale relazione fu proposta anche come strumento di valutazione delle politiche messe in campo oltre 20 anni fa in materia di contrasto alla produzione, consumo e commercio di tutte le piante e sostanze derivate contenute nelle tabelle delle tre Convenzioni Onu in materia di sostanze psicotrope anche perché esistevano, ed esistono, radicali divergenze di approccio circa le migliori pratiche per governare tali fenomeni;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

come messo in evidenza dal terzo Libro bianco sulla cosiddetta legge Fini-Giovanardi preparato dalle associazioni Antigone, CNCA, Forum droghe, Società della ragione, con l'adesione di Magistratura democratica e l'Unione delle camere penali presentato presso la sala "Caduti di Nassiriya" in Senato il 25 giugno 2012, un documento che vuole essere un'illustrazione e un commento dei dati sulle conseguenze penale e sulle sanzioni amministrative, che scaturiscono dalla legge modificata nel 2006, nella relazione presentata annualmente dal Governo al Parlamento mancherebbe una quantificazione dell'applicazione della legge in termini economici: soprattutto un raffronto tra le risorse pubbliche assorbite rispettivamente dai "quattro pilastri": penale-carcerario, prevenzione, terapia e riduzione del danno;

a più riprese anche altre associazioni, come per esempio la Illicit drug market, hanno criticato la raccolta dei dati e loro elaborazione ritenendo che il prodotto finale dell'aggregazione dei dati consenta una lettura articolata del fenomeno in tutta la sua complessità;

in particolare, sempre secondo il citato Libro bianco, alla relazione mancherebbe una griglia di dati significativi che permetta di valutare l'impatto repressivo della legge cosiddetta Fini-Giovanardi di cui al decreto-legge n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2006; sulla categoria più debole dei consumatori e dei consumatori e piccoli spacciatori. In particolare mancherebbero i dati sulle denunce differenziati per sostanze, quelli relativi alle persone incriminate per il comma 5 dell'art. 73 (che ipotizza lo spaccio di lieve entità) e le informazioni sugli ingressi e sulle presenze dei tossicodipendenti in carcere non fanno menzione dei reati per cui sono stati incriminati,

si chiede di sapere:

entro quando il Governo intenda presentare al Parlamento la relazione per il 2012;

se non ritenga necessario o utile riferire alle competenti Commissioni permanenti sanità e giustizia di entrambe le Camere al fine di esporre il metodo della compilazione di tale relazione nonché alcuni degli aspetti su evidenziati che negli anni sono stati motivo di critica scientifica alla preparazione della relazione stessa;

se e quando intenda convocare la VI conferenza nazionale sulla droghe e quale sia il formato di tale riunione che in passato si è spesso caratterizzata per la mancata inclusione di posizioni scientifiche e politiche che non fossero in linea con l'approccio generale della legge in vigore.

(4-07802)

(27 giugno 2012)

RISPOSTA. - Il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, delegato anche all'esercizio delle funzioni relative alla promozione e all'indirizzo delle politiche per prevenire, monitorare, contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e alcolodipendenze correlate, nel mese di agosto 2012 ha trasmesso al Parlamento la relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, che è stata curata dal Dipartimento per le politiche antidroga.

Nella relazione è descritta l'attività, nel corso del 2011, riconducibile per oltre 10 mesi alla responsabilità politica del precedente Governo.

Si segnala che le competenti Commissioni permanenti sanità e giustizia di Camera e Senato non hanno ritenuto di chiedere chiarimenti in ordine al contenuto della relazione medesima.

Si ritiene, tuttavia, opportuno sottolineare che la lettura dei dati, contenuti nella relazione e la loro interpretazione deve prescindere da qualsiasi forma di generalizzazione.

Infatti, se da un lato emerge una tendenza alla contrazione dei consumi di sostanze stupefacenti, dall'altro si evince che tale tendenza si manifesta non solo con minore intensità rispetto a quella riscontrata nel 2010, ma anche in modo differente in relazione al tipo di sostanza e alle diverse aree del territorio nazionale. Per la cannabis, ad esempio, si riscontra una lieve tendenza all'aumento tra la popolazione studentesca e si assiste tra i giovani ad una ripresa dei consumi di stimolanti, mentre il consumo di cocaina e di allucinogeni presentano un andamento in diminuzione.

Tuttavia il consumo di eroina continua a rappresentare un dato preoccupante in relazione alla riscontrata stabilità dell'assunzione della micidiale droga da parte degli studenti dell'Italia meridionale e insulare e della popolazione femminile. La contrazione dei consumi, inoltre, sembra essere accompagnata da un aumento della frequenza di assunzione tra gli studenti.

Analogo discorso si può fare per la cocaina, tenuto conto che in una parte della popolazione giovanile, sedici-diciassettenni, non si è potuto registrare alcun decremento.

I dati che emergono dalla relazione inducono ad orientare l'azione futura e ad individuare le priorità per gli interventi futuri.

Tra questi, in particolare: a) l'incremento dell'età media di coloro che per la prima volta si rivolgono ai servizi (pari a circa 31 anni); b) la chiusura di 26 strutture socio-riabilitative; c) la tendenza a non sottoporre più gli utenti in trattamento presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT) ed ai *test* per le principali patologie infettive correlate (AIDS ed epatiti B e C); d) lo scarso tasso di utilizzo della possibilità, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, di affidamento in prova dei detenuti tossicodipendenti al servizio sociale, per proseguire o intraprendere attività terapeutica.

Le difficoltà economiche in cui si trovano, in modo non omogeneo sul territorio nazionale, le strutture pubbliche e del privato sociale incidono pesantemente sull'intero sistema dei servizi per le dipendenze, che merita di essere sostenuto e rilanciato nella sua articolazione tra pubblico e privato, quale garanzia di offerta di interventi diversificati, volti ad accompagnare l'utente verso tutto il percorso di cura e riabilitazione.

Anche per quanto riguarda la conferenza nazionale sulle droghe si osserva che, pur ritenendo indispensabile attuare sedi di confronto, di scambio e di ascolto degli operatori del settore per ricevere indicazioni utili per le politiche antidroga nel nostro Paese, a causa purtroppo dell'assenza di risorse finanziarie adeguate non è stato possibile organizzare finora tale evento.

*Il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione*

RICCARDI

(22 gennaio 2013)

---

PETERLINI. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", in vigore del 18 luglio, prevede all'articolo 1, comma 32, alcune modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

in particolare, le prestazioni di lavoro accessorio vengono definite quali "attività lavorative di natura meramente occasionale, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base

della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente";

fermo restando il limite complessivo dei 5.000 euro nel corso di un anno solare nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, tali attività lavorative "possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro";

al comma 33 dell'articolo 1 si prevede poi che transitoriamente, e in particolare fino al 31 maggio 2013, i buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 siano utilizzabili come da disciplina previgente;

dalla lettura combinata delle due norme illustrate sembrerebbe possibile, quindi, che un lavoratore, in caso di utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data del 18 luglio 2012 (giorno di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012) non sia soggetto ai limiti nei confronti dei committenti introdotti con la stessa legge;

è assolutamente necessario chiarire con urgenza la portata della norma transitoria prevista all'articolo 1, comma 33, della legge n. 92 del 2012, anche in considerazione delle imminenti vacanze estive, occasione nella quale sono molto frequenti le prestazioni di lavoro accessorio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda chiarire in via interpretativa l'effettiva portata della norma in modo da non ingenerare confusione nei lavoratori e nei datori di lavoro rispetto alla disposizione transitoria in tema di prestazioni di lavoro accessorio.

(4-07969)

(17 luglio 2012)

RISPOSTA. - L'interrogazione concerne la necessità di fornire gli opportuni chiarimenti interpretativi, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (cosiddetta riforma del mercato del lavoro), alla disciplina del lavoro accessorio di cui all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Si rappresenta che la competente direzione generale del Ministero ha emanato in data 18 gennaio 2013 la circolare n. 4, avente ad oggetto le novità normative in materia di lavoro accessorio e le connesse indicazioni operative per il personale ispettivo.

In particolare, con riferimento al periodo transitorio, la circolare ha precisato che l'articolo 1, comma 33, della legge n. 92 del 2012 ha introdotto uno specifico regime intertemporale, rispetto al quale "resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio (...), già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013". In sostanza i buoni già ac-

quistati prima del 18 luglio 2012 potranno essere spesi entro il 31 maggio 2013 rispettando la precedente disciplina anche e soprattutto in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio. Ne consegue che tali buoni non saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei limiti di carattere economico di 5.000 euro (ridotto a 2.000 euro per le prestazioni rese nei confronti degli imprenditori e professionisti) e rispetto a loro non sussiste alcun vincolo di parametrizzazione oraria.

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FORNERO

(13 febbraio 2013)

---

PIGNEDOLI, FERRANTE. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

la sostituzione degli *shopper* in polietilene con sacchetti biodegradabili, che privilegino l'utilizzo di materie prime rinnovabili di origine agricola, contribuisce, concretamente, alla riduzione dei gas ad effetto serra alimentando, al contempo, lo sviluppo di nuovi comparti industriali nell'ambito della chimica "verde" strettamente collegati alle produzioni agricole locali;

si tratta di una misura di grande importanza ambientale che, oltre a ridurre le emissioni di gas di serra, dà un efficace apporto alla riduzione dell'abbandono di rifiuti e alla tutela del territorio;

considerato che:

in Italia dal 1° gennaio 2011 è vietata la produzione e la commercializzazione di buste (*shopper*) in plastica non biodegradabile;

il 25 gennaio 2012, con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante "Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012, sono stati definiti i requisiti che deve avere un sacchetto per essere considerato biodegradabile;

l'art. 2, infatti, sancisce misure di fondamentale importanza perché, definendo che cosa si intende per "sacchetto biodegradabile", considera fuori legge, e quindi da eliminare, tutte le vecchie buste di plastica;

un autorevole istituto di ricerca nei mesi scorsi ha tradotto in percentuali l'alto gradimento dei cittadini italiani per l'innovativa normativa inerente ai *biosopper*. Ben 6 italiani su 10 esprimono un convinto consenso, e la stragrande maggioranza, pari all'83% del totale dei cittadini, dichiara di non volere il ritorno dei vecchi sacchetti. Per questo l'introduzione dei *biosopper* sta rappresentando una rivoluzione ambientale, accolta con grande favore dai consumatori, capace al tempo stesso di ridurre la produzione di



rifiuti inquinanti, di sostenere un settore fondamentale della *green economy* e della ricerca e di creare nuova occupazione;

considerato altresì che:

l'articolo 2 fa riferimento allo *standard* UNI EN 13432:2002, utilizzato a livello europeo per i sacchetti biodegradabili destinati alla raccolta domestica della frazione umida, presenti in molti comuni. La nuova norma, infatti, riguarda solo i sacchetti e le buste a perdere, mentre non si deve applicare alle borse e ai sacchetti che risultano chiaramente riutilizzabili più volte;

alcune società producono e commercializzano borse con tessuto di *nylon*, cotone, juta, poliestere, quindi tessuti costruiti a maglia, la cui misurazione tecnica industriale è in grammi al metro quadro e non in micron, unica misura contemplata dal decreto-legge;

l'articolo 2 non specifica altre caratteristiche di borsa riutilizzabile ma le caratteristiche di borse costruite a maglia, ovvero ottenute da materiali come cotone, juta, tessuto non tessuto, carta di riso o polipropilene devono essere escluse dal divieto di commercializzazione;

appare comunque importante escludere con chiarezza le borse riutilizzabili dal divieto in modo da evitare che la grande distribuzione organizzata si trovi in difficoltà nell'interpretare, e quindi recepire, le disposizioni menzionate, ovvero se ad esempio queste hanno valenza solo per i prodotti monouso (codice doganale 39232100/39232910) e non per le borse riutilizzabili (codice doganale 4202929890);

rilevato che:

l'articolo 2 dispone che, con decreto (di natura non regolamentare) da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, da parte del Ministro in indirizzo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, saranno individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchetti per asporto merci, ai fini della loro commercializzazione;

la commercializzazione di sacchetti per l'asporto diversi da quelli dallo spessore come indicato nel decreto-legge o non conformi alla norma UNI EN 13432:2002 potrà essere consentita esclusivamente alle condizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali siano le sue valutazioni in merito;

se non ritenga che sia necessario ed urgente agire affinché nell'ambito del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2012, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sia espressamente previsto che, oltre alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, sia consentita la commercializzazione anche di quelli evidentemente riutilizzabili e non monouso realizzati con qualunque altro materiale come ad esem-

pio la carta, in conformità ai requisiti essenziali previsti dalla direttiva 94/62/CE;

se, conseguentemente, non ritenga che si debba procedere, nello specifico, all'emanazione immediata di una circolare ministeriale che individui, oltre alle eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei futuri sacchetti biodegradabili, anche possibili ulteriori tipologie di sacchi per l'asporto merci legalmente commercializzabili, cosicché, già a settembre 2012, le aziende possano rapportarsi ai diversi interlocutori commerciali che hanno posto problemi di incertezza normativa in merito alle caratteristiche del prodotto.

(4-08111)

(7 agosto 2012)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo si richiede un intervento normativo ed interpretativo al fine di precisare il campo di applicazione del divieto di commercializzazione dei sacchetti non biodegradabili (art. 1, comma 1130, della legge n. 296 del 2006).

Come noto, con il divieto introdotto dalla citata legge, il legislatore perseguiva come obiettivo primario l'eliminazione di "shopper" non biodegradabili monouso ed intendeva incoraggiare la modifica delle abitudini di consumo dei cittadini, promuovendo una maggiore propensione al riutilizzo, al fine ultimo di incidere sull'impatto che i sacchetti di plastica provocano sull'ambiente a causa del loro uso massiccio e delle modalità di smaltimento degli stessi.

Tale norma per la sua applicazione necessitava di ulteriori interventi normativi volti a definire le caratteristiche tecniche dei sacchetti commercializzabili.

Pertanto, l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, confermando tale impostazione, ha stabilito cosa si intende per "sacchetto biodegradabile", rinviando all'adozione di un decreto ministeriale la definizione delle eventuali ulteriori caratteristiche tecniche e delle condizioni alle quali sono commercializzabili altre tipologie di sacchi per l'asporto merci.

Con lo schema di decreto di attuazione dell'articolo 2, attualmente all'esame del Ministero dello sviluppo economico, per il necessario concerto, sono state precisate, oltre ad ulteriori specifiche tecniche dei sacchetti monouso biodegradabili, anche *standard* relativi ai sacchetti riutilizzabili composti da polimeri, e non assoggettati al divieto di commercializzazione.

Ciò premesso, al fine di non vanificare l'intento del legislatore di incentivare il riutilizzo e di garantire maggiore certezza giuridica agli operatori di settore, si concorda con la necessità, così come evidenziato nell'atto

di sindacato ispettivo, di precisare, nel decreto attuativo, che il divieto di commercializzazione non riguarda i sacchetti riutilizzabili composti da materiali diversi dai polimeri.

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

CLINI

(16 gennaio 2013)

---

PINZGER. - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'interno.* - Premesso che:

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" stabilisce al comma 5 dell'articolo 29 che "I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi (...) sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi";

in base alle previsioni contenute nel citato art. 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo n. 81 del 2008 la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro avrebbe dovuto elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore;

tali procedure dovevano essere recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e politiche sociali e dell'interno, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ma ad oggi purtroppo le stesse non sono state ancora definite;

considerato che:

il termine per le imprese che occupano fino a 10 dipendenti per poter ricorrere all'autocertificazione della valutazione dei rischi è il 30 giugno 2012, e, pertanto, i termini per mettersi in regola con le procedure standardizzate sono troppo stretti;

a tali mini e piccole imprese, che fino ad oggi hanno effettuato la valutazione dei rischi e compilato l'autocertificazione senza essere tenute a ricorrere alla redazione di un documento formale di valutazione dei rischi con i rispettivi oneri burocratici ed economici, manca il tempo per potersi

adeguare alle modalità standardizzate specifiche (se elaborate entro il 30 giugno 2012) come previsto dal decreto, vista l'imminente operatività;

L'adozione delle procedure standardizzate è molto importante per le piccole realtà aziendali, in quanto dovrà consentire loro di poter ricorrere a meccanismi prestabiliti e più semplici, invece delle modalità indicate negli articoli 28 e 29 del citato decreto;

L'assenza di procedure standardizzate da adottare alla data del 1° luglio 2012 obbligherebbe tutti i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori a cestinare la propria autocertificazione per sostituirla con il documento di valutazione dei rischi (DVR),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno assumere iniziative normative di competenza per prorogare il termine del 30 giugno 2012, in modo che le imprese che occupano fino a 10 lavoratori possano ancora usufruire dell'autocertificazione per dare tempo alla Commissione consultiva permanente di elaborare le procedure *de quo*;

se non ritengano altresì opportuno valutare la possibilità di concedere alle imprese interessate, dopo l'approvazione delle procedure, un periodo di adeguamento di almeno 18 mesi, come già previsto dal decreto, entro i quali i datori di lavoro dovranno rivedere la propria documentazione alla luce delle procedure emanate.

(4-07447)

(10 maggio 2012)

RISPOSTA. - L'interrogazione concerne la possibilità di introdurre una proroga del termine per l'adeguamento della valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate da parte dei datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, consentendo loro di continuare ad autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

In proposito, occorre ricordare che il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ("Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro") ha attribuito alla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di elaborare procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore e che tali procedure devono essere recepite con decreto interministeriale dei Ministri del lavoro, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Il testo unico ha, inoltre, concesso ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori di potersi adeguare a tali procedure nel tempo massimo di 18 mesi dalla pubblicazione del decreto stesso e comunque entro il 30 giugno 2012.

Tale termine è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012 dal decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante "Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 12 luglio 2012.

L'adozione del decreto interministeriale del 30 novembre 2012 di recepimento delle procedure standardizzate, il cui avviso è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2012, rappresenta un ulteriore importante avanzamento nell'attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Sebbene il decreto preveda che la nuova normativa entri in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (cioè il 4 febbraio 2013), si rappresenta che l'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per il 2013) ha ulteriormente prorogato al 30 giugno 2013 il termine per consentire ai datori di lavoro di continuare ad autocertificare la valutazione dei rischi per le piccole e medie imprese fino a 10 lavoratori.

Successivamente a tale data troverà piena ed esclusiva applicazione la disciplina prevista dal decreto interministeriale del 30 novembre 2012, attuativo dell'articolo 29, comma 5, del testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con riferimento alla possibilità di concedere un ulteriore periodo di adeguamento, inoltre, bisogna tenere conto che la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione contro l'Italia, invitandola a recepire nell'ordinamento nazionale alcune norme della direttiva 89/391/CEE, nell'ambito della quale è stato contestato, fra l'altro, proprio l'utilizzo dell'istituto dell'autocertificazione in materia di rischi infortunistici.

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FORNERO

(13 febbraio 2013)

PISCITELLI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

Poste italiane sta attuando un progetto aziendale di "razionalizzazione", che nel 2012 vede coinvolte Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte e Basilicata, e che nei fatti si traduce in un impoverimento dei servizi a danno dei cittadini utenti, soprattutto anziani privi di mezzi di trasporto;

nel piano di razionalizzazione sugli uffici diseconomici, consegnato da Poste italiane all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ci sarebbero ben 14 uffici postali nel maceratese, inseriti nell'elenco delle strutture antieconomiche e per questo in pericolo di chiusura. Si tratta per lo più di uffici ubicati in frazioni, spesso molto distanti dai centri urbani, abitate da persone anziane che avrebbero serie difficoltà a raggiungere altrove il servizio postale;

la preoccupazione va alla difficoltà per i piccoli paesi di avere un ufficio postale vicino, ma, soprattutto, all'eventuale perdita di posti di lavoro,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del piano di razionalizzazione annunciato da Poste italiane, e, in caso affermativo, se e in quali modi di competenza intenda intervenire al fine di evitare che questo possa risultare penalizzante per l'intero territorio maceratese;

se non ritenga che la ristrutturazione del servizio postale non dovrebbe essere attuata senza tener conto delle realtà dei singoli territori che impongono una gestione del servizio diversa in ogni singola comunità.

(4-07949)

(12 luglio 2012)

RISPOSTA. - Si premette che il riassetto della rete territoriale degli uffici postali, così come del resto il riordino del settore del recapito, rientra nel più ampio piano strategico di riorganizzazione aziendale che Poste italiane SpA sta realizzando, in adeguamento della propria attività di impresa alle sostanziali innovazioni del mercato postale, conseguenti alle prescrizioni europee che ne prevedono la piena liberalizzazione (direttiva n. 2008/06/CE recepita con decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58), nonché all'evoluzione del processo di digitalizzazione delle comunicazioni, anch'essa di derivazione comunitaria comportante la progressiva riduzione dei tradizionali volumi postali.

Ciò premesso si fa presente, in linea generale, che secondo quanto precisato da Poste italiane, la filiale di Macerata comprende 99 uffici che mettono a disposizione della clientela 284 sportelli, 35 dei quali riservati al servizio di consulenza.

La società ha, inoltre, evidenziato che il piano degli interventi di razionalizzazione per l'anno 2012, nel territorio maceratese, prevede 13 chiusure e 3 rimodulazioni orarie di uffici postali e che ad oggi si è provveduto ad effettuare 3 chiusure.

Per completezza di informazione, si fa presente che il piano è stato trasmesso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, soggetto

competente a vigilare sul settore postale. L'Autorità ha comunicato di aver richiesto alla società chiarimenti sugli interventi di razionalizzazione e di chiusura degli uffici postali, richiamando l'attenzione della stessa sulla necessità di garantire un'effettiva e preventiva interlocuzione con le istituzioni locali e gli organismi rappresentanti delle realtà locali.

Su tale aspetto, si segnala che l'Agcom ha evidenziato di aver avviato specifiche azioni finalizzate a verificare la concreta osservanza di tale indirizzo.

L'Autorità ha, inoltre, assicurato che provvederà a vigilare attentamente sull'effettivo rispetto del principio di universalità del servizio, attraverso la verifica degli effetti del piano di riorganizzazione sotto il profilo della loro coerenza con i criteri relativi alla localizzazione dei punti di accesso e con i parametri di qualità del servizio.

A questo proposito si ricorda che l'attuale quadro normativo impone al fornitore del servizio postale universale, ai sensi del decreto ministeriale 7 ottobre 2008, recante "Criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete pubblica", precisi obblighi di presenza territoriale che garantiscono la fruibilità e la continuità del servizio anche nelle realtà territoriali più remote e disagiate, a prescindere da valutazioni di tipo economico.

In questo contesto il Ministero non mancherà, avvalendosi delle proprie attribuzioni istituzionali, di adoperarsi perché sia assicurato e garantito il rispetto degli obiettivi generali di coesione sociale ed economica ai quali il servizio postale è tenuto comunque ad ispirarsi.

*Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*

VARI

(21 gennaio 2013)

---

PONTONE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il fenomeno dello sfruttamento dell'accattonaggio in Italia fa registrare situazioni di particolare allarme;

il dilagare del fenomeno è alimentato da interessi criminali che finiscono per colpire le persone più fragili e indifese, talora portatrici di *handicap*, spesso minori di diverse etnie tutti "arruolati" nel girone dell'accattonaggio;

ciascun Paese civile dovrebbe fare opera di prevenzione e repressione di ogni forma di sfruttamento;

la legge n. 94 del 2009 prevede la pena della reclusione per coloro che arruolano persone al di sotto dei 14 anni o, comunque, non imputabili, per destinarle all'accattonaggio;

l'infaticabile opera di prevenzione e repressione posta in essere dalle Forze dell'ordine non è sufficiente per arginare il fenomeno dell'accattonaggio e del conseguente sfruttamento delle persone da parte della criminalità organizzata;

i centri sociali dei Comuni e le associazioni di volontariato operano per sviluppare una rete assistenziale che, in collaborazione con le istituzioni locali, recuperi le vittime togliendole dai marciapiedi e dando loro adeguata assistenza sociale, psicologica e legale,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per contrastare il fenomeno dello sfruttamento dell'accattonaggio.

(4-08816)

(5 dicembre 2012)

RISPOSTA. - Le autorità di pubblica sicurezza hanno piena consapevolezza del fatto che dietro il preoccupante fenomeno dello sfruttamento dell'accattonaggio si celano interessi criminali che finiscono per colpire le persone più fragili e indifese, portatrici di *handicap* ma anche minori di varie nazionalità ed etnie, coinvolte talora fino al loro inserimento nei circuiti del lavoro forzato.

L'esigenza di prevenire e di reprimere ogni forma di sfruttamento costituisce una priorità cui viene dedicata particolare attenzione dal Governo e dal Ministero. A questo proposito, si ricorda che la questione è stata affrontata fin dall'inizio della legislatura con interventi diretti a colpire la filiera criminale che alimenta questo odioso fenomeno traendone cospicui profitti.

Si fa riferimento, in particolare, alle iniziative che hanno portato all'approvazione della legge 15 luglio 2009, n. 94, con la quale è stata prevista la pena della reclusione per coloro che, per mendicare, si avvalgono di persone al di sotto di 14 anni o, comunque, non imputabili.

Il fenomeno è costantemente monitorato dalle forze di polizia sia sotto il profilo della prevenzione generale e del controllo del territorio, sia sotto quello investigativo.

Oltre alla risposta delle istituzioni in termini di sicurezza pubblica, sono indispensabili interventi e misure finalizzati al recupero delle vittime mediante attività di assistenza sociale, psicologica e legale.

Alla realizzazione di tale obiettivo è dedicato, peraltro, l'impegno da parte dei servizi sociali dei Comuni ed anche di numerose associazioni di volontariato. Le stesse prefetture, in questo ambito, contribuiscono a sviluppare una rete di interventi assistenziali, in alcuni casi anche sotto il profilo sanitario, promuovendo iniziative di prossimità in collaborazione con le altre istituzioni del territorio.



Lo sfruttamento dell'accattonaggio potrà essere contrastato anche con specifiche ordinanze adottate dai sindaci in base all'articolo 54 del testo unico degli enti locali, dando attuazione al decreto ministeriale che nel contesto della sicurezza urbana fa esplicito riferimento a tale fenomeno.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

DE STEFANO

(24 gennaio 2013)

---

PORETTI, PERDUCA. - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

sulla base dei dati forniti dall'ARPAV (Agenzia regionale protezione ambientale del Veneto) nel comune di Treviso per il periodo 2005-2011 si registra un superamento sistematico del valore limite per il materiale particolato Pm10 imposto dalla normativa di riferimento in materia di qualità dell'aria decreto ministeriale n. 60 del 2002 e decreto legislativo n. 155 del 2010. Il limite dei 35 giorni consentiti in un anno è stato superato nel 2005 per 119 giorni, nel 2006 per 109, nel 2007 per 104, nel 2008 per 83, nel 2009 per 72, nel 2010 per 83, nel 2011 per 102. Alla data del 25 gennaio 2012 sono già 23 i giorni di superamento sui 35 complessivi concessi in un anno;

secondo i dati della rete di monitoraggio della qualità dell'aria gestita dal Dipartimento provinciale ARPA Veneto per gli anni 2005- 2010 a Treviso si sono registrati i seguenti episodi di inquinamento acuto: 18 giorni consecutivi a gennaio 2005; 15 giorni consecutivi tra ottobre e novembre 2005; 14 giorni consecutivi a gennaio 2006; 11 giorni consecutivi a gennaio 2007; 15 giorni consecutivi a tra febbraio e marzo 2008; 15 giorni consecutivi a novembre 2009; 15 giorni consecutivi a gennaio 2010;

dal 7 al 25 gennaio 2012 - 19 giorni consecutivi - si registra un picco di inquinamento acuto per il Pm10 con una media giornaliera di 99,2 microgrammi per metro cubo d'aria. La legge fissa il limite a 50 ng/m<sup>3</sup>. Negli ultimi 8 giorni si susseguono picchi da 137, 115, 134, 123, 95, 117, 114, 89 ng/m<sup>3</sup>;

l'amministrazione di Treviso in tali situazioni acute di inquinamento atmosferico con gravi rischi per la salute pubblica non ha posto in essere misure in grado di ridurre i livelli di inquinamento da polveri sottili. Nel corso degli episodi di inquinamento acuto il Comune di Treviso non ha ritenuto di informare la popolazione durante le giornate consecutive di superamento della soglia di attenzione sui pericoli derivanti dall'esposizione del Pm10; non ha consigliato ai bambini di evitare giochi e divertimenti all'aria aperta che richiedano intenso sforzo; agli sportivi di preferire l'attività in

ambienti chiusi; alle persone anziane di limitare le passeggiate all'aperto; alle persone con problemi polmonari o affette da disturbi cardiaci di evitare del tutto l'attività fisica all'aperto e limitare la permanenza allo stretto indispensabile; a tutti gli altri il consiglio di ridurre la permanenza all'aria aperta;

la soglia di informazione per l'ozono (D.Lgs. 183/04 e D.Lgs. 155/2010) viene definita come il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana (180 ng/m<sup>3</sup>), in caso di esposizione di breve durata e per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione. Negli anni dal 2006 al 2011 a Treviso si sono superati i valori della soglia di informazione, della soglia di allarme e la soglia valore bersaglio per la protezione della salute umana: nel 2006 - 7 giorni superamento soglia di informazione, 36 giorni di superamenti soglia valore bersaglio; nel 2007 - 2 giorni superamento soglia di allarme, 12 giorni superamento soglia di informazione, 58 giorni di superamento soglia valore bersaglio; nel 2008 - 14 giorni superamenti soglia di informazione, 56 giorni di superamento soglia valore bersaglio; nel 2009 - 3 giorni superamenti soglia di informazione, 49 giorni di superamento soglia valore bersaglio; nel 2010 - 13 giorni superamenti soglia di informazione, 55 giorni di superamento soglia valore bersaglio; nel 2011 - 91 giorni superamento soglia valore bersaglio;

il benzo(a)pirene, dal 2005 al 2010, secondo i rapporti dell'ARPAV, nel comune di Treviso risulta sopra i limiti della media annuale di 1,0 nanogrammo per metro cubo d'aria, limite imposto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dal decreto legislativo n. 155 del 2010: 1,4 ng/m<sup>3</sup> nel 2006, 1,8 ng/m<sup>3</sup> nel 2007, 1,0 ng/m<sup>3</sup> nel 2008, 1,2 ng/m<sup>3</sup> nel 2009, 1,1 ng/m<sup>3</sup> nel 2010;

il Sindaco e l'Assessore all'ambiente di Treviso, dal 2005 al 2011, evitano di predisporre e adottare il piano di azione per la tutela e il risanamento dell'aria così come previsto dalle norme del Piano Regionale di tutela e risanamento dell'aria (P.R.T.R.A), par. 6.1.2, di cui alla delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 57 novembre 2004 ed *ex art.* 7 del decreto legislativo n. 351 del 1999, che impone la valutazione ambientale strategica VAS. La Regione Veneto ha precisato (doc. 554140/45.06/E.400.011 del 23 ottobre 2008) che i piani di azione, risanamento e mantenimento sono ricompresi fra i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica VAS. La normativa comunitaria (direttiva 2001/42 CE), entrata in vigore il 21 luglio 2004, recepita con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", che relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di ICCP, disciplinate nella Parte II, è entrato in vigore il 31 luglio 2007. La normativa di VAS è sostanzialmente volta a garantire ed a valutare la sostenibilità dei piani/programmi, con lo scopo di integrare gli aspetti ambientali al pari di quelli economici, sociali e territoriali. In particolare la procedura VAS rappresenta lo strumento che evidenzia le modalità con le quali è stata integrata la variabile ambientale nel piano, definendo la stima dei possibili effetti significativi sull'ambiente, ed individuando le misure di mitigazione e di compensazione e le misure di mo-

nitoraggio. La VAS definisce quali siano gli inquinanti maggiormente pericolosi, quali le fonti responsabili a livello emissivo, quali le strategie di intervento, e fissa obiettivi di riduzione che devono essere monitorati ed eventualmente aggiornati, al fine di raggiungere i parametri di qualità dell'aria fissati dalla normativa in vigore. Inoltre il piano di azione e risanamento sottoposto a VAS costituisce uno dei documenti di riferimento per l'armonizzazione dei diversi atti di programmazione e pianificazione, con particolare riferimento al settore dei trasporti e dell'energia. La tutela della qualità dell'aria necessita infatti di strumenti trasversali, richiedendo il coinvolgimento attivo di tutti i settori comunali, delle aziende partecipate, degli enti pubblici, delle imprese e dei singoli cittadini;

dal 2005 al 2011 il Comune di Treviso ha adottato provvedimenti a carattere emergenziale con azioni a breve termine che si manifestano nei periodi invernali. I provvedimenti del Comune non considerano ogni elemento della pianificazione territoriale a norma del piano regionale per la tutela e risanamento dell'aria, al punto 6.2.1.3: impianti industriali, traffico, produzione energetica, edilizia, consumo energetico, sistema agricolo e zootecnico, uso del territorio. Gli interventi programmati risultano palesemente irrilevanti rispetto alle finalità di tutela della salute imposte dalla legge;

la Provincia di Treviso, che ai sensi dell'art. 6, comma 1, delle norme del P.R.T.R.A. deve approvare i piani di azione, i piani di risanamento e i piani di mantenimento dei Comuni, ma dal 2005 al 2011 non è in grado di approvare il piano di azione e risanamento del Comune di Treviso poiché lo stesso manca della VAS. Altresì la Provincia di Treviso dal 2005 al 2011 non ha approvato i piani di azione e risanamento di tutti i Comuni del territorio di sua competenza;

dal 2005 al 2011 Sindaco e Assessore all'ambiente evitano di adottare il piano

di azione per la tutela e il risanamento dell'aria con lo studio di VAS, che attribuisce al Comune un ruolo di ente guida per "l'area omogenea" con il compito di garantire e valutare la

sostenibilità dei piani/programmi dei Comuni contermini inseriti nell'area omogenea con lo scopo di integrare gli aspetti ambientali al pari di quelli economici, sociali e territoriali. La pianificazione sul territorio è in realtà lo strumento principe per ottenere delle efficaci politiche di riduzione dell'inquinamento, ed è quindi fondamentale che gli obiettivi dei piani e dei programmi elaborati da ogni entità territoriale siano coerenti con gli obiettivi del piano regionale di azione, risanamento e mantenimento dell'aria;

il Sindaco e l'assessore all'ambiente, dal 2005 al 2011, hanno avuto piena conoscenza, in quanto giornalmente informati dai risultati delle centraline di rilevamento, dell'andamento della qualità dell'aria sul proprio territorio, del persistere dei fenomeni negativi di inquinamento con superamento dei limiti di legge e della completa incoerenza tra gli obiettivi di qualità imposti dalla legge e il programma di interventi adottati e concordati, sia

con riferimento ai limiti per i superamenti dei picchi giornalieri sia con riferimento agli andamenti delle medie su base annua;

il Sindaco e l'assessore all'ambiente sono responsabili del governo locale del territorio anche in ordine alla salute dell'ambiente. Il Sindaco è responsabile della salute dei cittadini residenti in virtù delle competenze generali attribuitegli dalla legge. In particolare, è direttamente investito del potere-dovere di impedire o di attenuare gli effetti del deterioramento della qualità dell'aria ambiente avendo piena consapevolezza delle gravi e attuali conseguenze per la salute umana, dovute alla prolungata esposizione della popolazione a valori di inquinanti dell'aria superiori ai limiti fissati dalla normativa comunitaria, anche alla luce del contenuto dei piani sanitari nazionali emanati dal Ministero della salute negli ultimi anni (piani 2003-2005, 2006-2008), che recepiscono recenti studi epidemiologici;

il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003 reca "Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005" (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003, Supplemento ordinario n. 95), con particolare riferimento al punto 4.2 (tutela della salute in relazione all'inquinamento atmosferico) ove vengono sottolineati i gravi problemi sanitari in termini di aumento di gravi patologie e di incremento dei decessi causati dall'inquinamento dell'aria ambiente;

nel Piano sanitario nazionale 2006-2008, con particolare riferimento al punto 5.12 (tutela della salute in relazione all'inquinamento atmosferico), vengono ribadite le emergenze sanitarie del piano sanitario precedente connesse con la qualità dell'aria; in particolare si legge al paragrafo intitolato "inquinamento atmosferico e qualità dell'aria" che "Sulla base degli studi epidemiologici condotti in ambito internazionale ed italiano, si può affermare con assoluta certezza che all'inquinamento atmosferico è attribuibile oggi una quota rilevante di morbosità acuta e cronica, la diminuzione della speranza di vita dei cittadini che vivono in aree con livelli di inquinamento elevato, e che non sembra esserci una soglia al di sotto della quale non si osservano danni" e ancora, in un passo immediatamente successivo, "la gravità degli effetti sulla salute umana, sia a breve che a lungo periodo, di questi inquinanti è direttamente proporzionale alla concentrazione degli inquinanti, al tempo e/o modalità di esposizione e la associazione con ulteriori fattori di rischio può rafforzare considerevolmente l'entità dei singoli rischi";

secondo le norme del P.R.T.R.A, al punto 6.2.1.3, Provvedimenti da assumere in caso di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite per uno o più inquinanti, al perdurare della situazione critica a meno che le previsioni meteorologiche facciano prevedere un suo significativo miglioramento, i Comuni interessati adottano i provvedimenti stabiliti dal Piano d'azione, che devono essere messi in atto dal giorno successivo. Sono previste misure che possono arrivare a: blocco totale del traffico privato; chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, con gradualità, in ordine decrescente di età a partire dalle scuole superiori. I provvedimenti assunti cessano i

loro effetti qualora, al termine del ciclo di monitoraggio giornaliero, non sussistano più tali condizioni;

lo "Studio italiano MISA-2" pianificato di metanalisi sugli effetti a breve termine degli inquinanti atmosferici, coordinato da Annibale Biggieri, Università di Firenze, Pierantonio Bellini, Università di Padova, e Benedetto Terracini, Università di Torino, ha misurato direttamente gli effetti del Pm10 presente nell'aria delle nostre città stabilendo che l'aumento di mortalità cardiovascolare si manifesta entro i 4 giorni successivi al picco di inquinamento. L'aumento di mortalità per cause respiratorie si protrae per almeno 10 giorni;

secondo quanto emerge da una ricerca della società di studi economici Nomisma le elevate concentrazioni di Pm10 (le polveri sottili) in atmosfera sono responsabili di 5.876 decessi all'anno. Il rapporto riporta i dati sui valori medi di concentrazione di polveri sottili nel triennio 2006-2008 delle prime 15 città italiane per popolazione, da cui si desume che, oltre a Roma (40,4), le *performance* peggiori sono concentrate nelle città del Nord e in particolare nell'area della pianura Padana, come Milano (49,2), Torino (56,5), Bologna (41,3), Verona (47), Padova (46,7). Quasi 6.000 decessi all'anno;

un'indagine commissionata dal Comune di Milano e condotta da 5 ospedali della città ha attestato che ogni giorno a Milano ci sono 73 ricoveri correlabili all'inquinamento. In due anni, dall'inizio del 2007 alla fine del 2008, sono stati 53.514 i casi di accesso nei pronto soccorso avvenuti per malattie e disturbi correlabili all'inquinamento. Nello studio viene sottolineato che ai picchi di agenti inquinanti corrisponde un aumento del rischio di visite al pronto soccorso del 10-15 per cento. Secondo il primario di Pneumologia del San Carlo, Sandro Amaducci, uno dei curatori della ricerca, per ogni aumento di 10 microgrammi di polveri sottili concentrate nell'aria, cresce del 3 per cento il rischio di problemi respiratori tipici dei bambini. Ciò significa che se si arriva a 100 microgrammi il rischio aumenta del 20 per cento;

è recente la presentazione del progetto Aphekom, condotto in 25 città europee (Roma per l'Italia), che ha seguito un nuovo approccio per analizzare l'impatto sulla salute e i relativi costi dell'inquinamento atmosferico nelle città. Il progetto dimostra che se i livelli di polveri sottili nelle città europee si riducessero ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità migliorerebbe la speranza di vita e vi sarebbero grandi benefici economici; i risultati mostrano che vivere in prossimità di strade molto trafficate aumenta notevolmente la possibilità di avere malattie attribuibili all'inquinamento atmosferico, ed evidenzia che i vantaggi nel ridurre l'inquinamento sarebbero superiori a quelli già conseguiti dall'attuale legislazione dell'UE. Se a Roma la concentrazione media annuale di Pm2.5 si riducesse a 10 ng/m<sup>3</sup>, sarebbero evitati 1278 decessi (997 per cause cardiovascolari) e la popolazione di 30 anni guadagnerebbe un anno di vita, con un beneficio economico superiore ai 2 miliardi di euro. In termini economici l'impatto dell'inquinamento dell'aria in 25 città europee (l'Italia è rappresen-

tata da Roma) la cifra è da capogiro: 31,5 miliardi di euro vengono "buttati via" per lo *smog*, pari a 19.000 morti (di cui 15.000 per malattie cardiovascolari). Ogni anno. Ne basterebbero molti meno per risanare l'aria, agendo su traffico, emissioni industriali e riscaldamenti;

L'Italia non è riuscita ad evitare il deferimento alla Corte di giustizia europea e ora attende il verdetto che comporterà una pesante sanzione economica. I capi di accusa della Corte di giustizia riguardano le relazioni degli anni dal 2005 al 2007 in cui si registra un continuo superamento dei valori limite da inquinamento da Pm10, ben oltre la tolleranza consentita. Saranno le Regioni a pagare le sanzioni imposte dalla Commissione europea, ai sensi della legge italiana che ha messo i piani antismog interamente a carico delle Regioni,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda urgentemente adottare su quanto segnalato in premessa e se non ritenga opportuno intervenire al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza;

quali politiche di prevenzione intenda promuovere per ridurre quel tipo di inquinamento, causa principale di migliaia di decessi all'anno;

quali iniziative intenda urgentemente adottare al fine di tutelare la salute e l'incolumità pubblica della popolazione di Treviso, posto che si configura un danno economico per l'erario pubblico alla luce del mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti, e considerato che il degrado ambientale derivante dall'inquinamento atmosferico determina gravi disturbi alla salute con relativo incremento dei costi sociali connessi, costi materiali generati dalla malattia che comprendono anche gli effetti psicologici sopportati dal malato;

se non ritenga di intervenire per evitare che l'Italia incorra, anche a causa del mancato rispetto della normativa comunitaria relativa al superamento dei limiti di legge posti a tutela della qualità dell'aria, in ulteriori dure sanzioni della Commissione europea.

(4-06703)

(26 gennaio 2012)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione concernente le misure da intraprendere in via d'urgenza in tema di qualità dell'aria e dell'ambiente in generale, nel rispetto della normativa comunitaria, ai fini dell'incolumità della popolazione di Treviso, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si pone in evidenza che la competente direzione per la valutazione ambientale del Ministero, esaminata la documentazione prodotta dal Comune di Treviso di cui alla nota n. 39109 del 30 maggio

2012 (che, tra l'altro, riassume anche le considerazioni espresse dalla Als di Treviso con nota n. 63438 del 24 maggio 2012), ha rilevato che il Comune ha posto correttamente in essere molteplici misure di carattere emergenziale, con il chiaro obiettivo di concorrere ad una forte riduzione dell'inquinamento atmosferico; tutto ciò con particolare riferimento alle fenomenologie che, soprattutto nel periodo invernale, sussistono sul territorio, dovute ad un maggiore consumo energetico.

Per il raggiungimento degli scopi prefissati, il Comune ha posto in essere specifici piani d'aria, denominati PRTRA. Essi hanno come scopo principale il rispetto dei parametri degli inquinanti dell'atmosfera attraverso una serie di misure riguardanti i 3 principali macrosettori: mobilità/traffico, edifici e processi industriali. I piani di azione del Comune, che vengono approvati di anno in anno, sono stati altresì trasmessi alla Provincia di Treviso (che, ad oggi, non ha formulato una formale approvazione) e, a parere del Comune di Treviso, condiviso dalla direzione del Ministero, andrebbero estesi ed applicati su larga scala, in modo da ottenere benefici tangibili che si estenderebbero all'intero territorio della valle padana e anche all'intera regione.

Ciò detto, si aggiunge che il decreto legislativo n. 155 del 2010, in attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria e dell'ambiente per tutta l'Europa, ha riordinato l'intera materia della qualità dell'aria, attraverso l'abrogazione delle previgenti disposizioni e riconducendole ad unità, sotto un minimo comune denominatore, così come previsto dalla medesima direttiva.

Coerentemente alla precedente normativa sul tema, il decreto legislativo non prevede a carico dello Stato specifici obblighi circa l'adozione di misure di risanamento della qualità dell'aria, salvo i casi espressamente previsti dall'art. 9, comma 9 (in sintesi la convocazione, su richiesta di una o più Regioni, di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio per la presentazione di un programma di qualità dell'aria) dello stesso decreto. Tali obblighi infatti, sulla base del riparto delle competenze impartite dal decreto, ricadono nelle competenze delle Regioni e delle Province autonome.

Ad ogni buon conto il Ministero, al fine di supportare le istituzioni nel processo di raggiungimento dei valori limite previsti dal dettato comunitario, ha intrapreso da tempo una serie di iniziative volte ad intervenire sul territorio nazionale, senza soffermarsi alle sole zone di superamento dei limiti di qualità.

Tali iniziative, avviate sin dal 2002, hanno costituito il pacchetto di misure nazionali a sostegno dei piani regionali di qualità dell'aria. Il pacchetto dal 2009 è stato integrato da una serie di misure relative al settore dei trasporti, a quello del riscaldamento civile ed industriale.

Da ultimo, stante il permanere della situazione di criticità connessa al superamento dei limiti di qualità dell'aria anche nel corso del 2011, che secondo le previsioni potrebbe protrarsi anche negli anni successivi, si comunica che il Ministro, all'atto del proprio insediamento, anche sollecita-

to dalle Regioni del bacino padano, in un incontro del 19 dicembre 2011, tenutosi a Milano, ha deciso di istituire, presso il Ministero, un gruppo di esperti in materia di emissioni da impianti industriali e valutazione e gestione della qualità dell'aria, allo scopo di individuare specifiche misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico.

Le risultanze dei lavori del gruppo di esperti saranno poste all'attenzione delle Regioni e di tutti gli organismi interessati.

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

CLINI

(29 gennaio 2013)

---

RANUCCI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'isola di Ponza è la maggiore fra le isole dell'arcipelago pontino; è particolarmente apprezzata per le sue caratteristiche naturali ed il circostante ambiente marino;

la società Laziomar SpA, nata recentemente a seguito della cessione da parte di Caremar (Campania regionale marittima) del ramo d'azienda pontino, gestisce il pubblico servizio di linea e dovrebbe assicurare i collegamenti marittimi plurigiornalieri, tutti i giorni dell'anno, tra i porti di Formia, Ponza e Ventotene e, nel periodo estivo, di Anzio;

nell'accordo di programma, firmato il 3 novembre 2009, tra Governo, Regione Campania e Regione Lazio, propedeutico alla nascita di Laziomar SpA, all'art. 3 "Contratti di servizio", che disciplina il rapporto tra le due Regioni e le rispettive società regionali di navigazione, al comma 2, lettera b), si fa obbligo alle società aggiudicatrici di assicurare la continuità del servizio anche durante i periodi di manutenzione ordinaria o straordinaria delle navi e garantire, comunque, la disponibilità di navi di riserva;

da quanto si apprende dal comitato di cittadini ponzesi, che si batte affinché siano garantite le condizioni dell'accordo, i continui disservizi nel trasporto marittimo, causati dalla società Laziomar, ha costretto lo stesso comitato ad inoltrare un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Roma, affinché intervenga su una situazione che è diventata insostenibile per la popolazione isolana;

tra i problemi segnalati vi è l'assenza di una nave di riserva quando le altre subiscono guasti o sono sottoposte a manutenzione, cosa sempre più frequente vista l'obsolescenza della flotta; ad oggi, di 4 ne funzionano solo 3 e, a causa di un guasto ad uno dei due aliscafi, aumenta il disservizio a danno delle popolazioni isolate; si registrano repentini e talvolta improvvisi cambi di orari se non anche soppressioni delle corse con gravi disagi per



i passeggeri che, ignari delle variazioni apportate, sono costretti a volte ad aspettare anche 24 ore per poter ripartire;

considerato che:

la flotta Laziomar, attualmente composta soltanto da una nave traghetto (M/N "Tetide") e da un catamarano a noleggio (Snav Alcione) funzionanti, risulta insufficiente a garantire i collegamenti marittimi di Ponza e Ventotene, facendo venir meno il principio della continuità territoriale previsto dalla Costituzione con grave nocumento per i cittadini;

Ponza ha una partenza al mattino alle ore 5,30 ed un rientro la sera alle ore 17,30 da Formia. Chi deve raggiungere l'isola può farlo solo arrivando alle ore 10,45 e ripartendo alle ore 14,00 oppure arrivando alle ore 21,00 ed essere costretto a soggiornare almeno una notte sull'isola,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare nei confronti della Laziomar SpA nonché della Regione Lazio, attuale proprietaria di tutto il pacchetto azionario della società, al fine di ripristinare quanto stabilito dagli accordi di programma e garantire il corretto svolgimento del pubblico servizio di linea assicurando alle popolazioni isolate adeguati collegamenti marittimi da e per le isole ponziane;

se non ritenga opportuno avviare con la massima urgenza e tempestività gli accertamenti di competenza, anche al fine di valutare eventuali responsabilità in termini di interruzione di pubblico servizio, violazione contrattuale nonché omissione in atti d'ufficio.

(4-08696)

(20 novembre 2012)

RISPOSTA. - Si fa presente che il disposto dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, sancisce che a decorrere dal 1° gennaio 2010 le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una regione sono esercitati dalla stessa Regione. Stabilisce anche il passaggio, a titolo gratuito, alle Regioni territorialmente competenti, della proprietà dell'intero pacchetto azionario delle società marittime pubbliche esercenti i servizi di collegamento marittimi.

Si evidenzia, inoltre, che nella legge 24 dicembre 2012, n. 228, legge di stabilità per il 2013, all'art. 1, commi 311-313, è stata inserita una misura volta a consentire la corresponsione di risorse destinate a garantire la continuità territoriale dei collegamenti marittimi che si svolgono in ambito regionale, nelle more del completamento del processo di privatizzazione di competenza delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, delle società arma-

toriali Caremar SpA, Laziomar SpA e Saremar SpA, attualmente di proprietà delle rispettive Regioni.

L'intervento, allo scopo di non impattare con il quadro normativo dell'Unione europea, ha carattere transitorio, con l'assegnazione alle citate Regioni delle sole risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle stesse società fino alla data del 30 giugno 2013.

La corresponsione delle risorse è peraltro subordinata alla pubblicazione dei bandi di gara previsti dall'articolo 19-ter, comma 9, del decreto-legge n. 135 del 2009, per l'individuazione del soggetto che eserciti il servizio di trasporto marittimo locale, ed alla stipula, nelle more del completamento della richiamata procedura ad evidenza pubblica, di apposite convenzioni tra le Regioni Campania, Lazio e Sardegna e le diverse società, nel rispetto della normativa vigente.

Ciò al fine di assicurare la continuità del servizio di trasporto pubblico reso dagli attuali vettori, permettendo, al contempo, il completamento della fase di privatizzazione delle società di navigazione che attualmente assicurano il trasporto marittimo regionale e garantendo alle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, in via del tutto transitoria e per un tempo definito, le quote di sovvenzione necessarie ad assicurare la prosecuzione del servizio, in modo da ovviare ai gravi disagi in cui incorrerebbero le comunità dei territori interessati qualora il servizio di collegamento marittimo fosse bruscamente interrotto.

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PASSERA

(18 gennaio 2013)

---

RIZZI. - *Ai Ministri della salute, della giustizia, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

in data 20 agosto 2012 sulla testata giornalistica *on line* "Messina Oggi", il giornalista Davide Gambale titolava "Uccidete i randagi. Sono un pericolo" e concludeva con il *post scriptum* "Al bando gli animalisti. I cani vanno abbattuti";

la legge n. 281 del 1991 affida il controllo a la tutela del randagismo al sindaco e alle ASL veterinarie di ogni paese/città;

anche la legge n. 15 del 2000 della Regione Sicilia tutela gli animali randagi da ogni forma di maltrattamento o uccisione e affida a sindaci e ASL veterinarie il controllo del randagismo;

la legge n. 189 del 2004 punisce severamente chi uccide animali d'affezione, nella fattispecie gli animali vaganti tutelati dalle altre leggi citate;

considerato che:

la situazione del randagismo è fuori controllo in diverse regioni del Sud, nel caso specifico, la situazione nella città di Messina è stata già oggetto di sindacato ispettivo 4-05167 pubblicato il 17 maggio 2011;

pur condannando il presunto tono minaccioso di alcuni esponenti del mondo animalista nei confronti del giornalista, il medesimo, in altro articolo del 22 agosto 2012 sulla stessa testata *on line*, generalizzando definiva "pochi per la verità gli animalisti veri e gli altri per lo più fanatici cialtroni", a giudizio dell'interrogante offendendo il sentimento di tutte le persone che amano gli animali, le quali sono a propria volta, invece, sempre più esasperate sia per la mancata corretta applicazione della legge n. 281 del 1991 da parte di troppi amministratori locali e ASL veterinarie, che per inadempienza sono la prima causa del randagismo in branchi e della mancanza di sicurezza per i cittadini, sia per il mancato controllo da parte di Stato e Regioni;

in articoli successivi le parole del giornalista venivano definite come provocatorie, ma neppure in maniera provocatoria si può istigare a violare leggi dello Stato anche in considerazione del fatto che non si possono controllare gli effetti devastanti, che le parole potrebbero provocare,

si chiede di sapere:

come sia possibile che a mezzo di testata *on line* un giornalista possa incitare a violare le leggi dello Stato;

quali eventuali sanzioni si intenda prendere nei confronti del giornalista;

se ai Ministri in indirizzo risulti se il Comune di Messina abbia fatto richiesta di accesso ai fondi regionali destinati al contenimento e alla tutela del randagismo e come li abbia utilizzati;

quali misure il Governo intenda intraprendere per effettuare controlli su Sindaci ed ASL veterinarie affinché applichino correttamente la legge n. 281 del 1991 nelle aree a maggiore criticità di randagismo.

(4-08178)

(12 settembre 2012)

RISPOSTA. - Si risponde per gli aspetti di competenza istituzionale.

Il Ministero, in particolare in questi ultimi anni, oltre a svolgere un'attività di coordinamento con le istituzioni locali per la risoluzione delle

problematiche segnalate, ha più volte provveduto a sollecitare le autorità territorialmente competenti ad un maggior coinvolgimento delle associazioni di protezione animale, nell'interesse della collettività e di tutela del benessere degli animali.

In merito all'eventuale richiesta da parte del Comune di Messina circa l'accesso ai fondi regionali per il randagismo, si rammenta che la legge n. 281 del 1991 ha istituito un fondo per la lotta al randagismo, che il Ministero della salute ripartisce annualmente tra le Regioni e Province autonome, in base ai criteri stabiliti con il decreto interministeriale 6 maggio 2008.

Le autorità regionali, a seguito dell'adozione di un piano di controllo e di prevenzione del randagismo, provvedono ad utilizzare tali risorse nel proprio territorio di competenza. Pertanto il Ministero, non essendo in possesso di notizie circa i fondi eventualmente concessi dalla Regione Sicilia al Comune di Messina, ha provveduto a richiedere dettagliate informazioni all'autorità regionale.

Relativamente alle misure di controllo del Governo per verificare l'applicazione della legge n. 281 del 1991, si informa che, durante l'attività ispettiva svolta presso i canili da parte dell'unità operativa "task force randagismo" della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero, sono stati svolti anche approfondimenti circa la rendicontazione dei fondi concessi dal Ministero ai sensi della citata normativa.

Da ultimo, si segnala che, nelle situazioni più critiche, la stessa unità operativa pianifica gli interventi ispettivi congiuntamente al comando carabinieri per la tutela della salute al fine di adottare, presso le strutture rifugio e sanitarie presenti nel territorio, i provvedimenti più opportuni ed appropriati per ogni caso specifico.

*Il Sottosegretario di Stato per la salute*

CARDINALE

(30 gennaio 2013)

---

RIZZI. - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.*

- Premesso che:

come risulta dall'articolo di Giorgia Martino, pubblicato su "attualissimo.it", il giorno 25 ottobre 2012 i Nuclei antisofisticazioni e sanità, in collaborazione con l'Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM), sezione veterinaria di Isernia, su ordine del procuratore capo Albano, effettuavano un *blitz* e svuotavano il tristemente noto canile abusivo di Poggio Sanita (Isernia), apponendo i sigilli alla struttura e spostando i cani ivi detenuti in altri canili convenzionati in attesa di adozione definitiva;

al Comitato Nazionale UGDA, che aveva denunciato la situazione nel dicembre 2010 (ottenendo un primo *blitz* da parte della *Task Force* del Ministero della salute che poneva il canile abusivo sotto sequestro amministrativo-sanitario), è sempre stato impedito l'accesso alla struttura in seguito alla microchippatura dei cani a nome dei gestori, nonostante il sequestro, che sarebbe stata effettuata a cura dell'ASREM veterinaria di Agnone e che ha causato opposizioni da parte dei gestori stessi seguite a tale decisione, determinando una serie di problemi, difficoltà oggettive e dispendio di energie oltre che di denaro fino alla data del *blitz* del 25 ottobre;

a seguito di quest'ultimo *blitz* finalmente il Comitato Nazionale UGDA poteva verificare tramite i propri referenti le condizioni di sussistenza dei cani detenuti fino a quel momento nella struttura abusiva, riscontrando che la maggior parte di essi si trovavano in grave stato di denutrizione (oltre che con evidenti parassitosi sia interne che esterne, come certificato dalle visite effettuate dal dottor Claudio Di Ludovico, referente della *Task Force* Tutela Animale del Ministero della salute per il randagismo in Molise), nonostante tutti gli aiuti in cibo inviati da UGDA al Comune di Poggio Sannita, con l'impegno diretto, da parte del sindaco, Tonino Palomba, della consegna del quantitativo giornaliero alla struttura abusiva e del controllo dell'effettiva distribuzione del mangime agli animali da parte di un agente di Polizia municipale;

con *e-mail* dell'11 aprile 2012 il sindaco di Poggio Sannita confermava al referente locale del Comitato UGDA di avere nei magazzini del Comune cibo per i cani a sufficienza per altri 15 giorni ed il Comitato Nazionale UGDA interveniva di nuovo occupandosi della sussistenza dei cani fino alla consegna, da parte di un'altra associazione con cui collabora e alla quale aveva chiesto aiuto, di oltre 6 quintali di cibo in data 3 maggio 2012; tale quantitativo di cibo, suddiviso per la razione giornaliera di 30 chilogrammi, avrebbe dovuto garantire nutrimento per i cani quasi fino alla fine del mese di maggio 2012, momento in cui il Comune di Poggio Sannita è subentrato nel mantenimento degli animali;

lo stesso Sindaco di Poggio Sannita, che mai fino a quella data aveva provveduto al mantenimento dei cani, purtuttavia, tramite articoli di giornale e nel sito istituzionale del Comune di Poggio Sannita affermava che, quanto alle istituzioni cittadine, esse avevano dato quotidianamente il proprio contributo teso prioritariamente ad alleviare le condizioni di salute dei cani, provvedendo fra l'altro a rifocillarli con viveri procurati prima con l'intervento di associazioni animaliste e poi acquistati direttamente per un totale di oltre 5.000 euro rendicontati;

dalla fine del mese di maggio alla data del *blitz* del 25 ottobre sono trascorsi 147 giorni e il quantitativo di cibo da acquistare e distribuire ai cani sarebbe stato quindi di circa 4,5 tonnellate, mentre l'ammontare di spesa in mangimi (oltre 5.000 euro) dichiarato dal sindaco di Poggio Sannita sarebbe dovuto essere pari a circa 9 tonnellate, qualora esso fosse stato acquistato direttamente dalle ditte produttrici al prezzo di 0,52 euro al chilogrammo più IVA,

l'interrogante chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti a seguito di quale ordinanza e da parte di chi i cani della struttura abusiva sotto sequestro amministrativo sanitario siano stati microchippati a nome del gestore;

se risulti che l'ASREM veterinaria di Agnone abbia provveduto a regolari controlli dello stato di benessere e sussistenza degli animali come previsto dalla legge n. 281 del 1991 e dalla legge regionale del Molise n. 7 del 2005, o, nel caso in cui fosse stato impedito l'accesso anche all'ASREM veterinaria pubblica, se risulti che la stessa abbia intrapreso tutti i passi presso le autorità giudiziarie e di polizia per accedere in maniera forzosa alla struttura e garantire le cure agli animali;

se risulti che il Sindaco di Poggio Sannita abbia dato ordine all'agente di Polizia municipale di assistere alla distribuzione del cibo e di non limitarsi semplicemente alla consegna;

se sia intenzione dei Ministri in indirizzo verificare, anche in collaborazione con la Corte dei conti, la correttezza delle fatture per 5.000 euro a fronte dell'acquisto di cibo per gli animali da parte del Comune di Poggio Sannita;

se risulti che il Comune di Poggio Sannita abbia delle giacenze di cibo inutilizzato nei propri magazzini;

se risulti chi abbia stabilito il quantitativo giornaliero di cibo da distribuire ai cani, se fosse sufficiente a garantire benessere e sussistenza agli animali e se il responsabile abbia tenuto in considerazione, nel calcolo, anche che i gestori della struttura abusiva molto presumibilmente, come poi provato, stessero introducendo altri animali in contravvenzione all'ordinanza sindacale;

se risulti quali siano e a chi siano imputabili le responsabilità dello stato di malattia e denutrizione dei cani nonostante la profusione immensa di annosi sforzi delle associazioni di volontariato per garantire, a spese proprie, un adeguato sostentamento di animali sotto la diretta responsabilità del sindaco di Poggio Sannita.

(4-08676)

(14 novembre 2012)

RISPOSTA. - Si risponde anche sulla base degli elementi trasmessi dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Isernia.

In merito all'apposizione di *microchip* ai cani ospitati nel canile di Poggio sannita (Isernia), l'Assessorato per la sanità della Regione Molise ha precisato che il competente servizio veterinario dell'azienda sanitaria regionale ASReM ha proceduto all'identificazione dei cani presenti nel canile, intestandone la proprietà alla detentrica e non al Comune di Poggio sannita,

in quanto non si tratta di cani randagi vaganti nel territorio e/o conferiti dal Comune, ai sensi della disciplina prevista dall'ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008, concernente "Misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina", in seguito reiterata, nonché tenuto conto della normativa regionale in materia (legge della Regione Molise 4 marzo 2006, n. 7; regolamento regionale 15 settembre 2008, n. 3).

In merito all'effettuazione di regolari controlli sullo stato di benessere e sussistenza degli animali ospiti, l'Assessorato ha segnalato che dal 2010 essi sono stati effettuati a cura del servizio veterinario dell'ASReM di Agnone (Isernia), con il costante ausilio del nucleo antisofisticazione e sanità (NAS) dei carabinieri di Campobasso.

In tali occasioni, il personale sanitario ha proceduto all'applicazione dei *microchip* ed alla sterilizzazione di circa 15-20 cani ogni settimana, ricorrendo agli ambulatori veterinari presenti nel territorio provinciale.

In data 20 gennaio 2011, inoltre, si è svolta un'ispezione congiunta a cura di ispettori veterinari del Ministero e di personale del NAS.

Si segnala che, con nota in data 12 novembre 2012, il servizio veterinario dell'ASReM ha informato il Ministero del fatto che, nel canile in questione i cani "che sono stati identificati nel corso degli anni da questo Servizio, sono tutti randagi o sono stati comunque abbandonati nelle vicinanze della struttura abusiva e la loro provenienza, anche per le informazioni raccolte, riguarda prevalentemente il territorio regionale" e che le operazioni di identificazione sono state effettuate "a nome dei responsabili degli animali, cioè dei soggetti che avevano al momento lo status di detentori dei cani".

Per quanto riguarda la distribuzione e la giacenza di cibo, l'Assessorato regionale ha accertato che personale dipendente del Comune ha provveduto quotidianamente alla consegna del mangime e dello scatolame necessari all'alimentazione dei cani ricoverati nel canile, assistendo anche alla somministrazione degli alimenti, in osservanza di disposizioni verbali del Sindaco, di concerto con il veterinario dell'ASReM.

Il cibo è stato inizialmente fornito dalle associazioni animaliste, ed in seguito acquistato dal Comune, con una spesa di 3.389,15 euro.

Il Sindaco di Poggio sannita ha comunicato che restano giacenti nei magazzini comunali 21 sacchi di viveri da 20 chili cadauno, inutilizzati "per il sopravvenuto sgombero della struttura, di cui al momento dell'ordine non si conosceva la data".

In merito all'eventualità di una collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Corte dei conti nel caso, il Ministero si rende disponibile a fornire il proprio supporto tecnico, qualora venga richiesto.

Per quel che concerne l'ultimo quesito, si sottolinea che è attualmente in corso un procedimento penale volto ad accertare le responsabilità degli illeciti legati alla vicenda.

In data 25 ottobre 2012, la procura della Repubblica di Isernia ha emesso un provvedimento di sequestro giudiziario dell'intera struttura e dei 130 cani ospitati.

Successivamente è stato completato lo svuotamento del canile.

*Il Sottosegretario di Stato per la salute*

CARDINALE

(28 febbraio 2013)

---

*RUSSO. - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. - Premesso che:*

il Comune di Capalbio (Grosseto) ha inoltrato molteplici volte alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Siena e Grosseto richiesta di autorizzazione paesaggistica in merito alla necessità di posa stagionale sull'arenile contiguo agli stabilimenti balneari di strutture amovibili in legno (cabine, pedane e torrette bagnino), ricevendone, al contempo, tassativi dinieghi;

le disposizioni giuridiche sulle quali si innestano i dinieghi rilasciati dall'Ente si profilano nell'ambito di applicazione della disciplina paesaggistica ai sensi del decreto ministeriale 13 maggio 1965 e della Scheda di paesaggio all'interno dell'ambito n. 26 contenuta nel Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana;

la Soprintendenza afferma, inoltre, che l'applicazione integrale della scheda e dell'interpretazione del punto 38 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010 rende inattuabile qualsiasi tipo di intervento di supporto negli stabilimenti balneari del litorale che bagna il territorio di Capalbio;

considerato che al punto 38 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n.139 del 9 luglio 2010, invece, il Comune toscano ritiene che per gli interventi di modifica dell'arenile che abbiano una durata inferiore ai 120 giorni non sia necessaria la concessione di un'autorizzazione con procedura ordinaria e non semplificata, ed, in ogni caso, non trattandosi di interventi permanenti, non dovrebbero essere soggetti ad autorizzazione paesaggistica ma solo agli adempimenti previsti dal regolamento edilizio comunale,

si chiede di sapere:

se il Governo non voglia intervenire per quanto di competenza affinché vengano rimossi questi "inopportuni" ostacoli normativi che non



permettono agli stabilimenti balneari, in vista della prossima apertura della stagione estiva, di dotarsi di servizi di supporto necessari al benessere e la tutela fisica dei bagnanti e dei turisti;

se non voglia indagare affinché si faccia chiarezza in merito alla disciplina normativa elencata, irragionevolmente orientata nella direzione di un inevitabile depauperamento nella ricettività balneare dello splendido litorale sito nella provincia di Grosseto.

(4-07290)

(17 aprile 2012)

RISPOSTA. - La direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana ha trasmesso al Ministero la nota dell'amministrazione comunale di Capalbio prot. n. 3896 del 2 aprile 2012 concernente la questione relativa alla disciplina paesaggistica per strutture mobili a carattere temporaneo presso gli stabilimenti balneari, segnalando, nel contempo, l'incompletezza del dettato normativo per interventi ricadenti in area tutelata paesaggisticamente, relativi ad occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo inferiore a 120 giorni, e chiedendo all'ufficio legislativo la corretta interpretazione della normativa e la procedura da adottare per tale tipologia di interventi.

È agevole in proposito rilevare che alla soluzione della questione soccorre la previsione dell'attuale n. 39 dell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, recante gli interventi di lieve entità sottoposti ad apposita procedura semplificata di autorizzazione paesaggistica. Tale ipotesi di interventi di lieve entità, di cui al n. 39, prevede difatti "strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili".

Appare, dunque, evidente che i casi di strutture mobili a carattere temporaneo, se stagionali e realizzate nell'ambito di stabilimenti balneari, restano assoggettate senz'altro alla previa autorizzazione paesaggistica, ancorché nella forma semplificata.

Per completezza di esame della fattispecie, si comunica che la problematica segnalata dalla direzione regionale è stata comunque sottoposta dall'ufficio legislativo all'attenzione e allo studio del gruppo di lavoro istituito con decreto ministeriale del 14 giugno 2012, con il compito di predisporre uno schema di proposta ministeriale volta all'adozione del regolamento con il quale saranno dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010, al fine di precisare le ipotesi di interventi di lieve entità e allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 44 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Il gruppo di lavoro, insediatosi il 18 luglio 2012, ha terminato i lavori il 12 novembre.

Lo schema di regolamento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2012. La Conferenza unificata ha dato la prevista intesa nella seduta del 24 gennaio 2013. Attualmente il testo è all'esame del Consiglio di Stato.

Nell'ambito di tale proposta è prevista un'apposita modifica al n. 38 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010 (contenente l'elenco degli interventi di lieve entità), relativo all'occupazione di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili: è stato stabilito, infatti, che gli interventi che comportino tale occupazione sono liberi per un periodo fino a 30 giorni (a condizione che non sia diversamente disposto dal piano paesaggistico o dalle regole d'uso contenute nel provvedimento di vincolo), sono sottoposti al regime di autorizzazione paesaggistica semplificata se di durata compresa fra 31 e 180 giorni e richiedono, infine, la normale procedura autorizzatoria di cui all'art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per periodi di durata superiore.

*Il Ministro per i beni e le attività culturali*

ORNAGHI

(4 febbraio 2013)

---

SALTAMARTINI, DELOGU. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la Costituzione, all'art 16, stabilisce che "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale";

in particolar modo, detto diritto deve essere garantito anche a quegli italiani che abitano nelle Isole, o in altre località geograficamente svantaggiate, e che hanno maggiori problemi proprio per spostarsi sia nel territorio nazionale che in quello comunitario;

la Costituzione, all'art. 3, secondo comma, prevede che sia "compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana";

in quest'ottica si richiama l'annosa ed irrisolta vicenda dei collegamenti aerei da e per la Sardegna;

considerata l'esigenza di assicurare il rispetto del diritto dei residenti in Sardegna che devono essere messi in grado di raggiungere la Penisola con normalità, dei turisti troppo spesso vessati da tariffe di trasporto fuori dal mercato, nonché dei vari soggetti economici operanti nel settore

dell'aerotrasporto cui si deve garantire la possibilità di lavorare in un regime effettivamente concorrenziale;

considerato che l'imminente stagione estiva, anche al fine di un efficace rilancio dell'economia territoriale, rende indifferibile l'individuazione di soluzioni per affrontare la questione richiamata, assicurando una piena continuità territoriale aerea,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda verificare l'efficacia degli strumenti che sino ad oggi sono stati attivati per assicurare il diritto alla continuità territoriale nel settore dell'aerotrasporto e che a giudizio dell'interrogante hanno introdotto distorsioni alla concorrenza, senza riuscire ad assicurare gli attesi benefici tariffari per gli utenti;

quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere affinché si giunga alla definizione di un sistema tariffario che garantisca effettivamente la richiamata continuità territoriale.

(4-07936)

(12 luglio 2012)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri del 19 luglio 2012.

Occorre premettere che la necessità di un servizio di collegamento aereo onerato da e per la Sardegna è stata riconosciuta dalla Commissione europea la quale con decisione del 23 aprile 2007 ha affermato che "il principio di applicazione di oneri di servizio pubblico alle rotte tra la Sardegna e il Continente, in materia di frequenze e capacità, nonché di tariffe, può rivelarsi necessario per garantire una prestazione di servizi adeguata sulle rotte interessate". Pertanto, in tale ottica, il Ministero si è sempre adoperato nella ricerca della soluzione più idonea al fine di assicurare senza interruzioni i collegamenti onerati tra la Sardegna e la penisola.

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 3 del protocollo d'intesa, sottoscritto il 7 settembre 2010, tra Regione Sardegna, Enac e Ministero, in attuazione dell'articolo 1, commi 837 e 840, della legge n. 296 del 2006 di trasferimento dallo Stato alla Regione delle funzioni in materia di continuità territoriale, stabilisce che la Regione è l'ente competente a "sottoscrivere e gestire le convenzioni con i vettori assegnatari delle rotte onerate". Ai sensi del successivo articolo 5 Enac ha il compito di vigilare e monitorare sul rispetto da parte dei vettori interessati degli obblighi derivanti dall'accettazione degli oneri di servizio.

Si precisa, altresì, che l'articolo 36, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assegna al Ministro la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e i principali aeroporti nazionali, in conformità alle normative europee e alle conclusioni della confe-

renza di servizi, che a sua volta determina i parametri dell'imposizione. Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo dispone che, nel caso in cui nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro, d'intesa con il Presidente della Regione autonoma, indice una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali dell'isola e gli aeroporti nazionali secondo le procedure di cui all'articolo 17 del regolamento (CE)n. 1008/2008.

Più in particolare, si evidenzia che dopo che la gara europea indetta per l'individuazione dei vettori che esercitassero in esclusiva la rotta è andata deserta, si sono svolti, il 27 luglio e il 23 ottobre 2012, i lavori della conferenza dei servizi, con l'obiettivo di riesaminare le previsioni dell'imposizione di oneri per renderla più confacente alle esigenze dei vettori.

In sede di conferenza si è cercato di contemperare due diverse esigenze: la previsione di una compensazione più elevata, ovvero la revisione del principio della tariffa unica. Più precisamente, a partire dalla stagione *winter* 2013, ovvero dal 27 ottobre 2013, la tariffa unica tra residenti e non residenti verrebbe assicurata per il periodo di 9 mesi all'anno, in particolare dal 16 settembre al 14 giugno. In tale periodo le tariffe varierebbero, a seconda della tratta, tra 45 e 55 euro. Nel periodo cosiddetto di punta (15 giugno-15 settembre) la tariffa residenti rimarrebbe pari a quella sopra riportata, mentre la tariffa per non residenti potrebbe elevarsi fino ad un massimo prestabilito pari a 167 euro per la tratta Alghero-Milano Linate.

Tale scelta si è resa necessaria al fine di ridurre la compensazione da porre a base della prossima gara qualora nessun vettore si dichiarasse disponibile ad accettare gli oneri di servizio senza compensazione.

Nelle more che tale nuovo impianto impositivo divenga operativo, è stata ulteriormente prorogata, con apposito provvedimento del 25 ottobre 2012, la validità del decreto ministeriale n. 103 del 2008, al fine di evitare soluzioni di continuità nei collegamenti onerati con la Sardegna.

Da ultimo si comunica che con decreto ministeriale n. 19 del 21 gennaio 2013 è stato consentito ai vettori di ridurre la frequenza dei voli quando il coefficiente di riempimento divenga inferiore al 50 per cento: ciò per far fronte alle difficoltà incontrate dagli stessi a seguito delle mutate condizioni di mercato su tali rotte che rendevano eccessivamente onerosi i servizi di collegamento, attualmente svolti, peraltro, senza oneri di compensazione.

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PASSERA

(27 febbraio 2013)

SARO. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso che:

l'amministrazione comunale di Resia (Udine) ha sospeso il rinnovo della convenzione di gestione del centro culturale di Resia al gruppo folcloristico Val Resia;

verosimilmente la gestione sarà affidata all'associazione "Identità e tutela Val Resia";

tali determinazioni dell'amministrazione comunale hanno suscitato la reazione, a giudizio dell'interrogante inopportuna, del console generale della Repubblica di Slovenia che ha inviato una sorta di "nota" con la quale "consiglia" al Sindaco la condotta da tenere sulla gestione del centro culturale e chiede di essere informato sulle intenzioni dell'amministrazione comunale ivi incluse le eventuali modificazioni nella gestione medesima;

considerato che:

la minoranza linguistica slovena è tutelata sia dalle leggi n. 482 del 1999 e n. 38 del 2001 che con legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2007;

il centro culturale è nel territorio di Resia,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo su quanto sopra.

(4-08788)

(29 novembre 2012)

RISPOSTA. - La questione della minoranza slovena in Friuli-Venezia Giulia è costantemente ed attentamente seguita dalle autorità di Lubiana; in Italia la competenza sulla materia è del Ministero dell'interno che ha di recente istituito un apposito tavolo interistituzionale di dialogo con le associazioni rappresentative di tale minoranza.

La questione evocata nell'interrogazione afferisce infatti ai rapporti tra la minoranza slovena e la comunità della val di Resia (circa 1.200 persone) che, pur essendone parte, se ne distinguerebbe per motivi storico-linguistici. Anche la vicenda relativa alla gestione del centro culturale di Resia è seguita dal Ministero dell'interno.

Per ciò che concerne lo specifico punto sollevato nell'interrogazione, non essendo noto l'effettivo contenuto dello scambio epistolare intercorso tra il sindaco di Resia ed il console Rupel, non si ravvisano al momento i presupposti per eventuali azioni nei riguardi del console generale sloveno a Trieste. Egli, infatti, nella sua qualità di console straniero, in base alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, può comu-

nicare direttamente con le autorità locali della circoscrizione di sua competenza nell'esercizio delle funzioni consolari alle quali è preposto.

È opportuno ricordare che l'attenzione delle autorità di Lubiana alle questioni relative alla minoranza slovena in Friuli-Venezia Giulia è testimoniata anche dalla nomina dello stesso Dimitriy Rupel a console generale a Trieste. Rupel, che ha ricevuto l'*exequatur* l'11 giugno 2012, vanta un *curriculum* di alto livello, essendo stato uno dei fondatori dell'Unione democratica slovena (SDZ), primo Ministro degli esteri della Slovenia indipendente, dal 1990 fino al 1993, carica che ha poi ricoperto per altre due volte dal 2000 al 2004 e quindi nuovamente a fine 2004, prima di essere nominato nel 2005 presidente dell'Osce; è stato anche ambasciatore a Washington e sindaco di Lubiana, carica che ha ricoperto dal 1995 al 1997.

Questo Ministero solleciterà in ogni caso il competente Ministero dell'interno a raccogliere ulteriori informazioni su caso sollevato.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

DASSU'

(21 dicembre 2012)

---

SOLIANI. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Premesso che:

il 28 novembre 2012 la casa d'aste Sotheby's di Londra metterà in vendita l'eredità musicale di Arturo Toscanini (1867-1957), tra cui il pianoforte Steinway del 1910 appartenuto al maestro, lettere vergate di Giuseppe Verdi, Leopardi, Beethoven, Wagner, Richard Strauss e altri celebri compositori e musicisti, oltre a una partitura manoscritta di un'*ouverture* di Mendelssohn e un'auto-caricatura di Enrico Caruso, per 88 lotti complessivi composti da centinaia di pezzi;

il materiale messo all'incanto proviene dalla casa di New Rochelle (New York) di Walfredo Toscanini, l'architetto nipote del direttore d'orchestra scomparso il 31 dicembre 2011;

la notizia, come ovvio, ha fatto il giro del mondo e suscitato grande interesse da parte di molti;

considerato che a parere dell'interrogante:

la vita e l'attività del maestro Toscanini è un patrimonio universale e la sua eredità merita di essere raccolta, consultata e studiata in luoghi riconoscibili;

il valore culturale degli oggetti che andranno all'asta il 28 novembre è indiscutibile e non vi è dubbio che molti dei pezzi messi in vendita

(come ad esempio gli autografi di Leopardi, del giovane Toscanini e di Verdi) meriterebbero di rientrare in Italia;

il nostro Paese in tale occasione non può permettersi di essere il grande assente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra e se non ritenga doveroso per lo Stato italiano manifestare interesse per i preziosissimi oggetti appartenuti al grande Arturo Toscanini.

(4-08742)

(22 novembre 2012)

RISPOSTA. - Nell'atto parlamentare si chiede se il Ministero non ritenga doveroso per lo Stato italiano manifestare interesse per i preziosissimi oggetti appartenuti ad Arturo Toscanini, messi all'asta il 28 novembre da Sotheby's.

Risulta che il fondo Toscanini, messo all'asta, constasse di 86 lotti. Solo alcuni avevano interesse, in ragione delle loro competenze, per la direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore e per la direzione generale per gli archivi.

La prima, con offerta indirizzata alla Sotheby's lo stesso giorno della vendita all'asta, giacché notizia della stessa era giunta solo in data 27 novembre, ha manifestato l'interesse per l'acquisizione di 4 lotti, corrispondenti a 4 lettere di Giacomo Leopardi. L'offerta dell'amministrazione non è risultata sufficiente all'aggiudicazione degli autografi che, da notizie assunte presso Sotheby's, sono stati venduti a 3 differenti soggetti per un importo ampiamente superiore alla base d'asta.

La vendita si è conclusa, invece, positivamente per quanto riguarda il lotto n. 54, pertinente all'archivio personale di Arturo Toscanini, ritenuto il più importante dal punto di vista della produzione documentaria del maestro, acquisito dalla direzione generale degli archivi, al costo di 56.000 euro. La collezione riunisce più di 25 manoscritti musicali autografi di brani per orchestra, di quintetti e quartetti, di musica da camera per soprano o pianoforte solo, di trascrizioni originali da Verdi e da altri autori, fra cui gli inni dell'"Internazionale" e l'inno americano "Star spangled banner", nonché parti di arrangiamento orchestrale di brani per pianoforte, fra cui diversi *valzer*.

Si tratta di documenti in gran parte inediti che verranno presto messi a disposizione del pubblico e degli studiosi, consentendo così di approfondire la figura di Toscanini anche in veste di compositore.

*Il Ministro per i beni e le attività culturali*

ORNAGHI

(17 gennaio 2013)

SOLIANI, ANTEZZA, ARMATO, BASTICO, BLAZINA, BERTUZZI, BIONDELLI, CECCANTI, CERUTI, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, FIORONI, FONTANA, GALPERTI, GARAVAGLIA Mariapia, ICHINO, LIVI BACCI, MARCUCCI, MARINO Mauro Maria, MARITATI, MAZZUCONI, MICHELONI, NEGRI, PASSONI, PEGORER, PINOTTI, PIGNEDOLI, SBARBATI, MARINARO, SERRA. - *Ai Ministri per le pari opportunità e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

anche i recenti fatti di cronaca confermano come, purtroppo, anche nel nostro Paese la violenza sulle donne sia un fenomeno ancora presente, diffuso e persino in costante crescita:

le donne sono vittime di diverse forme di violenza che si verificano in molti contesti e relazioni e i cui responsabili sono in molti casi amici, parenti, datori e colleghi di lavoro e conoscenti, ma anche sconosciuti;

spesso la violenza perpetrata contro le donne è una combinazione di diversi tipi di violenze; ad esempio nella violenza domestica intervengono generalmente violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica procurata nella maggior parte proprio dai *partner*;

secondo i dati forniti dalla ricerca Istat 2006 "La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia", sono più di 2 milioni le donne che hanno subito comportamenti persecutori (*stalking*), più di 7 milioni quelle che hanno subito violenza psicologica e più di un milione le donne che hanno subito violenza sessuale prima dei 16 anni;

nella quasi totalità dei casi le violenze non sono denunciate, fenomeno imputabile anche a fattori di tipo culturale. È infatti ormai noto che l'autocensura da parte delle donne aggrava le spirali di violenza che possono raggiungere livelli aberranti e criminali;

la violenza contro le donne è un crimine ma continua ad essere considerata dagli individui, dalle istituzioni sociali e dagli Stati come una questione privata, circoscrivendo, in tal modo, alla sfera privata un crimine di ordine pubblico;

spetta alle istituzioni favorire e sostenere la scelta della denuncia e promuovere tutte le azioni necessarie per educare le nuove generazioni alla cultura dei diritti delle persone e alla non violenza;

sul delicato tema della violenza sulle donne "Rai Fiction" e Claudia Mori hanno prodotto un *tv-movie* diretto da Liliana Cavani dal titolo "Troppo amore", primo di una collana di quattro episodi dal titolo "Mai per amore";

tale collana di episodi, già presentata in anteprima in diverse rassegne cinematografiche, attende di essere messa in onda da diversi mesi e la



sua programmazione era stata prevista, come più recente ipotesi, per il mese di gennaio 2012;

considerato che ai sensi del Contratto di servizio, stipulato fra il Ministro dello sviluppo economico e la Rai, quest'ultima è tenuta ad assicurare un'offerta televisiva volta a promuovere e valorizzare la figura femminile e le pari opportunità fra uomini e donne,

si chiede di sapere:

se al Governo risultino i motivi per cui a tutt'oggi la Rai non abbia ancora provveduto alla messa in onda del *tv-movie* "Troppo amore" di Liliana Cavani, nonché dei successivi episodi della collana "Mai per amore", la cui visione potrebbe senz'altro contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica sul drammatico fenomeno della violenza sulle donne;

se non ritenga utile e necessario attivarsi affinché la Rai provveda a trasmettere il *tv-movie* "Troppo amore" in occasione del prossimo 8 marzo, giornata dedicata alla parità dei diritti tra donne e uomini, o comunque, in tempi brevissimi;

quali azioni intenda intraprendere per promuovere una maggiore conoscenza degli strumenti anche normativi, come il decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009, a tutela delle donne vittime di violenze e di persecuzioni;

come intenda favorire presso le giovani generazioni la cultura del rispetto dei diritti delle persone.

(4-07005)

(6 marzo 2012)

RISPOSTA. - Preliminarmente, è opportuno ricordare che l'affermazione dei diritti umani delle donne e l'eliminazione di tutte le forme di violenza di cui le stesse sono vittime rientrano tra le priorità che il Governo ha inteso perseguire.

La prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne presuppongono la necessità di integrare interventi repressivi con politiche ed azioni puntuali e coordinate poste in essere da una molteplicità di soggetti pubblici e del privato sociale.

In questa prospettiva, con decreto ministeriale del 10 novembre 2010, il Ministro per le pari opportunità ha approvato, con il parere favorevole della conferenza unificata, il "Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking", con il quale, per la prima volta in Italia, il fenomeno della violenza contro le donne è stato affrontato in modo organico ed in sinergia con i principali attori coinvolti a livello territoriale.

Il piano, avente durata triennale, costituisce lo strumento principale per l'elaborazione e lo sviluppo, da parte di tutti i soggetti coinvolti, di azioni coordinate per la prevenzione e il contrasto alla violenza, nonché per il sostegno alle vittime.

Con particolare riferimento all'aspetto della prevenzione, informazione e sensibilizzazione, occorre precisare che gli interventi previsti dal piano mirano a promuovere un profondo cambiamento culturale che educhi al rispetto della donna e alla parità di genere in tutte le sfere della società, mediante diverse iniziative.

Per l'anno 2012, infatti, è stata prevista la riprogrammazione sulle reti Rai, a titolo gratuito, della campagna di informazione sullo *stalking*, già promossa nel luglio 2009, nonché la realizzazione di una nuova campagna relativa al numero di pubblica utilità "1522", in cui saranno coinvolte le principali associazioni operanti nel settore.

Tale numero, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni, e accessibile gratuitamente, è dedicato alla ricezione e gestione di ogni segnalazione, denuncia o testimonianza su fatti, eventi, procedure ed azioni relative a violenza di genere e *stalking*.

Si precisa al riguardo che, di recente, è stata realizzata una riprogettazione del servizio offerto dal numero 1522 finalizzata, nell'ottica della *spending review*, all'individuazione, tramite gara europea, di un fornitore in grado di garantire nel tempo l'operatività del numero con servizi potenziati e costi più contenuti del 30 per cento. Al termine di tale riprogettazione il numero sarà pienamente in grado di: favorire nelle vittime la consapevolezza della situazione in cui si trovano, anche mediante un primo inquadramento giuridico della problematica; informare gli utenti sulla possibilità di accesso ai servizi di tutela giuridica, sanitaria specializzata e sostegno psicologico esistenti sul territorio nazionale; attivare la procedura di raccordo con le forze dell'ordine laddove si ravvisi una situazione di emergenza.

Si ricorda inoltre che il Ministero è tra i *partner* del premio "Immagini amiche", promosso dall'ufficio del Parlamento europeo in Italia e dall'Unione donne in Italia, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica ed in partenariato con la Commissione europea. Il premio, giunto alla seconda edizione, nasce per valorizzare la comunicazione per immagini che vuole essere efficace nel rispetto del corpo delle donne, evitando il ricorso a facili stereotipi.

Un'altra rilevante iniziativa è costituita dal protocollo d'intesa firmato, nel mese di gennaio 2011, tra il dipartimento per le pari opportunità e l'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, con lo scopo di offrire un'immagine corretta del ruolo della donna nella società. Grazie a tale protocollo, il Ministero può attivarsi per il ritiro di una pubblicità che svilisce l'immagine della donna o che è apertamente violenta o sessista.

Con particolare riguardo agli interventi volti a favorire, presso le nuove generazioni, la cultura del rispetto dei diritti delle persone e della non

violenza, non si può sottacere il ruolo svolto, in tale ambito, dalle istituzioni scolastiche.

Tra i compiti della scuola, infatti, vi è quello di contribuire alla rimozione di ogni forma di intolleranza, violenza, pregiudizio e discriminazione nonché quello di promuovere la crescita comune dei giovani attraverso la conoscenza dei diritti fondamentali e l'educazione alla legalità.

In proposito, si ricorda che il Ministero organizza ogni anno, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, un'iniziativa dal titolo "Settimana contro la violenza" presso gli istituti scolastici presenti sul territorio nazionale, con il coinvolgimento degli organi collegiali di rappresentanza ai vari livelli. Nell'ambito di tale iniziativa, giunta alla IV edizione, vengono realizzati corsi e attività di sensibilizzazione, informazione e formazione sui temi della violenza nelle sue diverse forme e della non discriminazione che hanno come destinatari docenti, alunni e genitori.

Nella medesima direzione si colloca il potenziamento del contenuto del protocollo di intesa, stipulato dal Ministero dell'istruzione con le associazioni nazionali dei genitori, che prevede, tra l'altro, la promozione di progetti che contribuiscano alla comprensione del fenomeno del bullismo, compresi gli atti di violenza omofobica e giovanile, nonché quelli di violenza contro le donne.

Si informa inoltre che, nel corso del corrente anno, il Ministero sarà impegnato nella realizzazione di una specifica campagna di sensibilizzazione contro la violenza nelle scuole.

La consigliera nazionale di parità, istituita a livello nazionale presso il Ministero, ha realizzato, nel corso dell'anno 2012, unitamente alla rete delle consigliere di parità, una campagna finalizzata alla divulgazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, stipulata ad Istanbul nel maggio 2011. La Convenzione, cui l'Italia ha aderito in data 27 settembre 2012, nel consacrare il principio secondo cui la violenza sulle donne costituisce una violazione dei diritti umani, nonché una vera e propria forma di discriminazione, persegue tra i suoi principali obiettivi quello della prevenzione della violenza, della protezione delle vittime e della perseguibilità penale dei loro aggressori.

Inoltre, in attuazione dell'accordo di cooperazione strategica sottoscritto nel novembre 2011, con il Ministero dell'istruzione, la consigliera nazionale di parità ha organizzato, nel corso dell'anno 2011, presso 30 istituti professionali, una serie di incontri finalizzati a sensibilizzare gli studenti sull'importante ruolo di una cultura volta a prevenire le discriminazioni di genere.

Per quanto concerne le iniziative in corso di programmazione, la consigliera nazionale di parità ha reso noto di essere attualmente impegnata nella pianificazione, con il coinvolgimento del Ministero dell'interno e di esponenti delle forze di polizia, di una serie di azioni volte a promuovere,

tra l'altro, la conoscenza anche sotto il profilo normativo degli strumenti a tutela delle donne vittime di violenze.

Da ultimo, con specifico riferimento a quanto richiesto, si precisa che la *fiction* "Troppo per amore" di Liliana Cavani, prima di una collana di 4 episodi dal titolo "Mai per amore" dedicati al tema della violenza sulle donne, è stata trasmessa in prima serata su Rai1 in data 27 marzo 2012. La *fiction* è stata seguita da circa 5 milioni di telespettatori pari ad uno *share* di oltre il 18 per cento, risultando pertanto l'episodio più seguito del ciclo.

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FORNERO

(13 febbraio 2013)

---

VACCARI. - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la Save SpA, società di gestione dal 1987 dell'aeroporto Marco Polo di Tessera (Venezia), ha annunciato che, in mancanza del contratto di programma, metterà in atto una serie di proteste: blocco di tutti gli investimenti non funzionali alla sicurezza, auto-esonero dal rispetto dei parametri di qualità previsti dalla carta dei servizi per i passeggeri, volantaggio in aerostazione, sospensione della funzione cerimoniale;

Save è stato il primo gestore aeroportuale italiano a concludere con l'Enac l'istruttoria per la stipula del contratto di programma, ma nel 2007, a fronte del mutato quadro normativo di riferimento, la società è stata costretta a riprendere dall'inizio l'*iter*, concluso nuovamente il 18 luglio 2011;

da 12 anni la società in questione è in attesa che diventi effettivo il contratto di programma con l'Enac che permetterebbe un adeguamento delle tariffe aeroportuali, dando corso agli investimenti infrastrutturali previsti. Attualmente l'Enac ha approvato il contratto, inviandolo ai Ministeri in oggetto per le osservazioni del caso;

la mancanza di risposta da parte dei Ministeri genera delle gravissime conseguenze: finché non diviene effettivo il contratto di programma infatti, sono bloccati investimenti per 600 milioni di euro e assunzioni per circa 5.000 nuovi posti di lavoro;

Save, per dare evidenza a quanto sta accadendo, in data 22 maggio 2012, ha intrapreso delle iniziative all'interno dell'aeroporto che hanno prodotto lunghissime code di passeggeri con conseguenti ritardi nel decollo dei voli nel terzo scalo internazionale italiano,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano quanto mai urgente, in particolar modo in questo grave momento di crisi economica che sta vivendo il Paese, definire con precisione la tempistica necessaria alla conclusione delle pratiche relative al contratto di programma fra l'Enac e la società Save, anche in previsione degli investimenti e delle assunzioni che potrebbero derivare da tale contratto di programma.

(4-07553)

(29 maggio 2012)

RISPOSTA. - Il contratto di programma Enac-Save rientra nella tipologia dei cosiddetti contratti di programma "in deroga" alla normativa vigente, che risultano disciplinati dall'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, successivamente modificato dal decreto-legge n. 78 del 2010, e relativa legge di conversione n. 122 del 2010.

In base a tale normativa, questa tipologia di contratti è applicabile solo ai sistemi aeroportuali nazionali e comunque agli aeroporti con traffico superiore a 8 milioni di passeggeri annui, come nel caso dell'aeroporto di Venezia, ed è finalizzata alla previsione di sistemi di tariffazione pluriennale orientati: ai livelli e agli *standard* europei; ai costi delle infrastrutture e dei servizi; a obiettivi di efficienza; a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali.

Come è noto, tali contratti stipulati tra l'Enac e le società di gestione aeroportuali sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione ha luogo a seguito di un complesso procedimento istruttorio, che vede coinvolti Enac e i predetti organismi istituzionali, che vagliano la congruità giuridica ed economica dei contenuti dei contratti, per verificare la rispondenza dei sistemi di tariffazione in essi previsti ai parametri fissati dalla normativa.

Il precedente contratto Enac-Save, relativo al periodo 2004-2008, non risulta essere stato approvato, in quanto ritenuto non conforme alla normativa all'epoca vigente.

In data 26 ottobre 2012, è stato sottoscritto tra Enac e la Save il contratto di programma per il periodo 2012 che contiene gli adeguamenti tariffari, in applicazione del documento tecnico di regolazione tariffaria che è parte integrante del contratto. Esso è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 dicembre 2012. Completa il contratto di programma l'atto aggiuntivo al contratto previsto dallo stesso decreto.

Per quanto non previsto dal documento tecnico di regolazione tariffaria, continuano ad applicarsi le disposizioni della delibera Cipe n.

38/2007 e delle linee guida Enac approvate con decreto ministeriale 10 dicembre 2008

Il contratto di programma Enac-Save ha durata decennale, con scadenza al 31 dicembre 2021, ed è articolato in due sottoperiodi, ciascuno di durata quinquennale, autonomi e distinti sotto il profilo tariffario, definiti nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal documento tecnico di regolazione tariffaria.

Il testo integrale del decreto e gli allegati riguardanti il contratto di programma sono consultabili sui siti *internet* del Ministero e dell'Enac.

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PASSERA

(31 gennaio 2013)

---

VALDITARA. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

con il decreto ministeriale 14 marzo 2012, n. 31, è stato definito il numero di "posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento" nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per l'anno scolastico 2011-2012;

in data 13 marzo 2012 attraverso l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 9/4940-A/98 alla Camera dei deputati il Governo si è impegnato a consentire ai docenti, considerati non abilitati *de iure*, di poter partecipare al tirocinio formativo attivo (TFA) senza l'obbligo di sostenere le prove di accesso, che mortificano e vanificano l'esperienza maturata sul campo;

con decreto direttoriale 23 aprile 2012, n. 74, è stato reso noto il calendario delle prove di selezione per i TFA, che vanno dal 6 al 31 luglio con avvio nelle classi di concorso con una minor aggregazione, per contenere l'impatto sul contestuale svolgimento degli esami di Stato;

a giudizio dell'interrogante, tale decreto rischia di creare ulteriori criticità in un comparto già caratterizzato da confusione normativa, determinando, inoltre, sconcerto in quanti, in possesso di competenze pregresse e ampiamente verificate, confidavano in un intervento urgente che consentisse loro o una partecipazione al TFA senza sostenere le prove di accesso o in un corso abilitante loro riservato come, peraltro, annunciato a più riprese in risposta a numerose interrogazioni parlamentari,

si chiede di sapere quali urgenti e non procrastinabili iniziative, in considerazione della calendarizzazione fissata per le prove selettive, il Ministro in indirizzo intenda predisporre al fine di dare seguito all'impegno ac-

colto in data 13 marzo 2012 e consentire ai docenti, di ogni ordine e grado, ivi compresi i docenti della scuola dell'infanzia e primaria, discipline artistiche, strumenti musicali e insegnanti tecnico-pratici, che abbiano maturato almeno 360 giorni di servizio di veder riconosciuta l'esperienza pregressa attraverso l'accesso senza sbarramento al TFA o la partecipazione ad un corso abilitante loro riservato.

(4-07372)

(2 maggio 2012)

RISPOSTA. - Si fa riferimento all'interrogazione con la quale si sollecita l'assunzione di iniziative che consentano ai docenti non abilitati che hanno svolto almeno 360 giorni di servizio di essere ammessi alla frequenza del tirocinio formativo attivo di cui al decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 senza sostenere le prove preselettive, ovvero di partecipare ad un corso abilitante loro riservato.

Al riguardo, si condivide l'opportunità che venga previsto per tale tipologia di personale un diverso percorso finalizzato al conseguimento dell'abilitazione. In proposito, si informa che è in corso di definizione un regolamento che, ad integrazione del suddetto decreto ministeriale, prevede dei percorsi abilitanti speciali.

Lo schema di decreto relativo è stato trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

PROFUMO

(10 gennaio 2013)

VITA. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Premesso che:

il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) eroga alla danza il 2 per cento della sua disponibilità;

la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" non ha previsto la danza nelle tipologie dei settori dello spettacolo cui venivano destinate le risorse del FUS, venendo ad essere compresa, con finanziamenti a giudizio dell'interrogante irrisori, nelle attività musicali di cui al titolo III della legge n. 800 del 1967;

il primo riconoscimento dell'autonomia del settore danza si è avuto con il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, che, sostituendo le commissioni ministeriali cinema, prosa, musica, circhi e spettacolo viaggianti (previste da leggi del 1935, 1948, 1965, 1967, 1968) con altre commissioni, al tempo allocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha previsto per la prima volta l'istituzione della commissione danza (l'art. 1, comma 60, del citato decreto-legge n. 545 del 1996 è stato poi abrogato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2007);

il settore della danza ha visto per la prima volta amministrativamente riconosciuta la propria specifica tipologia con la ripartizione del FUS del 1997, aggiungendosi agli enti lirici (oggi fondazioni lirico sinfoniche), alle attività cinematografiche e di prosa, alle attività del titolo III della legge n. 800 del 1997 ed ai circhi e spettacoli viaggianti;

la promozione della danza era tra i compiti istituzionali dell'Ente teatrale italiano (ETI), soppresso il quale si è tentato di sopperire con il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2010, «Modifica dei decreti recanti criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore dello spettacolo dal vivo», che, innovando la precedente normativa (decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 12 novembre 2007), ha in specie modificato le lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 15 (esercizio teatrale) introducendo la previsione che, ai fini della determinazione del contributo, per i teatri venga considerata la programmazione per una percentuale pari al 90 per cento relativa al teatro di prosa e solo il restante 10 per cento relativo alla danza;

la nuova previsione, pur affermando un primo parziale segnale positivo dopo la soppressione dell'ETI, definisce comunque un incentivo molto basso alla programmazione degli spettacoli di danza riducendo le già limitate opportunità di lavoro dei giovani tersicorei;

tale limite è in evidente controtendenza con la promozione dell'interdisciplinarietà, normativamente sancita nel decreto ministeriale in favore delle attività teatrali, e costituisce un ostacolo reale alla circuitazione nazionale delle compagnie di danza comprimendo ulteriormente le già limitate opportunità di lavoro dei giovani tersicorei;

le associazioni di categoria stimano che siano circa tremila le scuole private di danza in Italia legalmente costituite che si occupano non solo dell'educazione e della formazione dei più giovani ma di persone appartenenti a tutte le fasce di età e a diverse categorie sociali, generando ricchezza sul territorio e creando un indotto non trascurabile per la collettività;

i costi di gestione del settore ammontano a circa duecentosessanta milioni di euro l'anno;

il volume degli introiti si aggira intorno ai trecento milioni di euro l'anno in quote e in corrispettivi versati da allievi, il cui numero supera i cinquecentomila iscritti e ogni anno oltre tre milioni di spettatori seguono i



saggi, versando alla Società italiana degli autori ed editori (Siae) e all'erario circa dieci milioni di euro a fronte di trenta milioni di incassi al botteghino;

la movimentazione finanziaria è rilevante ma, nel rispetto delle norme e in sintonia con la vocazione *non profit*, il settore non genera utili, e, ove ci fossero, li investe per produrre cultura;

gli operatori attivi nelle scuole sono coreografi e interpreti che avviano gli allievi-apprendisti alle prime esperienze nelle compagnie professionali legate alle suddette scuole;

le associazioni di categoria ritengono che ad essi vada riconosciuto un proprio *status* previdenziale e fiscale, quali operatori artistico-culturali;

l'affacciarsi alla luce del lavoro sommerso favorito da un'adeguata normativa comporterebbe oltretutto una buona entrata per le casse dello Stato;

la maggior parte delle scuole di danza, per motivi di convenienza economica, si trova costretta a iscriversi nel registro CONI perché la legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) prevede facilitazioni fiscali per quelle associazioni e società senza scopo di lucro che adottano gli statuti degli Enti nazionali di promozione sportiva;

le scuole di danza, luoghi di formazione culturale e di produzione artistica, vedono snaturate le loro finalità e vivono con notevole disagio la forzata collocazione nell'ambito sportivo; le scuole di danza, viste le potenzialità economiche espresse, possono contribuire a finanziare un Fondo e un ente specifico per la danza incaricato di amministrare il registro delle scuole private, il riconoscimento della figura professionale del docente-operatore culturale, i suoi periodici aggiornamenti, l'idoneità delle strutture addette alla danza;

negli ultimi trent'anni, a causa della cospicua riduzione delle risorse per la cultura, sono state adottate in diversi enti lirici/fondazioni lirico-sinfoniche scelte discriminatorie nei confronti della danza; sono scomparsi i corpi di ballo di cinque enti lirici (Trieste, Venezia, Bologna, Torino, Genova) e la compagnia di danza di un teatro stabile (Catania);

i pochi corpi di ballo superstiti sono sotto organico e rischiano l'estinzione (a Firenze dei 43 danzatori stabiliti dalla pianta organica ne sono rimasti 16; a Palermo da 31 ne sono rimasti 6; a Napoli si è passati da 43 a 16; a Roma da 70 a 40), ma i problemi economici dei teatri che hanno eliminato la danza non sono migliorati, anzi, talvolta sono peggiorati, dimostrando che la causa dei dissesti finanziari degli Enti non è imputabile ai corpi di ballo;

i corpi di ballo, dove sono rimasti, hanno dimostrato di essere convenienti all'economia complessiva del teatro;

tra i compiti culturali e istituzionali delle fondazioni lirico-sinfoniche rientra nello specifico anche la produzione di danza-balletto;

più volte gli addetti ai lavori e anche i sindacati di categoria hanno chiesto che le risorse economiche non siano affidate in modo indistinto alle fondazioni ma con uno specifico vincolo di destinazione, in misura non inferiore al 30 per cento, per la produzione o co-produzione di spettacoli di danza,

si chiede di conoscere:

quali siano gli orientamenti del Governo con riferimento alle questioni descritte in premessa;

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per favorire lo sviluppo della produzione, della promozione, della distribuzione della cultura coreutica con particolare riferimento ai punti critici esposti, per salvaguardare una tradizione internazionalmente riconosciuta, nata proprio nel nostro Paese.

(4-08257)

(25 settembre 2012)

RISPOSTA. - La percentuale del FUS (Fondo unico per lo spettacolo) destinata alla danza, che si attestava mediamente intorno al 2 per cento della disponibilità complessiva, nell'arco degli ultimi anni è stata progressivamente modificata con incrementi che, seppure necessariamente contenuti in ragione dell'entità complessiva del Fondo, costituiscono espressione della volontà del Ministero di porre attenzione ad un settore dello spettacolo dal vivo che manifesta particolare vivacità artistica, capacità di innovazione e che rappresenta un ambito di espressione prescelto dalle nuove generazioni di artisti ed interpreti, in grado di coinvolgere un pubblico sempre più giovane.

In particolare, la percentuale del FUS destinata alle attività di danza, che nel 2010 era del 2,25 per cento, si è attestata al 2,45 nel 2011 e al 2,50 per cento nel 2012.

D'altra parte, come correttamente rilevato, la danza in Italia, al contrario di quanto è accaduto in altri Paesi europei, ha avuto solo in anni relativamente recenti un riconoscimento come settore autonomo e, precisamente, con il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, che ha istituito un'apposita commissione consultiva per la danza, operando una chiara distinzione del settore da quello delle attività musicali, in cui era stato fino allora compreso dalla legge 14 agosto 1967, n. 800.

Un primo riconoscimento amministrativo si è registrato in sede di ripartizione del FUS nel 1997, con l'attribuzione alla danza di un autonomo stanziamento

Nel rispetto della legge 14 agosto 1967, n. 800, attraverso le disposizioni contenute nei decreti ministeriali, il Ministero ha provveduto ad attribuire agli operatori delle attività di danza, anche in analogia con quanto disciplinato nel settore della prosa, contributi destinati a sostenere le attività di produzione, distribuzione, promozione, esercizio, *festival* e rassegne, *tournee* all'estero, formazione.

La normativa di cui al decreto ministeriale 8 novembre 2007, attualmente vigente e parzialmente modificata dal decreto ministeriale 3 agosto 2010, ha tenuto conto delle dinamiche evolutive della produzione artistica dello spettacolo dal vivo e dello sviluppo di una domanda e di un'offerta relativa alle discipline coreutiche che, sia per l'impulso di diverse correnti creative nazionali, sia per l'influenza di esperienze straniere, sono oggetto di un crescente interesse da parte di diverse fasce della società italiana.

Pur in assenza di luoghi e spazi destinati alla danza, sono stati, tuttavia, riconosciuti organismi, *festival*, rassegne e soggetti di promozione che hanno valorizzato la pluralità della produzione coreutica, sulla base dei requisiti di ammissibilità definiti nei decreti ministeriali e dei criteri di quantità e qualità dagli stessi indicati.

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha, inoltre, disposto il trasferimento delle attività e dei compiti di natura promozionale del soppresso Ente teatrale italiano al Ministero per i beni e le attività culturali. Ciò ha consentito la prosecuzione di progetti e iniziative di livello nazionale e internazionale, già promossi dall'Eti anche nel settore della danza.

In tale contesto sono state realizzate (e sono in corso di sviluppo) iniziative mirate a sostenere la pluralità dell'espressione coreutica italiana, attraverso progetti di promozione nel più ampio mercato europeo ed in continuità con gli interventi già dedicati alla coreografia contemporanea da parte del soppresso Eti.

In particolare, si segnala il sostegno, a partire dal 2013, ad un progetto di piattaforma della danza italiana a carattere itinerante, proposto da una rete di programmatori del settore che, in analogia con quanto già accade in altri Paesi europei, intende consolidarsi come periodica iniziativa di riferimento per il mercato internazionale e lo sviluppo di scambi con artisti e professionisti stranieri. Il progetto si avvale, sotto il profilo finanziario, della partecipazione delle Regioni che ospitano l'iniziativa.

Si fa presente, inoltre, che la direzione generale per lo spettacolo dal vivo sta avviando la revisione dei decreti ministeriali attualmente vigenti, attraverso una serie di incontri e di audizioni con le categorie interessate, al fine di pervenire alla formulazione di una normativa più coerente con le attuali dinamiche del settore della danza, nel quadro dello spettacolo dal vivo nel suo complesso e delle pratiche artistiche interdisciplinari, alle quali la danza contribuisce con un linguaggio per sua natura versatile e universale.

Per quanto attiene alla formazione, si rammenta che la normativa vigente disciplina esclusivamente le attività di perfezionamento professiona-

le di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore della danza, come si evince dall'art. 12, lettera *b*), del citato decreto ministeriale del 2007 e che, pertanto, i contributi concessi dal Ministero non si estendono alle attività didattiche delle scuole private.

La questione connessa, invece, alla formazione e allo *status* previdenziale e fiscale delle scuole di danza e degli operatori artistico-culturali attivi nelle stesse, è tema che necessita di approfondimenti in sede governativa, coinvolgendo le prevalenti competenze di altri Ministeri.

Inoltre, si rammenta che il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, recante "Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali", all'art. 3, commi 7 ed 8, ha preso in considerazione i problemi dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei ballerini e dei tersicorei, dettando norme speciali sull'età pensionabile.

Infine, va ricordato come la danza venga proposta anche dalle fondazioni lirico-sinfoniche, destinatarie di un autonomo e diverso finanziamento da parte del FUS.

Come è noto, tali fondazioni sono dotate di autonomia gestionale e produttiva, sicché il perseguimento efficace dei compiti istituzionali delle stesse, fra cui l'attività coreutica, può essere influenzato e condizionato dal Ministero esclusivamente in sede di riordino dei criteri di ripartizione del contributo alle stesse, al fine di favorire e indurre una maggiore attenzione all'attività coreutica da parte delle fondazioni, con la previsione di incentivi alla produzione degli spettacoli di danza.

*Il Ministro per i beni e le attività culturali*

ORNAGHI

(31 gennaio 2013)

---

VIZZINI. - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

lo stabilimento Lucchini-Severstal di Piombino (Livorno) occupa direttamente 2.280 dipendenti, ai quali si aggiungono più di 1.000 lavoratori dell'indotto, ed è l'unico stabilimento siderurgico a ciclo integrale in Italia;

le acciaierie di Piombino sono strettamente legate alla storia sociale, culturale ed economica del territorio;

il gruppo sta vivendo una grave crisi finanziaria a causa di un forte indebitamento valutato in circa 820 milioni di euro; tale indebitamento, causato in rilevante misura dal disinteresse della proprietà russa di Morda-

shov, costituisce un obiettivo ostacolo ad ogni possibile intervento di nuovi investitori;

nel mese di luglio 2011 le banche hanno dato l'assenso ad un piano di ristrutturazione del debito da 770 milioni di euro, per garantire nuova liquidità al gruppo Lucchini e favorire la ricerca di acquirenti; tuttavia, tale accordo raggiunto al Ministero dello sviluppo economico non ha avuto seguito;

secondo notizie delle organizzazioni sindacali, per il 23 dicembre 2011, è addirittura previsto che possono essere fermati gli altoforni e rallentata la cokeria a causa di un calo di ordini, in tal modo materializzandosi un aggravamento delle preoccupazioni dei lavoratori circa il mantenimento del posto di lavoro e il rischio concreto di un collasso sociale e di un tracollo economico dell'intero tessuto economico della zona;

nonostante l'ingresso nei mercati europei di nuovi competitori, la siderurgia italiana e la sua tecnologia devono continuare ad essere considerate un settore industriale strategico a livello nazionale, da tutelare,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario convocare al più presto un tavolo di confronto per discutere delle prospettive industriali dello stabilimento e verificare l'avanzamento del piano di ristrutturazione finanziaria, al fine di salvaguardare l'occupazione e il futuro di un'azienda che opera in un settore strategico per il Paese e se non ritenga percorribile - verificata l'impossibilità di interlocuzione con coloro che dovrebbero rappresentare l'azienda - l'ipotesi di nomina di un commissario che conduca ad un'amministrazione controllata dell'azienda stessa.

(4-06383)

(6 dicembre 2011)

RISPOSTA. - Il Ministero ha seguito da tempo e con grande attenzione le vicende che hanno interessato la Lucchini, viste le importanti implicazioni di natura produttiva e occupazionale.

Dopo numerosi incontri, vista la complessità della situazione e non essendo andata a buon fine l'attività di ricerca d'investitori da parte dell'*advisor* Rothschild, nell'ultima riunione tenutasi al Ministero, il 22 gennaio 2013, alla presenza di tutte le parti interessate al futuro della Lucchini, ho comunicato dell'ammissione del gruppo alla procedura di amministrazione straordinaria.

In tale sede il commissario straordinario dottor Nardi ha evidenziato le criticità del gruppo Lucchini ricordando che la procedura attivata è la testimonianza di una gravissima difficoltà che ha portato allo spossamento della proprietà aziendale. Ha ribadito che tale procedura concorsuale deve tener conto dell'equilibrio tra gli interessi dei creditori e quello della

continuità aziendale, finalizzata alla riconsegna della Lucchini a un nuovo investitore.

Allo stato attuale ha registrato una perdita strutturale che, unita alla crisi generale di mercato e all'assenza d'investimenti degli ultimi anni, ha ulteriormente peggiorato la situazione.

Lo stesso commissario ha dichiarato che un'altra criticità è rappresentata dal blocco di alcuni prodotti finiti nel sito di Lecco a causa di un'agitazione sindacale. Ha ricordato che nella sua funzione non può disporre di altre risorse al di fuori di quelle provenienti dalla gestione dell'azienda e infine ha illustrato la situazione dell'altoforno all'indomani della riaccensione e dopo la prolungata inattività. In tal senso infatti, pur apprezzando la competenza e la dedizione di operai e tecnici, ha evidenziato una criticità dovuta a malfunzionamenti che spera di risolvere entro breve tempo.

Le organizzazioni sindacali, da parte loro, hanno espresso apprezzamento per la rapidità con cui si è proceduto alla nomina del commissario. Hanno poi sostenuto che, pur riconoscendo la centralità e l'importanza di Piombino, è necessario discutere del gruppo Lucchini nel suo complesso e allo stesso tempo va prestata molta attenzione al sistema dei fornitori, questione essenziale per garantire un futuro all'azienda. La tutela dei creditori è fondamentale per il rilancio della Lucchini. In tale ottica è indispensabile garantire la ripresa dell'attività dell'altoforno e assicurare la continuità del ciclo integrale.

Per quanto riguarda il sito di Trieste, le stesse organizzazioni sindacali hanno evidenziato la necessità, anche a fronte delle scadenze delle autorizzazioni previste nel 2015, di avviare una discussione sul futuro dell'area, sulle interdipendenze tra le attività industriali presenti che si configurano come una "filiera di fatto" e di possibili interventi di natura logistica infrastrutturale, senza che ciò pregiudichi l'integrità e l'unitarietà del gruppo durante la procedura di amministrazione straordinaria.

Esse hanno chiesto, infine, la conferma dei livelli occupazionali e l'avvio di una discussione con l'azienda in merito al rinnovo degli strumenti di ammortizzazione sociale e ai contratti a termine in scadenza. Per quanto riguarda il sito di Lecco è stata confermata la disponibilità a lavorare per un accordo a fronte di rassicurazioni in merito al futuro del sito.

Relativamente a tale ultima questione il commissario ha smentito le ipotesi circolate negli ultimi giorni, circa la sua intenzione di vendere separatamente gli *asset* della Lucchini. L'impianto di Lecco è parte integrante del gruppo e rappresenta un importante centro servizi per determinate categorie di prodotto. Al momento il sito è fermo per problemi di mercato.

Per quanto riguarda Trieste una soluzione andrà cercata prima del 2015 anche a fronte dell'adeguamento a livello nazionale delle tariffe CIP6 che avranno un impatto su Lucchini ed Elettra. Per i contratti di lavoro in scadenza, c'è la disponibilità ad avviare un confronto in sede locale al fine di trovare una soluzione condivisa.

In merito ai fornitori, all'interno dell'azienda è stata attivata una struttura col compito di trovare soluzioni che possano sostenerli in questa fase delicata. La forza della Lucchini risiede, infatti, oltre che nella localizzazione geografica e negli ampi spazi disponibili, proprio nella cultura industriale del territorio e quindi, tali *asset* vanno tutelati se si vuole garantire un futuro al presidio produttivo.

L'assessore comunale di Trieste, dal canto suo, ha sottolineato come dalle parole del commissario emerga la necessità di trattare la situazione di Trieste in maniera distinta. Tra l'altro, oltre alla scadenza prevista nel 2015, non va dimenticato che le concessioni del demanio terminano a dicembre 2013. Quindi, a suo parere, va avviato il più rapidamente possibile un processo di dismissione e bonifica con conseguente reindustrializzazione. A tal fine è necessario creare un tavolo nazionale sull'area, anche ai fini valutare se Trieste sarà o meno nelle aree di crisi complessa.

Le amministrazioni locali hanno trovato una sintesi sulla strada da percorrere ed è stata avviata l'istanza di riconoscimento del territorio in "area di crisi complessa". Per la Regione resta, inoltre, fondamentale avviare una discussione in cui si tengano presenti anche le problematiche di natura infrastrutturale, produttiva e ambientale.

A riguardo, il rappresentante della Regione Toscana ha precisato che si sta lavorando affinché la nave Costa crociere, incagliata davanti all'isola del Giglio, possa essere ricoverata nel porto di Piombino per poi procedere alle attività di smantellamento. Questo significa che le strutture portuali e viabilistiche dovranno essere rapidamente realizzate. Anche nella prospettiva di migliorare la situazione generale di Piombino e attrarre nuovi investitori.

Il Sottosegretario di Stato De Vincenti ha concluso la riunione sottolineando preliminarmente l'utilità della discussione, che ha confermato l'importanza del passaggio all'amministrazione straordinaria della Lucchini.

A tale proposito ha aggiunto che il Governo auspica che le problematiche registrate a Lecco possano essere superate. È necessario, inoltre, riavviare un flusso normale di pagamento dei fornitori al fine di tutelare le capacità produttive del territorio. Per quanto riguarda il sito di Trieste al momento risulta prematuro prendere delle decisioni, le richieste pervenute dalle amministrazioni locali circa il riconoscimento dell'area di crisi per il sito evidenziano, tuttavia, la presenza di un problema specifico per cui si può pensare di avviare un accordo di programma. Misura analoga potrà essere prevista per Piombino.

Le tematiche di natura infrastrutturale legate al porto di Piombino sono anch'esse importanti e a riguardo il Ministero avvierà un'interlocuzione con il Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Il tavolo Lucchini rimane, comunque, aperto e verrà riconvocato entro la fine del mese di febbraio 2013. Parallelamente, e a valle della pubblicazione dei decreti, verranno convocati i tavoli per avviare la discussione sulle due aree di crisi di Piombino e Trieste.

*Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*

DE VINCENTI

(14 febbraio 2013)

---

ZANOLETTI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la società Autostrada Asti-Cuneo SpA, costituita tra l'Anas (35 per cento) e un socio privato (65 per cento), otteneva nel 2003 la concessione per la costruzione dell'autostrada stessa;

la concessione prevedeva che la tratta contigua alla città di Alba (lotto II.5) fosse realizzata in gran parte in galleria sotto il fiume Tanaro;

i lavori sono proceduti con varie difficoltà e restano tuttora da realizzare il tratto sopraddetto (II.5) tra lo svincolo di Guarene e quello di Alba ovest, nonché il tratto successivo (II.6) tra Alba ovest e Cherasco;

la società concessionaria, avanzando problemi nel reperimento dei fondi, ha chiesto di rinviare l'esecuzione del lotto II.5 e di utilizzare, come sostituzione temporanea, la tangenziale di Alba;

gli enti territoriali hanno accettato questa soluzione, che provocherà comunque aggravii e problemi alla circolazione di collegamento con la città di Alba a condizione che l'utilizzo della tangenziale sia provvisorio e duri poco tempo e che contemporaneamente alla costruzione del lotto II.6 vengano realizzate dalla società concessionaria alcune opere complementari indispensabili per non gravare in modo insopportabile sulla viabilità locale. Tra queste assolutamente indispensabile è il collegamento tra l'autostrada e il nuovo ospedale unico delle città di Alba e di Bra in via di completamento in località Verduno;

le Conferenze dei servizi, tenutesi ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, presso la Direzione generale per lo sviluppo del territorio del Ministero delle infrastrutture e trasporti in data 14 marzo 2012 e 19 aprile 2012, si sono concluse con un accordo fra le parti che prevede: l'adeguamento della tangenziale di Alba per il suo utilizzo transitorio, la costruzione da parte della società concessionaria di alcune opere complementari e l'impegno a realizzare tali opere prima della conclusione dei lavori del lotto II.6;



l'autostrada Asti-Cuneo è l'unico collegamento tra il capoluogo Cuneo con la pianura Padana;

i lavori per la costruzione del lotto II.6 rischiano di iniziare con ritardi che, aggiunti a quelli verificatisi in passato, diventano veramente pesanti ed inaccettabili;

l'Anas si era impegnata ad approvare il progetto definitivo del lotto II.6 entro il 30 settembre 2012;

nel frattempo è intervenuta una riforma che delega l'approvazione dei progetti all'Ispettorato di vigilanza delle concessioni autostradali del Ministero,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non giudichi opportuno intervenire per far sì che venga al più presto definita la procedura di approvazione del progetto definitivo del lotto II.6 in modo che gli altri enti interessati possano procedere al perfezionamento degli atti di loro competenza e possano finalmente iniziare i lavori tanto necessari alle esigenze di un vasto territorio del Piemonte.

(4-08379)

(10 ottobre 2012)

RISPOSTA. - Si ritiene che la questione rappresentata con l'atto parlamentare può considerarsi superata in quanto il progetto definitivo del lotto II.6 dell'autostrada Asti-Cuneo, tratto tra Alba ovest e Cherasco, è stato approvato con decreto n. 2506 in data 21 dicembre 2012.

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PASSERA

(30 gennaio 2013)

---